



Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)
Affiliated Journal*

Anno XIII

N° 1

Gennaio-Aprile 2019

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X


Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/**ACNP**, Progetto **CNR SOLAR** (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access **DOAJ** (Directory of Open Access Journals), **CrossRef**, **ScienceOpen**, **Google Scholar**, **EBSCO Discovery Service**, **Academic Journal Database**, **InfoBase Index**

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAÎTRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodríguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos racionalizadores del poder punitivo en el contexto de la globalización

Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization instruments of punitive power in the context of globalization

di *João Paulino de Oliveira Neto, Cid Augusto da Escóssia Rosado*

pag. 4

doi: 10.14664/rcvs/911

Femminicidio invisibile: un'analisi delle statistiche di Rio de Janeiro del 2016

Invisible femicide: an analysis of Rio de Janeiro statistics of 2016

di *Ary Jorge Aguiar Nogueira*

pag. 20

doi: 10.14664/rcvs/912

La violenza fra minori: il bullismo avanza

Violence amongst young: bullying is growing

di *Federica Bertocchi*

pag. 34

doi: 10.14664/rcvs/913

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere

The rethoric of punishment: when occurrences lead to think over

di *Giovanna Fanci*

pag. 57

doi: 10.14664/rcvs/914

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale

Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An experience-based point of view

di *Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella*

pag. 70

doi: 10.14664/rcvs/915

Visiting Professorship in Canada: una proficua esperienza

Visiting Professorship in Canada: an enriching experience

Trattamento delle tossicodipendenze presso il Tribunale del Québec a Montréal

Drug addiction treatment program at the Court of Quebec in Montreal

di *Raffaella Sette*

pag. 92

doi: 10.14664/rcvs/916

Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos racionalizadores del poder punitivo en el contexto de la globalización

Principes constitutionnels de la Constitution brésilienne de 1988 en tant qu'instruments de rationalisation du pouvoir punitif dans le cadre de la mondialisation

Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization instruments of punitive power in the context of the globalization

*João Paulino de Oliveira Neto, Cid Augusto da Escóssia Rosado**

Riassunto

In alcuni periodi del XX secolo, specialmente a partire dalla crisi del 1929, lo Stato e la Legge erano suffragati da un paradigma che richiedeva margini più ampi di azione per lo Stato, mentre la Legge rappresentava la garanzia dell'equilibrio nelle relazioni sociali. Tuttavia, a partire dai fenomeni della globalizzazione e del neoliberismo questo paradigma ha subito sostanziali modifiche.

In tal senso, questo articolo, che è stato predisposto grazie ad una ricerca qualitativa e all'uso del metodo bibliografico, cerca di comprendere come si forgiano le relazioni tra i dettami costituzionali della Costituzione brasiliana del 1988 e le politiche criminali in questa nuova realtà. Dall'altro lato, per raggiungere questo obiettivo, gli autori cercano di individuare quali sono le varie forme assunte dalla globalizzazione neoliberale e quali sono le sue conseguenze. Infine, gli autori esaminano la formazione dello Stato di diritto democratico grazie alla Costituzione brasiliana e si chiedono se questo processo necessiti di ritornare ad essere un parametro di razionalità.

Résumé

Au cours du XXe siècle, en particulier à partir de la crise de 1929, l'État et la Loi étaient étayés par un paradigme qui demandait à l'État une plus grande marge de manœuvre, tandis que la Loi assurait l'équilibre des relations sociales. Toutefois, à partir des phénomènes de la mondialisation et du néolibéralisme, ce paradigme s'est profondément modifié.

De cette manière, cet essai, rédigé grâce à une recherche qualitative et à une méthode bibliographique, cherche à comprendre comment se nouent les relations entre les impératifs constitutionnels de la Constitution brésilienne de 1988 et les politiques criminelles dans cette nouvelle réalité. D'autre part, pour arriver à cette compréhension, les auteurs cherchent à identifier les différentes formes de la mondialisation néolibérale et leurs conséquences éventuelles.

Pour conclure, les auteurs analysent la création de l'État de droit démocratique grâce à la Constitution brésilienne et se demandent si ce processus implique le retour vers un paramètre de rationalité.

Abstract

In part of the 20th century, especially from the crisis of 1929, the State and the Law were substantiated on a paradigm that demanded a greater action of that one and this one – the Law – was guarantee of balance in the social relations. However, from the phenomenon of the globalization and neoliberalism there has been a substantial modification regarding this paradigm. In this way, this essay, which is characterized as a qualitative research and that uses the bibliographic method, seeks to understand how the relationship between constitutional commandments of the Brazilian Constitution of 1988 and the criminal policy in this new reality occurs. On the other hand, to achieve such an understanding, we will try to identify how the formation of the neoliberal globalization and its consequences occurs, especially in the criminal sphere, has yet, to discuss about the formation of the Democratic State of Law from the Brazilian Constitution and how it needs to return to be a parameter of rationality.

Key words: neoliberal globalization; criminal policy; Brazilian Constitution; rationality; principles.

* Lawyers in Mossoró, Rio Grande do Norte (Brazil).

1. Introducción.

Es a partir de la comprensión acerca del fenómeno que se inicia, especialmente en los marcos de la tercera revolución industrial, que se orienta este ensayo. La globalización como una nueva fase de desarrollo del poder planetario y una nueva cara del capitalismo, es un evento que modifica y reorganiza no sólo la división espacial del poder, sino que gira el propio suelo en el que se asientan las instituciones gestadas en el seno diversas modificaciones generadas en el propio siglo XX.

Sin embargo, como se demuestra, hay que tener en cuenta una cierta claridad acerca de ese fenómeno, ya que lo que vivimos hoy es en realidad no sólo las consecuencias de la globalización en sí misma, sino de una determinada forma de globalización. En otras palabras, este evento es un dato histórico y de poder, pero la forma en que se desarrolla tiene otro sustentáculo-ideológico, fríjese, en efecto es lo que ha dado forma a ese proceso es lo que se llama neoliberalismo, de modo que podemos adjetivizar como globalización neoliberal.

Como se va a exponer, hay el aprovechamiento, por parte de los pensadores de ese nuevo paradigma, de la reducción de las barreras físicas (que es consecuencia de la globalización) para imponer una alteración en la perspectiva política acerca del Estado y su actuación, en el sentido de reducir su margen de actividad, y especialmente, revitalizar la omnipotencia del mercado.

De esta forma, este ensayo pretende traer al debate algunos posicionamientos que a veces se han vuelto absolutos en el ámbito de discusión no sólo del derecho, sino propiamente de las ciencias sociales, de modo que sea posible comprender y partir de esto desarrollar una perspectiva crítica y de creación de alternativas a los problemas que emergen de la propia realidad, teniendo en cuenta, especialmente,

el marco normativo y la realidad que nos rige, es decir, la Constitución brasileña de 1988 y la tradición en la que se inserta y sus consecuencias, en especial en la sociedad del Brasil actual.

En el ínterin, se elige como objetivo general de este trabajo, analizar cómo la política penal sufre limitación de los mandamientos constitucionales los cuales tienen origen en la Constitución de 1988. Hay que mostrar, así que como corolario de ello, se verificará cuáles son las condiciones que permite desarrollarse la globalización neoliberal y de igual modo analizar sus consecuencias para la profunda modificación de entendimiento en cuanto al Estado y al derecho. Entendidas estas modificaciones, intentará identificar sus efectos en el ámbito del derecho penal y de la política penal de manera amplia, y todavía sin perderse la análisis de sus efectos concretos en la dinámica de la realidad brasileña, habiendo, todavía, espacio para implantar la discusión sobre cómo tales efectos pueden (y deben) ser limitados por la Constitución en el marco del Estado Democrático de Derecho por ella inaugurada. En ese sentido, el ensayo busca encontrar el camino por el cual las implicaciones concretas de la globalización neoliberal en el fenómeno punitivo pueden ser mitigadas por el núcleo fundamental de la Carta Magna brasileña, racionalizando el ejercicio del poder estatal.

Con efecto, la cuestión propuesta es darse cuenta de como las estructuras de poder de la orden mundial interfiere en la propia estructuración y ejercicio de poder, y por consiguiente, el poder punitivo estatal, de manera que hay la adecuación a los interés de orden internacional en detrimento de la soberanía interna. Y por otro lado, es necesario percibir, como la Constitución orientada para la compleja realidad de la sociedad brasileña servirá como instrumento

de restablecimiento de la soberanía y la imposición de respecto a sus comandos.

En cuanto perspectiva metodológica, este trabajo adopta parámetros de una investigación cualitativa y se valida, en el ámbito procedimental, del método bibliográfico, de modo que se buscó sustento teórico en balizada doctrina, patria y extranjera, encontrando las condiciones para que pueda identificar, a partir de ámbitos diversos, nuevo marco que renueva la discusión que pretende traer a la baila.

2. Derecho y política criminal en la economía de la globalización neoliberalista.

El siglo XX fue un período en que ocurrieron diversos fenómenos importantes y complejos en los diversos ámbitos de la vida: dos guerras mundiales, la modificación y la creación de nuevas visiones de mundo, y también, *cracks* que llevaron a repensar las estructuras del capitalismo y el la propia etapa de desarrollo, y especialmente, la función a ser desempeñada por el Estado en la economía y también en la sociedad.

En tal perspectiva, después de que en 1929 el mundo había visto la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York, se pasó a cuestionar el propio capitalismo y se colocaron en jaque las visiones y teorías liberales que venían sosteniendo, hasta entonces, un determinado modelo económico. Además, la situación se agravó con los problemas traídos por la Segunda Guerra Mundial, de modo que pasa a vigilar el posicionamiento de una actuación más efectiva del Estado como agente promotor de políticas sociales (1), como propuso el principal formulador de ese pensamiento, John Maynard Keynes. Este acoge que es inherente a las economías capitalistas esos escenarios de crisis, de modo que “estas economías precisam de ser

equilibradas e podem ser equilibradas, o que implica que o estado assuma funções complexas no domínio da promoção do desenvolvimento económico, do combate ao desemprego e da promoção do pleno emprego, da redistribuição do rendimento e da segurança social” (2).

A partir de la propuesta keynesiana y una efectiva actuación del Estado, luego de la Segunda Guerra Mundial, se iniciaron los llamados treinta en los gloriosos (1945-1975), en que vigorizó un modelo económico consistente, estable, con un buen crecimiento económico, desempleados a la baja y tasas razonables de inflación.

Sin embargo, es ya en la propia década de 70 que las glorias obtenidas por el modelo keynesiano empiezan a caer cuando pasan a surgir circunstancias en que se encuentran una inflación creciente y una elevada tasa de desempleo y un bajo crecimiento económico, ese fenómeno es que se suele nombrar de estanflación. Esto pasaba a ser un problema para los defensores del modelo keynesiano, pues para ello habría un *trade-off* en el que, al paso de la elevación de la inflación acarrearía una disminución en los niveles de desempleo, y de igual modo, el “precio” a ser atrapado para reducir la inflación sería una elevación en el nivel de desempleo. De esta manera, la estanflación alcanza el centro del pensamiento de Keynes y abre espacio para los teóricos neoliberales que hasta entonces no encontraban espacio para sus ideas (Nunes, 2003b). Ante la “paradoja” de la estanflación y de la incapacidad de respuesta de los defensores de las políticas propuestas por la “revolución keynesiana”, los defensores, de lo que pasa a llamarse neoliberalismo, avanzan en una posición diametralmente opuesta a la de Keynes, pues “fiéis ao ideário liberal do *laissez-faire*, da *mão invisível* e da *lei de Say*, defendem que as economias capitalistas

tendem espontaneamente para o equilíbrio de pleno emprego em todos os mercados, pelo que não precisam de ser equilibradas, sendo desnecessárias as políticas anti-cíclicas e sendo desnecessárias e inconsequentes as políticas de combate ao desemprego, que não conseguem eliminá-lo e geram inflação” (3).

Con estas palabras, queda evidente que en relación al pensamiento prevaleciente hasta entonces acerca del Estado y de su papel, sufre un sustancial giro en el sentido contrario al que se venía tomando, en otras palabras, pasa a prevalecer una visión en que el Estado debe ser “mínimo” para garantizar la estructura del mercado, éste sí capaz de solucionar los problemas que se presentan socialmente, además de que es “inmune” a los vicios a los que el Estado está predispuesto (Harvey, 2008).

En esta cuadra hay que afirmar que hay por parte de los teóricos neoliberales un rechazo a la política, siendo que ésta fue el camino tomado por Keynes, buscan encontrar sustento en la técnica, la ciencia y la construcción de teorías económicas que se fundamentan en la “libertad” como elemento absoluto, y el combate a la inflación como objetivo primordial, apartando así al Estado cualquier propósito (Rosa, 2008).

Junto con la reducción — o como muchos pretenden, la aniquilación — del papel del Estado propuesta por el neoliberalismo, se tiene el refuerzo de esta idea, principalmente, con el surgimiento, *pari-passu*, de una tercera ola de globalización engendrada por el capitalismo, especialmente a partir de la tercera revolución industrial, a partir de la cual las barreras físicas pueden ser superadas rápidamente, puesto que entre las innumerables características que marcan la globalización como una nueva etapa de desarrollo del poder planetario, es posible afirmar que “traduz-se, essencialmente,

na criação de um mercado mundial unificado, graças aos desenvolvimentos operados nos sistemas de transportes [...] e nas tecnologias da informação, que permitem controlar a partir do ‘centro’ uma estrutura produtiva dispersa por várias regiões do mundo e permitem obter informação e actuar com base nela, em tempo real, em qualquer parte do mundo, a partir de qualquer ponto do globo” (4).

Es sobre todo relevante la percepción traída por Bauman al describir la diferencia entre modernidad pesada y ligera, así como la transición entre ellas. Para eso, el espacio era fundamental y un objetivo, es tanto que corresponde a la era de las grandes expansiones y conquistas territoriales; el capital se vinculaba y necesitaba el espacio para desarrollarse. Por otro lado, la modernidad ligera y el *soft capitalismo*, se traduce en una “nova irrelevância do espaço disfarçada de aniquilação do tempo. [...] O espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou nem conta” (Bauman, 2001, pp. 148-149).

De esta forma, a través de las circunstancias históricas que propiciaron el ascenso del ideario neoliberal, la globalización, un hecho dado por la nueva etapa del poder global del capitalismo, es instrumentalizada en la dirección de materializar el nuevo recetario, de modo que el “Estado é reorganizado e dinamizado de conformidade com as injunções e as possibilidades da dinâmica dos processos de concentração e centralização, compreendendo o desenvolvimento desigual, contraditório e combinado, operando em escala mundial” (5).

En esa cuadra, hay que añadir que no sólo el Estado sufre una sustancial modificación, pero todos los demás conceptos que con él emergen y se articulan también quedan a merced de la reformulación impuesta por la globalización neoliberal. Por

consiguiente, ocurre no sólo un cambio puntual en algunos aspectos de la vida social, pero hay la ruptura de la forma de percepción del propio mundo, hay una ruptura, por así decir, con relación a los referenciales sociales y mentales que hasta entonces sostenían una determinada visión de mundo prevaleciente. Assim, com Ianni podemos afirmar “[...] quando se abalam as bases sociais e mentais de referência de uns e outros, todos são desafiados a repensar as suas práticas e os seus ideais, compreendendo as suas convicções e as suas ilusões. Ao mesmo tempo em que se abalam as formas de sociabilidade que pareciam estabelecidas e o jogo das forças sociais que parecia equacionado, abalam-se as interpretações e os imaginários que pareciam sedimentados” (6).

En este sentido, no hay conclusión diversa, sino la de que el derecho, como un componente fundamental de la sociedad e intrínsecamente ligado al Estado, es también colocado en “jaque” por las nuevas proposiciones impuestas al mundo por la nueva etapa y nueva cara del capitalismo. Es de decir que el derecho pasa a sufrir un agotamiento paradigmático, una vez que los fundamentos que le sostuvieron a lo largo de la construcción y consolidación de un Estado de Bienestar social, en que había una actuación más intensiva y con determinación de fines al Estado-nación - delimitado territorialmente y dotado de Soberanía -, le fueron suprimidos a partir del giro orquestado por la globalización neoliberal. En vista de ello pasamos a una breve exposición acerca de lo que sucede con el derecho dentro de esa nueva matriz de pensamiento.

2.1. El derecho forjado por la globalización neoliberal.

Hay una necesaria interconexión entre el Estado y el Derecho, no en un sentido en que éste es sumiso a

aquel, pero siendo aquel el *locus* de producción de éste. Es de decir que especialmente, a partir de las formulaciones de la modernidad, además de “por” el Derecho, el Estado es por él limitado, no sorprendente, encontramos eso en el pensamiento incluso de Hobbes.

Se hace necesario subrayar que el ascenso del Estado moderno es concomitante al ascenso del sistema capitalista y es a partir de esto que se orienta la construcción del Derecho según el modo de producción capitalista. Son por las necesidades que surgen del sistema económico que el derecho se va a formar, de modo que lo que le caracterizará es justamente la universalidad abstracta, la igualdad ante la ley y la legalidad, pues es a través de esos caracteres que el Estado burgués de Derecho va a hacer la protección de los bienes estipulados como fundamentales, la propiedad y la libertad contractual (Grau, 2008, pp. 118 e ss). En ese sentido, Eros Grau afirma que “o desenvolvimento capitalista reclama previsão e calculabilidade e a racionalidade do mercado corresponde esse direito, como forma de domínio racional viabilizador da circulação mercantil” (7).

Sin embargo, como se demostró anteriormente, a partir de la insuficiencia presentada por el liberalismo “puro”, que imperó hasta principios del siglo XX, hay una sustancial guiada hacia una función “positiva” del Estado. Es de afirmarse que en ese otro momento “[...] marcado pelo advento do fenômeno das crises nos processos de mercado, o Estado, assumindo a função de administrá-las, lança mão do direito como instrumento voltado a sua preservação. A atuação do Estado, neste sentido, é empreendida sob múltiplas modalidades e facetas” (8).

De esta forma, se percibe que hay la formación de un derecho, que además de lo ya dicho antes, está

intrínsecamente ligado al territorio ya la plena soberanía estatal y la afirmación de su pueblo y construcción de la nación. Se dice que esto es sobre todo pertinente, ya que el momento histórico en que este escenario emerge, es justamente el de ocurrencia de dos grandes guerras mundiales.

Dicho esto, empezamos a percibir cómo se dan las condiciones de posibilidad para la ocurrencia de una sustancial reformulación dentro del marco jurídico, orquestada por el movimiento de globalización económica iniciado tras la crisis de los años 70 y siendo un dato especialmente de mediados de los años 80 y al mismo tiempo largo de los 90.

Antes un derecho construido a partir de la centralidad del Estado en cuanto a la producción normativa, un ente dotado de soberanía y orientado hacia una actuación política, responsable de ejercer una función de compensación en la disputa entre capital y trabajo, ecuanimizando las relaciones sociales, ahora ha sustraído dimensión material. Es necesario decir, sobre todo, se imponen nuevas formas de poder, distanciadas del carácter territorial, generadas por la transnacionalización de los mercados, de forme que se debilitó la propia esencia de la soberanía, poniendo en la encrucijada la centralidad de las formas y estructuras jurídicas y políticas típicas del Estado-nación (Faria, 1997, p. 44).

Ahora, la jerarquía de la norma producida por el ente estatal decae frente a las normas producidas por otros organismos internacionales. La prelación existente otrora sed lugar a una multiplicidad de órdenes, lo que nos hace concordar con las percuente palabras de Eros Grau, el cual afirma que “a globalização financeira conduz, no entanto, ao esgarçamento, a deterioração da capacidade estatal de por o direito (= direito posto). Os mercados financeiros globalizados passam a ser

regulados por outros sujeitos que não o Estado. O *mínimo normativo* indispensável ao seu funcionamento e estabelecido a margem dele, como *lex mercatoria* auto-regulatória” (2).

De este modo, la capacidad del orden estatal de exigir, a través del derecho, determinadas conductas a los agentes del mercado, de modo que ejerza la función de compensación en la relación capital-trabajo, es vaciada y por consecuencia también el derecho y su función social. En el contexto en que prevalece el neoliberalismo como ideología y la globalización como fenómeno histórico (10), es la economía - con pretensiones de universalidad y de “pureza” - que “[...] definitivamente calibra, baliza y pauta tanto la agenda como las decisiones políticas y jurídicas” (Nunes, 2003a, p. 147).

Así, se percibe que las normas jurídicas sustanciales, de fundamento político y que ejercían una función social en el marco del Estado intervencionista, pierden espacio debido a su incapacidad de imponerse y también de resolver conflictos entre (la mayoría de las veces) organizaciones que ahora detienen la parte de la soberanía, que antes pertenecía al Estado, de este modo emergen las normas de carácter procedimental o procesal, las cuales el papel fundamental “no es promover una regulación estructural en los mercados transnacionalizados, sino balizar la interacción y asegurar el equilibrio entre las diferentes ‘organizaciones complejas’ que actúan em ellos, mediante la coordinación de sus procesos decisorios, de sus formas de participación y de sus respectivas racionalidades normativas” (Faria, 2001, p. 150).

De este modo, se pone de manifiesto que el (nuevo) derecho se exime de cualquier pretensión de transformación de la sociedad en la que está inserto, teniendo que las normas que les son características

se limitan a crear parámetros decisorios, facilitar acuerdos y negociaciones, e imponiendo una enorme flexibilidad al orden jurídico, algo muy diverso de lo ocurrido a los modelos jurídicos que se gestaron en el Estado liberal y en el Estado social (Faria, 2001, pp. 151 e ss). Este nuevo modelo teórico pasa a ser conocido como “derecho reflexivo” (11), y es, “[...] concebido sobre la base del postulado de que la hipercomplejidad de la sociedade contemporânea impede que está sea regulada mediante los instrumentos normativos tradicionales del Estado liberal y del Estado intervencionista y por sus respectivas racionalidades *formal* y *material*” (Faria, p. 153).

Por lo tanto se evidencia el hecho de que incluso el propio sentido de la democracia se modifica dentro de ese nuevo paradigma, prevaleciendo el carácter esencialmente procedimental, destituyéndose de cualquier dimensión sustancial que implica una alteración de la realidad. De este modo, el derecho del “Estado Democrático de Derecho”, deja de ser un instrumento activo de transformación y pasa a ser un mero libro de reglamentos para las relaciones entre las organizaciones.

En este sentido, se percibe una clara y natural-esto debido a la naturaleza de los nuevos postulados-disminución y ataque a los derechos sociales y económicos, de modo que incluso reducen la fuerza normativa que les hacen exigibles, ya que son componentes de la soberanía estatal en una esfera de legitimación; y que esta soberanía ya no se concentra en el Estado, ya que es compartida, y “essa soberania compulsoriamente partilhada, sob pena de acabar ficando à margem da economia globalizada, tem obrigado o Estado-nação a rever sua política legislativa, a reformular a estrutura de seu direito positivo e a redimensionar a jurisdição de suas instituições judiciais amplas e ambiciosas

estratégias de desregulamentação, deslegalização e desconstitucionalização, implementadas paralelamente à promoção da ruptura dos monopólios públicos” (12).

Todo ese proceso que implica la formulación del derecho reflexivo, trae consigo diversas consecuencias, en parte ya demostradas, en la esfera política y bien como jurídica, pero también en la esfera social. Con los derechos de segunda dimensión siendo relegados simplemente al campo de la programaticidad (cuando mucho), encontramos cómo pasan a ser generadas las condiciones en que se crean las distinciones entre clases sociales, de un modo diferente, siendo que tenemos a partir de ahora una relación entre los incluidos y los excluidos, los que se encuentran marginados de una gama de derechos y servicios fundamentales (13).

Aquí, cabe señalar que, a pesar de que se les retiran por un lado las garantías de acceso a los servicios y derechos fundamentales, por otra, “[...]no implica, sin embargo, ninguna liberación de los deberes y de las obligaciones impuestas por el sistema jurídico, especialmente por su rama penal” (Faria, 2001, p. 204). De este modo, como medida para controlar los problemas sociales producidos por el nuevo paradigma de Estado y derecho, hay una ampliación del ámbito represivo estatal como forma de gestión (es decir, medida política) de aquellos que son marginados en la nueva dinámica de la economía mundial, de la caída del Estado de bienestar social. Y así, se pasa a discutir justamente sobre el derecho penal y la política criminal en esta nueva fase de la historia.

2.2. El derecho penal y la política criminal en la era de la globalización y la perifería del capitalismo.

Con el derrocamiento del Welfare State y con el ascenso de las políticas neoliberales de reducción

del papel del estado (14) como agente promotor de bienestar, como dicho retro, se generaron nuevas clases, los incluidos en el proceso de consumo y los excluidos, marginados sin acceso al consumo y sin acceso a la salud y educación, por ejemplo, ya que éstas no son más responsabilidad del Estado y pasan a integrar la esfera del mercado y obedecen a sus reglas.

Es de notar, pues, que el control social por la vía penal es una alternativa que sobresale como medida de gestión de los problemas sociales ocasionados por la reducción de la esfera de actuación estatal en la promoción de políticas sociales; una vez reducido ese espacio, como precepta el nuevo “recetario”, sólo queda la vía represiva para control de la masa de excluidos, pues como señalan Morais e Wermuth, “para os outrora destinatários das políticas do *Welfare State*, restam agora as celas das cada vez mais superlotadas prisões” (15).

Así, emerge y se comprueba la percepción de la intrínseca relación entre el nuevo orden impuesto a los Estados-nación por la lógica de la globalización neoliberal y, por lo tanto, la reformulación de la teoría y de los fundamentos del propio Estado contemporáneo y ampliación del aparato represivo estatal. Válido señalar que no es de extrañar que cada teoría sobre el Estado esté relacionada con una teoría del derecho penal y de la pena, de modo que se comprenda el hecho de que el derecho penal represente la materialización de una política penal, siendo esta entendida como dimensión de la propia política del Estado (Zaffaroni, 1998).

De esta forma, hay una convergencia de parte de las construcciones acerca de las políticas penales desarrolladas a partir del marco instituido por el nuevo “paradigma” de la globalización neoliberal, de modo que, partiendo del dogma (absoluto) del equilibrio del mercado y de la acción racional de los

individuos, se pasa a revalidar el discurso del retribucionismo -que hace un retorno, en alguna medida, a los modelos kantianos o hegelianos- de manera que hay una tendencia a la irracionalidad del ejercicio del poder punitivo, impuesta por la lógica de mercado (Zaffaroni, 1999) que pasa a sustituir las decisiones políticas que deberían ser hechas por la esfera de representación política del Estado tomando como parámetro lo establecido por el orden constitucional.

Es de notar que a partir de la absolutización del dogma “mercadológico” se tiende a una “autorreferencialidad” de manera que se reduce la necesidad de legitimación del ejercicio del poder punitivo, siendo éste ejercido de manera arbitraria e incontrolable, no habiendo posibilidad de si discrepar de Zaffaroni al afirmar que “cuanto más irracional es el ejercicio del poder, menor es el nivel de racionalidad discursiva con que se pretende legitimarlo” (Morais, Wermuth, 2013, p. 79).

Y es dentro de ese marco de reducción de la capacidad de respuesta política estatal para los problemas emergidos de la desubstancialización del derecho, que encontramos espacio para la ampliación de discursos de “tolerancia cero” (16) y ampliación de la creación de leyes penales que, al fin y al cabo, buscan, exclusivamente, controlar la masa de excluidos y marginados, y principalmente, encubrir la violencia estructural (17) representada por el desajuste del Estado providencia.

Es de relieve, a esta altura, presentar el hecho de que con la reducción de la red de protección estatal, configurada por las políticas sociales, se denota también una grave reducción en el sentido de las garantías individuales y derechos de libertad, característicos de lo que se denomina primera generación de derechos fundamentales. Mister esta observación, especialmente, en el marco de la

realidad marginal latinoamericana, en la que efectivamente las políticas sociales no se han viabilizado plenamente, y por consiguiente, hay necesaria vinculación entre Estado de Derecho y Estado de bienestar social, ya que, como afirma el eminente Paulo Bonavides, “garantias sociais são, no melhor sentido, garantias individuais, garantias do indivíduo em sua projeção moral de ente representativo do gênero humano, compêndio da personalidade, onde se congregam os componentes éticos superiores mediante os quais a razão qualifica o homem nos distritos da liberdade, traçando-lhe uma circunferência de livre-arbítrio que é o espaço de sua vivência existencial” (18).

De este modo, se evidencia que con el bloqueo a los derechos fundamentales sociales, a través de la supresión de acciones estatales positivas, hay un frondoso ataque a los propios derechos de primera generación, consubstanciando la idea de una hipertrofia de la esfera penal. De este modo pasaremos a discutir, aunque brevemente, las alternativas y posibilidades de control de la irracionalidad de la “nueva” política penal de la globalización neoliberal.

3. Derecho, política y orden constitucional: a la búsqueda de la democracia perdida y el control del derecho penal.

Después de dos guerras mundiales y las diversas atrocidades cometidas por los regímenes autoritarios, por la “solución final” dada por el régimen nazi que tuvo el sello de gran parte de la población alemana, el mundo se vio con la necesidad de rediscutir los caminos a seguir y cómo hacer esto; la idea de Derecho y de la propia Democracia, fueron colocadas en el “banco de los acusados”. Es así como surge en el mundo el movimiento acerca de la construcción de

Constituciones normativas, con núcleo rígido de derechos y garantías fundamentales, que viabilizar la dignidad de la persona humana.

Siguiendo el movimiento ocurrido en Europa, tenemos en Brasil algo semejante, pero que necesita ser interpretado conforme a las peculiaridades de nuestra realidad. Tenemos una historia marcada por el autoritarismo, el cual podemos decir que nos fue legado por el largo proceso de colonización y que dejó marcas en la formación del propio Estado brasileño. Es después de otro largo período de régimen autoritario que surge el Texto Constituyente de 1988 que recibe el cambio ocurrido en el continente europeo, incorporando la idea de fuerza normativa de su texto, un núcleo vasto de derechos fundamentales (19) y instituye el Estado Democrático de Derecho.

Es significativo que el texto constitucional haya traído en su art. 1º, que Brasil sea un Estado Democrático de Derecho, pues importa en un cambio de paradigma, o sea, es una nueva forma de pensar el Derecho y propio Estado, pues como enuncian Streck y Bolzán “Estado Democrático de Direito tem um conteúdo transformador da realidade” (Streck, Moraes, 2014, p. 98), de modo que desea “ultrapassar não só a formulação do Estado Liberal de Direito, como também a do Estado Social de Direito – vinculado ao *Welfare state* neocapitalista –, impondo à ordem jurídica e à atividade estatal um conteúdo utópico de transformação da realidade. Dito de outro modo, o Estado Democrático é *plus* normativo em relação às formulações anteriores” (20).

En el intento de mejor configurar Estado Democrático de Derecho, se puede afirmar, aún con Streck y Bolzan, como principios del Estado Democrático de Derecho: la vinculación a una Constitución, organización democrática de la

sociedad, sistema de derechos fundamentales individuales y colectivos, Justicia Social igualdad, separación de las funciones del Estado, legalidad, seguridad y seguridad jurídicas ((Streck, Morais, 2014, pp. 99 e ss).

De los principios enunciados podemos afirmar que el Estado Democrático de Derecho es sobre todo como un Estado Constitucional, por cuanto encuentra como base una Constitución normativa que sirve además de garantía jurídica, como fuente de legitimación de la acción política estatal, apuntando directivas también para la propia sociedad como forma de garantizar la transformación de la realidad. La vinculación a la Constitución, a su vez, importa en el respeto a la organización democrática de la sociedad como cara de la libertad para garantizar la manifestación de los intereses político-sociales.

Siendo así, podemos entender que a partir del cambio de paradigma el Derecho, el Estado y la Política necesitan una refundación, incluso como instrumento de garantía de su legitimidad. En el Estado Democrático, adecuado a la realidad del capitalismo marginal brasileño, se necesita respetar el núcleo fundamental del texto fundante del Estado, así como guiar las decisiones políticas estatales en el sentido de transformar la realidad en el que está inserto (permaneciendo, por lo tanto, vinculado a la realidad un contenido utópico, pero que no se desliga de la materialidad de la existencia, del mundo) posibilitando, así, alcanzarse, aunque precariamente, los objetivos establecidos en el texto constitucional (21) para la república brasileña.

De tal modo, al pensar sobre el Estado Democrático de Derecho estamos hablando de un Estado Constitucional en el que el fundamento para el actuar del propio Estado se encuentra en su conformidad con el texto constitucional o como

bien nos aclara Bercovici, se impone la exigencia “Passa-se a se exigir a fundamentação substantiva para os atos dos poderes públicos. Tradicionalmente, essa fundamentação material é dada essencialmente pelos direitos fundamentais” (22).

Siendo así, a partir de esa concepción, encontramos el entrelazamiento entre el actuar del Estado, como decisiones políticas y su necesaria adecuación a la Constitución, la cual no puede ser entendida en su mera dimensión formal, sino encontrando su sentido en la realidad misma a la que tiene como objetivo girar.

Por lo que se aclara acerca del Derecho y de la Política a partir de la construcción pretendida por el orden constitucional (y la tradición en la que se inserta) inaugurada en 1988, se evidencia que no hay una mera tensión, sino una verdadera contraposición entre ella - la Constitución y el orden por ella inaugurada - inconciliable con lo que pretende el nuevo orden económico mundial a través del proceso de globalización neoliberal.

El proyecto democrático que se elabora en nuestra Carta Política exige una acción efectiva para asegurar el acceso a los derechos sociales y económicos, a fin de garantizar la dignidad de la persona humana, en la medida en que amplía el papel del Estado y del Derecho con el mismo el objetivo de protección de los menos favorecidos, en otras palabras, pretende garantizar la ecuanimización entre los incluidos y los excluidos. Para aclarar esta perspectiva brevemente, son oportunas las palabras de André Copetti, en el sentido de que en el marco del Estado Democrático de Derecho de la Constitución Federal, “[...]começa a se desenhar uma proposta de um Estado liberal mínimo e de um Estado social máximo, o que implica um Estado e um Direito mínimo na esfera

penal e, por outro lado, um Estado e um Direito máximo na esfera social” (23).

En ese marco, la política penal de la globalización neoliberal-entendida como una dimensión de la propia política de este nuevo modelo- se contrapone con lo que establece el orden jurídico fundado en nuestra Ley Mayor. Si aquella tiende a una ampliación de la esfera penal, ésta pretende lo opuesto. Es de notar, pues, que esa se sostiene en el dogma del equilibrio del mercado y su mantenimiento, especialmente, a través del control social por el camino de la represión.

Por otro lado, en contraposición a los principios metafísicos que fundamentan ese nuevo orden, el proyecto constitucional es sobre todo un proyecto existencial, de modo que el derecho penal (entendido, resalte, como materialización de una política) adecuado a la Constitución significa que servirá como “[...] instrumento que dê condição de possibilidade para o ‘desvelar’ e que permita o ‘encontro’ d(n)o mundo em que há a coexistência entre os indivíduos. Em verdade, o pensamento penal deve ter como eixo central o próprio homem e não se achar autossuficiente em seus próprios termos, tornando homem meio” (24).

Por lo expuesto retro se percibe una tendencia al uso arbitrario del poder punitivo, especialmente, en la tendencia neoliberal en el sentido de utilizar la represión como medida de control de las masas. Es de notar que en el ámbito penal, pasamos a vincularnos a una perspectiva agnóstica de la pena. El presupuesto de esta tesis es de entender la pena como concepto político de modo que se hace posible reducir el nivel de arbitrariedad y controlar la expansión del fenómeno punitivo, especialmente a partir de la idea de un dirigismo constitucional a la política (25).

En esta estera, la Constitución y, especialmente, su núcleo principiológico servirá como parámetro de control de los arbitrios que tienden a existir en el ejercicio del poder punitivo. De este modo, se evidencia que el control de constitucionalidad, especialmente a partir de los principios constitucionales, se transforman en una medida de control de racionalidad de la política penal.

3.1. Principios constitucionales y la racionalización del derecho penal en la globalización.

Con los acontecimientos históricos del siglo XX y la emersión de un lado sombrío de la humanidad, pasó a significar no sólo una modificación en la forma como se entiende la relación entre el derecho y la política, sino que propició un sensible cambio en la propia teoría del derecho, alejándose de posicionamientos positivistas que pretendían entender el derecho como un sistema de reglas, e incorporando la noción de principios que pasan a ser el corazón de las Constituciones modernas.

Es sobre todo importante resaltar que no se deben confundir los principios constitucionales con los gastos generales del derecho. A toda evidencia, estos se construyen a partir de otro “vector de racionalidad”, es decir, la idea de causalidad la cual es incorporada en mayor o menor medida por los diversos positivimos (fático, normativista o axiológico) atribuyendo un cierto carácter matemático para tal concepto (Oliveira, 2008; Abboud, Carnio, Oliveira, 2015, pp. 305 e ss).

Diametralmente a los principios generales del derecho, los principios constitucionales, apartándose de las abstracciones de los modelos guiados por la causalidad, dan al derecho una condición de posibilidad en una dimensión existencial, pues, “a superação do modelo de regras implica uma profunda alteração no direito, porque, por meio dos princípios, passa a canalizar para o

âmbito das Constituições o elemento do mundo prático” (26). En este sentido es imperativo decir que los principios constitucionales “[...]se distinguem decisivamente dos ‘princípios gerais do direito’ que o positivismo normativista-sistemático via como axiomas jurídicos-rationais do seu sistema jurídico, pois são agora princípios normativamente materiais fundamentantes da própria juridicidade, expressões normativas de ‘o direito’ em que o sistema jurídico cobra o seu *sentido* e não apenas a sua *racionalidade*” (27).

Siendo así es necesario decir que para los principios constitucionales no basta la mera conformación racional (formalmente considerada) siendo ellos normativos y extrayendo su normatividad de la convivencia pública intersubjetiva de la cual surgen sus vínculos los cuales existen a partir de la moralidad política de la comunidad (Streck, 2014b, p. 67), por lo tanto, exigen más allá de la racionalidad, una adecuación del sentido, o sea, del ser del propio sistema jurídico. Así, no de otra manera es que los contemporáneos principios constitucionales “possuem um profundo enraizamento ontológico (no sentido da fenomenologia hermenêutica), porque essa perspectiva ontológica está voltada para o homem, para o modo de esse homem ser-no-mundo, na facticidade” (28).

Así pues, el derecho penal debe buscar su fundamento en su conformidad con los principios constitucionales para ser plenamente un instrumento de libertad (y no de opresión), permitiendo que el hombre sea libre en su modo de ser más autêntico, siendo aquellos — los principios — condicionadores a la violencia del ejercicio del poder, importando, también en el desvelamiento de esa violencia. De este modo, la adecuación a los principios constitucionales significa reconducir al

centro del sistema el hombre a partir de una determinada interpretación antropológica.

Para esa empresa, nuestra Carta Política trae un núcleo principiológico orientado a la contracción del ejercicio del poder punitivo, preocupándose, por lo tanto, al “cómo castigar en lugar de presentar algún discurso de justificación para la pena autorrefente. Para ello, además de traer explícitamente algunos principios (los que son comúnmente discutidos por la doctrina), trae también principios implícitos, pero que no tienen menor valor, muy al contrario, tienen una importancia igual a los explícitos, ya que traducen la propia esencia del Estado Democrático de Derecho. En esa medida los principios constitucionales sirven como medida de racionalización a la irracionalidad de la hipertrofia del sistema penal como pretende el modelo propuesto (e impuesto) por la globalización neoliberal. Esta se desvincula de un proyecto en relación al propio hombre, una vez que el hombre se vuelve medio y no fin, de modo que se contrapone completamente a lo que pretende el texto constitucional, el cual se elabora a partir de una realidad, a partir de una realidad, las peculiaridades y es así que se construye un sentido fundamentado en un proyecto de existencia para los ciudadanos. Entre la Constitución y los preceptos metafísicos de una irracionalidad desconexa de cualquier hilo con lo real, la alternativa a ser escogida no es otra, sino el proyecto de nuestra Ley Mayor.

4. Consideraciones finales: el canto de las sirenas y la enseñanza de Ulises.

La Grecia, para muchos la cuna de la civilización occidental, nos legó pensadores como Platón y Aristóteles, pero también nos dejó tragedias y lecturas mitológicas, a ejemplo de la historia de

Ulises (o Odiseo), uno de los héroes de la Guerra de Troya, conforme a la *Ilíada* de Homero. En la vuelta a su reino, la isla griega de Ítaca, aún según narrativa de Homero, ahora en Odissea, pasó por una región conocida por los numerosos naufragios causados por sirenas, criaturas que adornaban a los marineros con su canto suave, guiándolos en hacia las rocas para luego devorarlos. Sabiendo eso, Ulises ordenó a sus hombres que taparan los oídos con cera y que todos, incluso él, fueran atados al mástil del barco, de modo que hipnosis cualquiera los pudiese liberar. Así ocurrió y pasaron ilesos por el canto de las sirenas.

Lo que encontramos hoy, se asemeja al canto de las sirenas de la mitología griega. Sin embargo, más allá de la historia, en nuestro caso, nos enfrentamos con una irremediable tragedia diaria que ofusca cualquier horizonte que pueda significar una salida hacia nuestro caos.

El cambio desencadenado por la globalización neoliberal y que culmina en la retirada del carácter transformador de la realidad del Estado Democrático de Derecho, aniquilando la dimensión sustancial de la Constitución, además de la negación de las propias comprobaciones empíricas que surgen en el “enfrentamiento” entre Proyecto (constitucional) y el que lo rodea, sirve para encubrir un largo y masacrante proceso de violencia contra una capa del tejido social que permanece subyugado y excluido de la protección que incumbe al Estado ya la propia sociedad.

Además de las consecuencias indudables ya presentadas, es preciso que se destaque el agravamiento de la situación latinoamericana, que se vuelve, una vez más, un punto de explotación al servicio de los intereses de los grandes conglomerados internacionales y una gran prisión a cielo abierto. Los que no están presos dentro de las

rejas de una prisión, están presos, en su mayoría, en su propia condición existencial desprovista de dignidad, de garantías y de derechos, y aún presos dentro de las propias casas debido al aumento innegable de la violencia y ante una completa incapacidad de resolución de tal problema por parte del Estado.

En ese escenario, el “canto de las sirenas” nos propone a cada instante una alternativa autoritaria, de reducción de garantías individuales y una ampliación de los tentáculos represivos del poder estatal, aún al servicio de los intereses que no son los nuestros. Este discurso es producido justamente por aquellos que son responsables de esa situación. Es necesario que se coloque claramente que los problemas sociales, especialmente en la realidad brasileña, no pueden ser solucionados sin combatir sus causas, y no sus consecuencias, especialmente tratando la política criminal como la única salida. De hecho, la salida es política, sin embargo, una política social.

Es sobre el discurso, vacío, de la “crisis” que se sostienen las medidas autoritarias y especialmente, la aniquilación de gran parte de la Constitución; en realidad, la crisis, como se presume, es algo contingente y pasajero, sin embargo, la “nuestra” crisis, es estructural, no tiene nada de pasajera, es mucho más un proyecto de eterna sumisión.

Esto puesto, más que el imaginario autoritario, necesitamos aprender con Ulises; incluso ante un hermoso canto, necesitamos atarnos al mástil de nuestro barco bajo riesgo de naufragar junto con él, y sin lugar a dudas ese mástil es la Constitución y el proyecto por ella dirigido. En su amplitud, y especialmente, en lo que se refiere a un direccionamiento de la política, necesitamos reencontrarnos como nación en la convergencia a lo que establece nuestra Ley Mayor, de modo que a

través de la reconstrucción de los lazos políticos y jurídicos en torno al texto constitucional, podamos reestablecer la fuerza normativa de este y posibilitar que la Constitución vuelva a constituir.

Notas.

(1) Es justamente a partir de los años 30 que empiezan a materializarse políticas enfocadas para la estructuración de lo que pasó a ser conocido como el Welfare State, o sea, el Estado de bien-estar social que coincide justamente con el período de aplicación del proyecto de Lord Keynes.

(2) “Estas economías necesitan ser equilibradas y pueden ser equilibradas, lo que implica que el estado asuma funciones complejas en el ámbito de la promoción del desarrollo económico, la lucha contra el desempleo y la promoción del pleno empleo, la redistribución de la renta y la seguridad social” (traducción de los autores) (Nunes, p. 30).

(3) “Los fieles al ideario liberal del *laissez-faire*, de la mano invisible y de la ley de Say, defienden que las economías capitalistas tienden espontáneamente para el equilibrio de pleno empleo en todos los mercados, por lo que no necesitan ser equilibradas, siendo innecesarias las políticas anti-cíclicas y siendo innecesarias e inconsecuentes las políticas de lucha contra el desempleo, que no logran eliminarlo y generan inflación” (traducción de los autores) (Nunes, 2003a, p. 33).

(4) “Se traduce esencialmente en la creación de un mercado mundial unificado gracias a los desarrollos operados en los sistemas de transporte [...] y en las tecnologías de la información, que permiten controlar desde el centro una estructura productiva dispersada por varias regiones del mundo y permiten obtener información y actuar en base a ella, en tiempo real, en cualquier parte del mundo, desde cualquier punto del globo” (traducción de los autores) (Nunes, 2003a, p. 81).

(5) “El Estado es reorganizado y dinamizado de conformidad con las injunciones y las posibilidades de la dinámica de los procesos de concentración y centralización, comprendiendo el desarrollo desigual, contradictorio y combinado, operando a escala mundial” (traducción de los autores) (Ianni, 1998, p. 30).

(6) “Cuando se sacuden las bases sociales y mentales de referencia de unos y otros, todos son desafiados a repensar sus prácticas y sus ideales, comprendiendo sus convicciones y sus ilusiones. Al mismo tiempo que se sacuden las formas de sociabilidad que parecían establecidas y el juego de las fuerzas sociales que parecía ecuacionado, se sacuden las interpretaciones y los imaginarios que parecían sedimentados” (traducción de los autores) (Grau, 2008, p. 27).

(7) “El desarrollo capitalista reclama previsión y calculabilidad y la racionalidad del mercado corresponde a ese derecho, como forma de dominio racional viabilizador de la circulación mercantil” (traducción de los autores) (Grau, 2008, p. 120).

(8) “Marcado por el advenimiento del fenómeno de las crisis en los procesos de mercado, el Estado, asumiendo la función de administrarlas, el Estado, asumiendo la función de administrarlas, echa mano del derecho como instrumento orientado a su preservación. La actuación del Estado, en este sentido, es emprendida bajo múltiples modalidades y facetas” (traducción de los autores) (Grau, 2008, p. 124).

(9) “La globalización financiera conduce, sin embargo, al agotamiento, el deterioro de la capacidad estatal de por el derecho (= derecho puesto). Los mercados financieros globalizados pasan a ser regulados por otros sujetos distintos del Estado. El mínimo normativo indispensable para su funcionamiento y establecido el margen de él, como *lex mercatoria* autorreguladora” (traducción de los autores) (Grau, 2008, pp. 274-275).

(10) Acerca de la distinción, cf. Grau, 2008, e Nunes, 2003a.

(11) Para um enfoque más aprofundado cerca la temática de la teoría de los sistemas la cual fundamenta tal perspectiva de análisis cf. Teubner, 1983. Y todavía acerca de la imbricación deseada por Teubner entre el pensamiento de Luhmann y Habermas cf. Neves, 2012.

(12) “Esta soberanía obligatoriamente compartida, so pena de acabar quedando al margen de la economía globalizada, ha obligado al Estado-nación a revisar su política legislativa, a reformular la estructura de su derecho positivo ya redimensionar la jurisdicción de sus instituciones judiciales amplias y ambiciosas estrategias de desregulación, deslegalización y desconstitucionalización, implementadas paralelamente a la promoción de la ruptura de los monopolios públicos” (traducción de los autores) (Faria J.E., 1997, p. 47).

(13) Faria J.E., 2001, pp. 202 e ss. Ainda sobre incluídos e excluídos, cf. Morais J.L.B., Wermuth M.A.D., 2013, pp. 164 e ss.

(14) Es pertinente, la representación hecho por Loïc Wacquant en ensayo en el que expone su análisis cerca de la ascensión del Estado penal en la América: “Ainsi se dessine la figure d'une formation politique d'un type nouveau, sorte d'«État centaure» doté d'une tête libérale montée sur un corps autoritariste, qui applique la doctrine du « laissez-faire et laissez-passer » en amont des inégalités sociales, au niveau de leurs causes, mais qui se révèle brutalement paternaliste et punitif en aval dès lors qu'il s'agit d'en assumer les conséquences” (Wacquant, 1998, p. 7).

(15) “Para los otrora destinatarios de las políticas del Welfare State, quedan ahora las celdas de las cada vez más superpobladas prisiones” (traducción de los autores) (Morais J.L.B., Wermuth, 2013, p. 168).

(16) En el sentido de que las políticas de “tolerancia cero” se constroem con la ascensión del “Estado neoliberal” son percucientes las conclusiones de Wacquant (1998). Todavía cerca de una exposición y profunda crítica a la esas políticas cf. Santos Júnior, 2016, pp. 211 e ss.

(17) Sobre una exposición cerca de la violència estructural, o sea, a supressão de direitos sociais, cf. Santos Júnior, 2016, pp. 97 e ss.

(18) “Las garantías sociales son, en el mejor sentido, garantías individuales, garantías del individuo en su proyección moral de ente representativo del género humano, compendio de la personalidad, donde se congregan los componentes éticos superiores mediante los cuales la razón califica al hombre en los distritos de la libertad, trazando es una circunferencia de libre albedrío que es el espacio de su vivencia existencial” (Bonavides, 2015, p. 677).

(19) Incluso un rol extenso de derechos fundamentales sociales. En el caso de que se produzca un cambio en la calidad de vida de la población, se debe tener en cuenta que, dignidad de la persona humana. En estos términos, se torna inevitable la constatación que la Constitución de 1988 se caracteriza por lo que se conoció como Constitución Dirigente. Esta tesis tiene Hatcher ante la idea de alemán Peter Lerche, pero que se había extendido en suelo brasileño a partir del trabajo del eminente constitucionalista portugués José Joaquim Gomes Canotilho, la búsqueda de la recepción, aunque los cambios operativos que se ajusten a la realidad brasileña en las obras de juristas de escol como Lênio Streck

e Gilberto Bercovici. Para más sobre la temática, cf. Streck, 2014a; Bercovici, 1999; Bercovici, 2011.

(20) “Superar no sólo la formulación del Estado Liberal de Derecho, sino también la del Estado Social de Derecho, vinculado al Welfare state neocapitalista, imponiendo al orden jurídico ya la actividad estatal un contenido utópico de transformación de la realidad. Dicho de otro modo, el Estado Democrático es más normativo en relación a las formulaciones anteriores”(traducción de los autores) (*Ibidem*, p. 100).

(21) Constituição Federal de 1988: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.

(22) “Se pasa a exigir la fundamentación sustantiva para los actos de los poderes públicos. Tradicionalmente, esta fundamentación material se da esencialmente por los derechos fundamentales” (traducción de los autores) (Bercovici, 1999, p. 38).

(23) “Se comienza a dibujar una propuesta de un Estado liberal mínimo y de un Estado social máximo, lo que implica un Estado y un Derecho mínimo en la esfera penal y, por otro lado, un Estado y un Derecho máximo en la esfera social” (traducción de los autores) (Copetti, 2000, p. 83).

(24) “Instrumento que dé condición de posibilidad para el 'desvelar' y que permita el 'encuentro' d (n) el mundo en que hay la coexistencia entre los individuos. En verdad, el pensamiento penal debe tener como eje central al propio hombre y no hallarse autosuficiente en sus propios términos, haciendo hombre medio” (Oliveira Neto, Rosado da Escóssia, 2018, p. 598).

(25) Sobre esta materia de la teoría agnóstica, es de notar la importante contribución del eminente Tobias Barreto que recoloca la pena en el ámbito distante de los “universos metafísicos” pretendidos por la mayoría de los discursos justificadores, y la trae a lo “humano”. Profundizando sobre cf. Carvalho, 2013; Zaffaroni, 2010; Barreto, 1892.

(26) “La superación del modelo de reglas implica una profunda alteración en el derecho, porque, por medio de los principios, pasa a canalizar hacia el ámbito de las Constituciones el elemento del mundo práctico” (traducción de los autores) (Streck, 2014b, p. 288).

(27) “Se distinguen decisivamente de los 'principios generales del derecho' que el positivismo normativista-sistemático viaja como axiomas jurídicos-rationales de su sistema jurídico, pues son ahora principios normativamente materiales fundamentantes de la propia juridicidad, expresiones normativas de 'el derecho' en que el sistema jurídico cobra su sentido y no sólo su racionalidad” (traducción de los autores) (Oliveira, 2015, p. 315). Grifos nossos.

(28) “Que tienen un profundo enraizamiento ontológico (en el sentido de la fenomenología hermenéutica), porque esa perspectiva ontológica está orientada hacia el hombre, para el modo de ese hombre ser en el mundo, en la facticidad” (traducción de los autores); *Ibidem*, p. 234.

Bibliografía.

- Barreto T., *Estudos de Direito*, Laemmert, Rio de Janeiro 1892. Disponible en:

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/224199>. Acesso em: 20 dez. 2016.

- Bauman Z., *Modernidade líquida*, Zahar, Rio de Janeiro, 2001.
- Bercovici G., *La Constitution dirigeante et la crise de la théorie de la Constitution*,. Buletin Stiintific - Scientific Bulletin, Romania, v. 20, 2011, pp.1-33, 2011.
- Bercovici G., “A problemática da constituição dirigente: algumas considerações sobre o caso brasileiro”, *Revista de Informação Legislativa*, vol. 36, n. 142, 1999, pp. 35-51.
- Bonavides P., *Curso de Direito Constitucional*, 30^{ed.}, Malheiros Editores, São Paulo, 2015.
- Carvalho S., *Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro: fundamentos e aplicação judicial*, Saraiva, São Paulo, 2013.
- Copetti A., *Direito penal e o estado democrático de direito*, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2000.
- Faria J.E., *El derecho en la economía globalizada*, Trotta, Madrid, 2001.
- Faria J.E., *Direitos humanos e globalização econômica: notas para uma discussão*, Estudos Avançados, São Paulo, vol. 11, n. 30, 1997, pp. 43-53.
- Grau E.R., *O direito posto e o direito pressuposto*, Malheiros Editores, São Paulo, 2008.
- Harvey D., *Neoliberalismo: História e Implicações*, Loyola, São Paulo, 2008.
- Ianni O., *Globalização e Neoliberalismo*, São Paulo em perspectiva, São Paulo, vol. 12, n. 2, 1998, pp.27-32.
- Morais J.L.B., Wermuth M.A.D., *A Crise do Welfare State e a Hipertrofia do Estado Penal*, Sequência: Estudos Jurídicos e Políticos, [s.l.], vol. 34, n. 66, 22 jul. 2013, pp.161-186.
- Neves M., *Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil*, 3^{ed.}, Wmf Martins Fontes, São Paulo, 2012.
- Nunes A.J.A., “Neoliberalismo, Capitalismo e Democracia”, *Boletim de Ciências Econômicas*, Coimbra, v. 46, 2003a, pp. 9-66.
- Nunes A.J.A., *Neoliberalismo e Direitos Humanos*, Editorial Caminho, Lisboa, 2003b.
- Oliveira Neto J.P., Rosado da Escóssia C.A., “Fundamentos constitucionais para um direito penal democrático: limites ao poder de punir do estado na constituição brasileira”, *RJLB – Revista jurídica luso-brasileira*, vol. 4, 2018, pp. 575-607.
- Oliveira R.T., *Decisão judicial e o conceito de princípio: A hermenêutica e a (in)determinação do Direito*, Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2008.

- Santos Júnior R.T., *A guerra ao crime e os crimes da guerra*, Empório do Direito, Florianópolis, 2016.
- Streck L.L., *Jurisdição constitucional e decisão jurídica*, 4^ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2014.
- Streck L.L., *Verdade e consenso: Constituição, hermenêutica e teorias discursivas*, 5^ª ed., Saraiva, São Paulo, 2014b.
- Streck L.L., Moraes J.L.B., *Ciência Política e Teoria do Estado*, 8^ª ed., Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2014.
- Rosa A.M., “Discurso neoliberal e Estado democrático de direito”, *Ciências Sociais Aplicadas em Revista*, Marechal Cândido Rondon, vol. 8, n. 15, 2008, pp. 27-40.
- Teubner G., “Substantive and reflexive elements in modern law”, *Law & Society Review*, vol. 17, n. 2, 1983, pp. 239-285.
- Wacquant L., «L'ascension de l'État pénal en Amérique», *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 124, Septembre 1998, pp. 7-26.
- Zaffaroni E.R., *Em busca das penas perdidas: A perda de legitimidade do sistema penal*, 5^ª ed., Editora Revan, Rio de Janeiro, 2010.
- Zaffaroni E.R., “La Globalización y las Actuales Orientaciones de la Política Criminal”, *Dereito e Cidadania*, Praia - Cabo Verde, vol. 3, n. 8, 1999, pp.71-96.
- Zaffaroni E.R., *Tratado de Derecho Penal. Parte General*, Tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1998.

Femminicidio invisibile: un'analisi delle statistiche di Rio de Janeiro del 2016

Féminicide invisible : une analyse des chiffres de la délinquance de Rio de Janeiro en 2016

Invisible femicide: an analysis of Rio de Janeiro statistics of 2016

*Ary Jorge Aguiar Nogueira**

Riassunto

L'articolo analizza le statistiche ufficiali sui casi di violenza di genere, con particolare riferimento al femminicidio (oppure femicidio), denunciati a Rio de Janeiro (Brasile) nel 2016. E' stata utilizzata una metodologia di ricerca integrata qualitativa e quantitativa con l'obiettivo di riflettere sul divario esistente tra le statistiche ufficiali e il numero effettivo di femminicidi commessi, divario causato dall'elevato numero oscuro di questo tipo di violenza. La ricerca trova il suo fondamento nel fatto che il Brasile occupa il quinto posto nella classifica mondiale di questo tipo di violenza contro le donne e per questo si rendono indispensabili ulteriori approfondimenti scientifici sull'argomento. La rilevanza della ricerca risiede nella necessità di diagnosticare correttamente il problema al fine di promuovere politiche pubbliche adeguate ed efficaci per contrastare questo tipo di violenza.

Résumé

L'article analyse les chiffres de la délinquance sur les violences faites aux femmes, en particulier le féminicide, commises à Rio de Janeiro (Brésil) en 2016. La recherche s'est appuyée sur une méthode intégrée qualitative et quantitative avec l'objectif de réfléchir sur la disparité entre les statistiques officielles et le nombre actuel de féminicides, attribuable au chiffre noir très élevé.

La recherche est justifiée par le fait que le Brésil occupe la cinquième place au classement mondial de ce type de violence faite aux femmes, c'est pourquoi il est essentiel de multiplier les études académiques sur le sujet. L'intérêt de la recherche réside dans la nécessité de diagnostiquer correctement le problème afin d'élaborer des politiques publiques adéquates et efficaces pour combattre cette violence.

Abstract

The article discusses the differences observed in official statistics on gender violence (Feminicide or femicide) in Rio de Janeiro, Brazil, in 2016. The methodology used is the study of cases, with the combination of qualitative and quantitative methods. The main objective is to highlight the disparity between official statistics and the current number of femicides. The main hypothesis of the research is that there is a great divergence between the official statistics of cases of femicide in the State of Rio de Janeiro and that this can be explained by the high index of invisibility (hidden figure) of this type of violence. The research is justified by the fact that Brazil occupies the fifth place in the world ranking of this type of violence against women, which is why it is essential to multiply academic studies on the subject. The relevance of the research lies in the need to correctly diagnose the problem for the formulation of adequate and effective public policies in the face of this type of violence.

Key words: femminicidio; numero oscuro; Rio de Janeiro; politiche pubbliche.

* Ricercatore presso il Master in Diritto, Università Federale dello Stato di Rio de Janeiro (UNIRIO). Socio dell'Associazione brasiliana di scienze politiche (ABCP) e dell'Associazione brasiliana delle relazioni internazionali (ABRI).

1. Introduzione.

Questo lavoro ha come oggetto di ricerca l'analisi delle statistiche sulle violenze fatali contro le donne (femminicidio oppure femicidio) denunciate nello Stato di Rio de Janeiro (Brasile) nel 2016, in particolare le differenze riscontrate tra le principali basi di dati ufficiali, ovvero quelle del Tribunale di Stato di Rio de Janeiro e dell'Istituto di Pubblica Sicurezza, confrontate con il Sistema di Informazione sulla Mortalità (SIM) del Ministero della Salute.

La modifica dell'articolo 121 del codice penale brasiliano, introdotto dalla legge n. 13.104 del 2015, ha emendato i paragrafi 2 e 7 trasformando il femminicidio in una qualificazione dell'omicidio ed inasprendone le pene. Così, la questione della definizione del femminicidio (oppure femicidio), dal punto di vista legale, può dirsi risolta in Brasile, tenendo presente che la definizione degli omicidi di donne è uno dei dibattiti emergenti nei movimenti e nella letteratura femminista (Segato et al., 2006, p. 6).

La ormai classica definizione di femicidio (Caputi, Russell, 1990, p.15) assume toni forti:

“Il femicidio rappresenta la fine di un continuum di orrori contro le femmine e comprende una vasta gamma di abusi verbali e fisici, come lo stupro, la tortura, la schiavitù sessuale (in particolare la prostituzione), abusi sessuali sui minori, percosse, molestie sessuali (per telefono, per le strade, in ufficio e in classe), la mutilazione genitale (clitoridectomia, escissione, infibulazione), interventi ginecologici inutili, eterosessualità forzata, sterilizzazione forzata, maternità forzata (criminalizzando contraccezione e aborto), la psicoturgia, la negazione del cibo in alcune culture, chirurgia plastica e altre mutilazioni in nome della bellezza. Ogni volta che queste forme di

terrorismo provocano la morte si trasformano in femicidi”.

Un'altra definizione qualifica questo tipo di crimine come un crimine di odio alla stregua dei crimini razzisti e omofobi. A questo proposito, i crimini che maturano in ambienti ancora legati alla cultura patriarcale assumono una doppia funzione: la conservazione e la riproduzione (Segato et al., 2006, p. 4).

Per raggiungere l'obiettivo principale della ricerca, ovvero quello di mostrare scientificamente la disparità esistente tra le statistiche ufficiali e la realtà, abbiamo optato per un concetto più sintetico di femminicidio, riportato nelle linee guida nazionali (brasiliane), al fine di interpretare secondo una prospettiva di genere le morti violente delle donne (femminicidio). Quest'ultimo è un termine usato per riferirsi alle violenze perpetrate sulle donne a causa di questioni legate al genere (Pasinato, 2016, p. 20).

L'ipotesi principale della ricerca è che esista una grande discrepanza tra le varie statistiche ufficiali sui casi di femminicidio denunciati nello Stato di Rio de Janeiro, discrepanza che potrebbe essere spiegata attraverso l'elevato indice di invisibilità (numero oscuro) di tale violenza (Campos, Carvalho, 2011, p. 158). La ricerca è motivata dal fatto che il Brasile occupa il quinto posto nella classifica mondiale di questo tipo di violenza contro le donne¹ e ciò rende essenziale l'effettuazione di sempre nuovi studi scientifici sul tema.

2. Metodologia.

L'articolo analizza la discrepanza tra le statistiche ufficiali per quanto riguarda i casi di femminicidio che si sono verificati nello Stato di Rio de Janeiro nel 2016. Al fine di dimostrare l'ipotesi di lavoro, la ricerca verte sull'analisi di casi condotta attraverso

una metodologia integrata qualitativa e quantitativa. Lo studio della letteratura è consistito nella consultazione di libri e periodici scientifici sul tema della violenza di genere e in particolare sul femminicidio. I dati consultati di tipo quantitativo sono stati ottenuti dalla Corte di Giustizia dello Stato di Rio de Janeiro, dall'Istituto di Pubblica Sicurezza e dal Sistema delle informazioni sulla Mortalità (SIM) (Waiselfisz, 2015, p. 27).

La Corte di Giustizia dello Stato di Rio de Janeiro pubblica dati relativi ai nuovi procedimenti nei quali viene indagato il reato di femminicidio. Non è presente alcun tipo di filtro disponibile sul sito web della Corte, per cui non è possibile sapere se l'azione penale relativa al femminicidio si riferisca al reato tentato o effettivamente consumato. Dal canto suo, invece, l'Istituto di Pubblica Sicurezza dello Stato di Rio, agenzia collegata direttamente al Segretario di Stato per la Pubblica Sicurezza (SESEG), descrive in un rapporto mensile i dati statistici sull'incidenza dei femminicidi e dei tentativi di femminicidi in base alle denunce arrivate alle stazioni di polizia. In fase di studio, abbiamo scelto di selezionare solo i casi in cui i femminicidi erano stati effettivamente consumati.

Gli ultimi dati consultati sono stati reperiti sul Sistema di Informazione sulla Mortalità (SIM), gestito dal Ministero della Salute brasiliano. I Dipartimenti di Salute delle città raccolgono le dichiarazioni di morte presso le anagrafi e inviano i dati al SIM. Una delle principali informazioni è la causa della morte, formalizzata nella dichiarazione del medico in base alle regole stabilite dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

In questa ricerca si è deciso di esaminare i dati relativi al 2016 (poiché è l'ultimo anno disponibile nel sistema) secondo la codificazione che indica come causa di morte (causa n° 110) l'aggressione, le

cui vittime sono donne e il cui luogo di accadimento sono le mura domestiche. Tale scelta è stata dettata dal fatto che questi delitti rappresentano un indice del fenomeno della violenza domestica come forma di violenza di genere. Questo criterio è stato adottato da una delle ricerche più complete sulla violenza nel Brasile (Waiselfisz, 2018, p. 47).

In Italia, un'indagine ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/194779>), pubblicata nel 2016 e condotta su un campione di 25.000 donne tra i 16 e i 70 anni, rivela che più di 6 milioni di donne dai 16 ai 70 anni hanno subito abusi fisici o sessuali nell'arco della loro vita. Di queste, sono 2 milioni le donne che hanno subito violenza domestica dal partner attuale o da un ex partner. Ancora, da un rapporto EURES-ANSA risalente al 2005 (<https://www.eures.it/il-femminicidio-in-italia-nellultimo-decennio>) emerge che, in Italia, un omicidio su 4 avviene in famiglia.

È ovvio che questo criterio esclude i femminicidi commessi all'esterno delle mura domestiche. Tuttavia, questo rende più plausibile l'ipotesi di un numero oscuro nei femminicidi non consumati. La scelta del periodo temporale considerato è dovuta al fatto che il femminicidio è stato riconosciuto come vero e proprio crimine dall'ordinamento giuridico brasiliano solo ai sensi della legge n. 13.104 del 9 marzo 2015. Si è quindi ipotizzato che sarebbe stato necessario del tempo affinché lo Stato aggiornasse i database. Inoltre, la legge n. 7448 del 13 ottobre 2016 ha stabilito che l'omicidio perpetrato contro le donne, riconosciuto dalla Polizia di Rio de Janeiro, dev'essere investigato come "femminicidio" e che le informazioni sulla frequenza del femminicidio dovrebbero essere incluse in un database regolarmente pubblicato dall'Istituto di Pubblica Sicurezza.

3. Dalla violenza generale alla violenza di genere.

La violenza è un fenomeno che non si può separare dalla realtà sociale, dopo tutto non è nota una società umana priva di manifestazioni violente (Rivera, Herreros, 2010, p. 7). Pertanto, la violenza è sempre stata un ambito di notevole preoccupazione sociale. Ciascun gruppo umano costituito produce valori, norme, regole e riti che, insieme, sotto forma di forma di usi e leggi, contribuiscono generalmente alla pacifica convivenza dei cittadini. Questo tessuto normativo agisce sul corpo sociale come un sistema di regolazione (Bessette, 2011, p. 61). Dal punto di vista della criminologia, alla luce delle teorie del controllo sociale, l'individuo è motivato a mantenere condotte riconosciute come appropriate dalla maggior parte dei membri della comunità alla quale appartiene, mentre le condotte devianti sono punite (Balloni, Bisi & Sette, 2015, p. 279).

Il Brasile è un paese estremamente violento. Gli ultimi dati pubblicati dall'Atlante della Violenza (Cerqueira, 2018) sottolineano che solo nel 2016 si sono verificati più di 62.000 omicidi, superando la soglia di 30 morti ogni 100.000 abitanti. Per rendere

meglio l'idea, basti pensare che la media mondiale è compresa tra i 6 e i 9 omicidi ogni 100.000 abitanti. Anche se rappresenta appena il 3% della popolazione mondiale, il Brasile ha raggiunto nel 2015 il 13% di tutti gli omicidi registrati nel mondo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Lo stesso rapporto dell'OMS colloca il Brasile al nono posto nel mondo come percentuale di morti per centomila abitanti (http://www.who.int/healthinfo/mortality_data/en/).

La violenza maschile contro le donne è un fenomeno costante nella storia, che non conosce confini, essendo la massima espressione del patriarcato, il risultato di disuguaglianza e discriminazione (Corti, 2017, p. 157). La maggior parte delle manifestazioni di violenza sono sottovalutate nel contesto di una società patriarcale dove la violenza non è sempre vista come un crimine e la vittima è spesso economicamente dipendente dall'abusante (Sicurella, 2012, pp. 9-10). Come sopra esposto, il Brasile occupa la quinta posizione nella classifica mondiale dei femminicidi (Waiselfisz, 2015, p. 27).

Paese	Anno	Tasso
El Salvador	2012	8,9
Colombia	2011	6,3
Guatemala	2012	6,2
Federazione Russa	2011	5,3
Brasile	2013	4,8
Messico	2012	4,4
Repubblica di Moldova	2013	3,3
Suriname	2012	3,2
Lettonia	2012	3,1
Porto Rico	2010	2,9

Tabella n. 1: *Femminicidio nel mondo - decessi di donne per 100.000 abitanti* (Mappa della Violenza, 2015)

Nella Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata dall'Assemblea Generale

delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del 20 dicembre 1993, si definisce la violenza contro le

donne come un qualsiasi atto di violenza basata sul genere, che risulta o può risultare dannosa a livello fisico, sessuale o psicologico e provocare sofferenza alle donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che si verifichi nella vita pubblica o privata.

La violenza domestica è un fenomeno molto diffuso per il quale non vi è alcuna definizione universalmente riconosciuta (Cremonini, 2017, p. 25). Tuttavia, ai fini di questo lavoro, si è deciso di prendere in esame quanto stabilito dall'articolo 5 della legge brasiliana n. 11.340/2006 (Legge Maria da Penha), che definisce come violenza domestica qualsiasi azione o omissione in base al sesso che provoca danni alla donna all'interno della famiglia o di altro intimo rapporto di affetto. Anche se spesso legata alla violenza domestica, la violenza di genere è un fenomeno più ampio perché comprende tutte le forme di violenza contro le donne motivate dal fatto di essere donne.

Ad esempio, le donne sono più spesso vittime di intimidazioni e maggiormente identificate come vittime quando svolgono un ruolo pubblico. I leader di partito, i candidati e gli attivisti politici rappresentano oltre il 48% delle vittime della violenza elettorale ((Bardall, 2011, p. 1). I cambiamenti introdotti nello status giuridico delle donne negli ultimi sessant'anni hanno avuto un impatto importante sullo sviluppo dei loro diritti. Tuttavia rimangono molti ostacoli, soprattutto per le vittime della violenza di genere (Heim, 2017, p. 40). Come evidenzia Mattucci (2017, p. 42), lavorare sulla storia legata al genere si presenta come una sfida cognitiva che induce anche gli uomini a pensare al di là patriarcato.

4. Il lungo corso dell'uguaglianza giuridica.

Il movimento femminista è conosciuto come un movimento di liberazione, forse il più importante (Habermas, 1981) ed i suoi principali obiettivi convergono nella dicotomia pubblico-privato (Cyfer, 2010, p. 137), con le prime femministe che trovarono in questa dicotomia liberale l'argomento per salvaguardare uno spazio in cui le donne potessero gestire la propria condotta senza interferenze statali nella distribuzione dei ruoli sociali. Richieste tipicamente femministe, fra le quali il diritto all'aborto, il lavoro, la libertà sessuale, spesso appaiono legate alla nozione di autonomia, intesa soprattutto come “non intervento dello Stato” nella sfera privata del soggetto. Le prime femministe, ancor più liberali, hanno cercato di portare la parità tra uomo e donna in particolare in ambito legislativo.

Il primo strumento normativo internazionale che ha fatto i conti con i diritti politici delle donne è stata la Convenzione sui Diritti Politici della Donna del 1953, che determina il diritto di voto in condizioni di parità tra donne e uomini, nonché l'ammissibilità delle donne ad essere elette in tutti gli enti pubblici, nonché la possibilità di ricoprire tutte le cariche pubbliche e di svolgere tutte le funzioni pubbliche stabilite dalla legge nazionale. Tuttavia, il primo trattato internazionale a disciplinare ampiamente i diritti umani delle donne è stato la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna di 1979 (CEDAW, acronimo in inglese). Negli anni successivi si sono svolte quattro conferenze mondiali: la Conferenza del Messico, nel 1975, intervenuta nel Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1976-1985), che apre la riflessione globale sull'uguaglianza dei sessi. La Conferenza adotta il Piano d'Azione Mondiale, un documento che indicava alla comunità internazionale e ai

governi le linee guida che avrebbero dovuto seguire nei successivi dieci anni al fine di garantire l'uguaglianza nell'accesso delle donne a risorse quali istruzione, opportunità di impiego, partecipazione politica, servizi sanitari, abitazione, nutrizione e pianificazione familiare. La Conferenza sollecita altresì i governi a formulare delle strategie nazionali. La seconda conferenza mondiale sulle donne, tenutasi a Copenaghen nel 1980, si occupa di valutare i risultati del Piano d'Azione Mondiale del 1975, mentre la Terza conferenza, a Nairobi, nel 1985, marca la nascita del femminismo globale. Il movimento delle donne, frammentato ai tempi della Conferenza del 1975 a causa delle differenze economiche e politiche, si presentava come una forza globale. La quarta Conferenza di Pechino, nel 1995, ha affermato la necessità di spostare l'accento sul concetto di sesso, sottolineando come le relazioni uomo-donna all'interno della società dovessero essere riconsiderate, mettendo le donne su un piano di parità con l'uomo in tutti gli aspetti dell'esistenza.

Nel frattempo, è stata adottata la Convenzione inter-americana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne, a Belém do Pará, nel 1994, il cui documento principale è stato ratificato dal Brasile nel 1995. La Convenzione di Belém do Pará definisce la violenza contro le donne come qualsiasi atto o comportamento, sulla base di differenze di genere, che causa la morte, lesioni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alla donna, sia nella sfera pubblica, che in quella privata. Sottolinea anche i diritti da rispettare e gli obblighi degli Stati partecipanti e definisce i meccanismi di protezione. E' stata promulgata in Brasile dal Decreto n. 1773 del 1° agosto 1996.

Nonostante l'articolo 5 della Costituzione Federale Brasiliana preveda la parità tra uomini e donne in materia di diritti e doveri, bisogna sottolineare tre strumenti giuridici rilevanti ai fini della ricerca effettuata: legge n. 11.340 del 2006; legge n. 13.104 del 2015 e legge n. 12.034 del 2009.

La legge n. 11.340 del 7 agosto 2006 divenne nota come legge Maria da Penha a causa della storia di Maria da Penha Maia Fernandes, una vittima di violenza domestica protrattasi per ben 23 anni di matrimonio. Si tratta di una disposizione che include le due principali tendenze globali per quanto riguarda il trattamento penale riservato alla violenza di genere: le politiche *no-drop*, per le quali la vittima non può rinunciare al perseguimento dell'azione penale e gli approcci centrati sul percorso futuro della vittima (Rios M. del Pilar Martín, 2012, p. 5).

La legge Maria da Penha stabilisce che ogni donna ha il diritto alla protezione sociale e statale, anche se subisce atti di violenza in ambito privato o intrafamiliare. Nei casi di violenza domestica (fisica, psicologica, morale, patrimoniale o sessuale), la donna ha diritto a: accoglienza e ascolto qualificato da parte di tutti i professionisti della rete di assistenza, senza pregiudizi, rispettando i suoi tempi di decisione sui successivi passi da intraprendere, senza che sia colpevolizzata; misure di protezione urgenti che possono consistere nel divieto di avvicinamento per l'aggressore; accesso prioritario ai programmi sociali, abitativi, occupazionali e di reddito; mantenimento del rapporto di lavoro per un massimo di sei mesi prima delle dimissioni; se necessario, scorta di polizia per recarsi presso la propria abitazione a ritirare i propri beni; assistenza psicologica e sanitaria; registrazione di un bollettino sull'evento; registrazione dettagliata del racconto degli eventi a qualsiasi agenzia pubblica (anche per evitare alla donna l'imbarazzo di raccontare la storia

più e più volte); notifica formale al Ministero della salute delle violenze subite per la produzione di dati statistici e politiche pubbliche; assistenza giudiziaria nella regione del domicilio o della residenza della donna, nel luogo in cui si è verificata l'aggressione (se diverso) o nel domicilio dell'aggressore; assistenza legale presso l'ufficio del Difensore Pubblico, indipendentemente dal livello di reddito della donna; accesso ad una casa famiglia e ad altri servizi di accoglienza specializzati (Ufficio di polizia specializzato per le donne - DEAM, ufficio del Difensore Pubblico, centri di riferimento), informazioni sui diritti e su tutti i servizi disponibili.

La ricerca "Donne brasiliane e genere in spazi pubblici e privati", condotta nel 2010 dalla Fondazione Perseo Abramo, in collaborazione con il Servizio Sociale del Commercio – SESC, ha cercato di valutare la percezione di uomini e donne circa la partecipazione delle donne in numerosi contesti sociali, così come la questione della violenza di genere. Almeno il 40% delle donne ha dichiarato di aver subito una forma di violenza, nel 24% dei casi si trattava di atti che minacciavano la loro integrità fisica (Venturi, Godinho, 2013). In un sondaggio simile condotto nel 2001, il 34% delle donne aveva indicato che la ragione principale delle ultime violenze subite fosse stata la volontà di controllo da parte del partner. Nel 2010, questa condizione ha raggiunto il tasso allarmante del 46%, che indica che le donne sono ancora viste da una quota significativa della popolazione maschile come un oggetto.

Quasi la metà delle violenze contro le donne perpetrate entro le mura domestiche sono accomunate da tipiche modalità operative che possono essere definite "violenza senza sangue" (Bandeira, 2013, p. 73), espressione con la quale ci si riferisce ad una violenza che non lascia segni fisici,

ma che rimane comunque brutale, come l'abuso verbale, la distruzione di oggetti, il controllo e la limitazione della libertà.

La ricerca "Percezione sulla Violenza e le Uccisioni di Donne" sottolinea che solo il 2% degli intervistati non ha mai sentito parlare della legge Maria da Penha. Ciò è confermato anche da altri studi, che mostrano addirittura un più alto tasso di conoscenza dell'esistenza della legge, praticamente il 100% del campione (Datsenado, 2015). La legge n. 13.104 del 2015, che ha modificato i paragrafi 2 e 7 dell'articolo 121 del Codice Penale del Brasile, ha incluso un'altra modalità di omicidio, il femminicidio, quando il fatto è commesso nei confronti delle donne per motivi legati al genere, al fine di includerlo come aggravante. Inoltre, con la legge n. 8072 del 1990, il femminicidio viene incluso nella lista dei crimini efferati.

Va notato altresì che la legge prevede la presunzione di femminicidio quando la morte sia causata da una violenza domestica. Come sottolinea Carmen Campos (2015, p. 111), il disegno originale della disposizione riproduceva il concetto femminista, la violenza estrema con conseguente morte della donna. Tuttavia, le due versioni successive del progetto di legge hanno scelto l'espressione "ragione di genere" che ha ampliato il concetto, consentendo l'inclusione di più identità di genere.

Purtroppo, sotto l'influenza dei parlamentari evangelici, è stata inserita la frase "ragioni di condizione femminile", che ha ridotto la portata della norma e la sua applicazione alle sole donne. L'espressione menzionata rivela una riduzione legale del contenuto (rispetto a quanto auspicato dagli studi di genere) oltre ad un'interferenza religiosa, poiché fissa l'identificazione della donna nell'aspetto puramente biologico. Le donne vengono quindi nuovamente definite in base al sesso (o alle loro

condizioni di sesso) e non al genere. Pertanto, la definizione non solo fissa la nozione di donna, ma esclude una serie di soggetti la cui identità di genere e/o soggettività è femminile.

Le statistiche ufficiali sul femminicidio in Brasile sono ancora quasi inesistenti, ma la mappa delle violenze del 2015 ci indica che, dei 4.762 assassini di donne registrati nel 2013, almeno il 50% sono stati perpetrati da un parente della vittima. Inoltre 1583 donne, circa il 33% di tutti gli omicidi femminili, sono state uccise dai loro partner o ex-partner (Waiselfisz, 2015, p. 69). Nel 2016 i numeri continuano ad essere allarmanti: 4.606 omicidi di donne, di cui 621 classificati come femminicidi (<http://www.politize.com.br/feminicidio/>).

In Italia, ad esempio, il numero di femminicidi nel 2016 era pari a 121 casi (<https://femicidiocasadonne.owrdpress.com/ricerche-pubblicazioni/>).

Rio de Janeiro dispone di una rete specializzata di servizi per le donne, che tuttavia è ancora insufficiente. Nello Stato di Rio vi sono 92 comuni, ma esistono soltanto 14 uffici di polizia specializzati nell'assistenza alle donne (DEAM), uno situato nella capitale e gli altri nelle principali città. Nell'ambito del sistema giudiziario statale, esistono 11 tribunali per violenze domestiche e familiari sulle donne, di cui 7 si trovano nella capitale. Ci sono 19 ospedali di riferimento per le vittime di violenza sessuale, ma sono tutti ubicati nella capitale. Solo 34 città hanno istituito servizi specializzati per la cura delle donne vittime di violenza.

Un'indagine su 72 donne vittime di violenza domestica condotta presso due ospedali pubblici della città di Rio de Janeiro (Deslandes, Gomes & Silva, 2000) rivela che nel 69,4% dei casi il responsabile dell'aggressione è stato il marito/partner/fidanzato e che il 70,4% delle

vittime ha subito percosse con lesioni al volto e alla testa. La maggior parte delle violenze è avvenuta all'interno delle mura domestiche (83,3%).

Per i settori più conservatori della popolazione brasiliana, la dicotomia pubblico-privato separa l'intimità dalla dimensione sociale delle relazioni umane. Tuttavia, sotto l'influenza di lotte femministe, le asimmetrie di potere precedentemente invisibili nel dominio nazionale sono state sottoposte a regolamentazione pubblica, mettendo a nudo l'aspetto politico delle relazioni domestiche. Un punto di consenso tra le varie teorie politiche femministe è che la questione di genere sia dunque una questione eminentemente politica, in quanto deriva dai meccanismi utilizzati dal patriarcato per mantenere e riprodurre il potere (Pateman, 1989).

Quanto alla partecipazione attiva delle donne alla politica, anche se le quote di genere elettorali sono state introdotte nel 1995 dalla legge n. 9.100, che prevedeva una quota minima del 20% di candidati alle elezioni comunali, è solo con la promulgazione della legge n. 9.540 del 1997 che il tema è stato trattato a livello nazionale in Brasile. La formulazione originale dell'articolo 10, terzo comma, di tale legge, nonostante abbia stabilito percentuali minime destinate alle donne, non ne ha, tuttavia, statuito l'obbligatorietà.

Con l'emanazione della mini-riforma elettorale promossa dalla legge n. 12.034 del 2009, la disposizione legale sopra citata è stata modificata, determinando la quota di genere obbligatoria. Circa l'applicabilità di questo istituto giuridico alle elezioni municipali del 2012, il Tribunale Superiore Elettorale (TSE) ha stabilito che la proporzionalità deve essere rispettata e che il numero dei candidati di sesso maschile dovrebbe variare a seconda delle candidate di sesso femminile. La perdita di una

candidatura femminile comporta l'obbligo di escludere almeno due uomini se non vi è alcuna sostituzione. La decisione a quanto pare ha sortito un certo effetto, in quanto la percentuale di candidate è aumentata dal 21% nel 2004 a circa il 32% nel 2016.

5. Risultati e discussione.




Grafico n. 1: *Dati statistici sulle procedure adottate in TJRJ – femminicidi (2018)*

Purtroppo, la Corte non distingue il femminicidio compiuto da quello tentato. Allo stesso modo, non sono presenti informazioni aggiuntive che permettano di valutare le circostanze e i possibili moventi dei reati, né il risultato dei procedimenti penali. Dopo la promulgazione della legge statale n. 7448 del 13 ottobre 2016, gli omicidi perpetrati contro le donne a Rio de Janeiro devono essere registrati con il sottotitolo “femminicidio” ed essere

La prima statistica consultata è fornita dalla Corte dello Stato di Rio de Janeiro (TJRJ) (<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/observatorio-judicial-violencia-mulher/feminicidio/dados-estatisticos>) e si occupa delle nuove procedure di indagine per il fenomeno del femminicidio. I dati annuali raccolti sono descritti di seguito.

oggetto di catalogazione nei database regolarmente diffusi dall'Istituto di Pubblica Sicurezza. La consultazione del sito dell'Istituto di Pubblica Sicurezza

(<http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/Mulher.html>) ha permesso di verificare il numero di registrazioni di eventi relativi al femminicidio. Come accennato in precedenza, si sono selezionati solo i dati relativi ai reati consumati.




Grafico n. 2: *Frequenze dei femminicidi nello stato di Rio de Janeiro, biennio 2016-2017* (Istituto di Pubblica Sicurezza, Governo di Rio de Janeiro, 2018, <http://www.isp.rj.gov.br/>)

La semplice visualizzazione grafica dei dati mostra già la prima discrepanza tra le statistiche ufficiali, dal momento che il numero delle nuove procedure adottate dai vari distretti dello Stato supera di gran

lunga i record del rapporto della polizia. Anche volendo aggregare i dati relativi ai tentati femminicidi, i numeri continuano ad essere divergenti.




Grafico n. 3: *Femminicidi e tentati femminicidi nello stato di Rio de Janeiro, biennio 2016-2017* (Istituto di Pubblica Sicurezza, Governo di Rio de Janeiro, 2018, <http://www.isp.rj.gov.br/>)

Si nota una certa discrepanza tra il numero di femminicidi oggetto di indagini di polizia e i relativi procedimenti giudiziari. Parte di tale divergenza può essere spiegata dal ritardo nell'apertura del procedimento penale, che può portare ad avviare azioni penali anche molti anni dopo la commissione del reato.

In secondo luogo, se si aggregano i dati ottenuti dal Sistema di Informazione sulla Mortalità (SIM) (<http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?arc>

[a=0901&item=1&acao=26&pad=31655](http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?arc=a=0901&item=1&acao=26&pad=31655)), gestito dal Ministero della Sanità, si osserva che la discrepanza aumenta considerevolmente. Questo sistema è aggiornato dai Dipartimenti di Stato i quali raccolgono le dichiarazioni relative ai decessi. L'informazione principale di questo sistema è la causa della morte, sottoscritta dal medico, secondo gli standard dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Come sopra esposto, per condurre la presente la ricerca si sono selezionati i dati relativi al biennio 2015-2016 (l'ultimo anno disponibile nel sistema) con riferimento ai decessi di donne nello stato di

Rio de Janeiro causati da aggressioni avvenute all'interno delle mura domestiche. Anche in questo caso, i risultati differiscono nuovamente dalle statistiche di altri enti statali.




Grafico n. 4: Donne decedute a seguito di maltrattamenti in ambito domestico nello Stato di Rio de Janeiro, biennio 2015-2016 (Sistema di Informazione sulla Mortalità, 2018)

La grande differenza tra i dati relativi alle mortalità osservate suggerisce che, con riferimento ai crimini indagati, una quota significativa di essi non è soggetta alla considerazione e al giudizio della magistratura. I dati SIM sono generati al di fuori del controllo dei dispositivi di sicurezza pubblica statali dal momento che i certificati di morte vengono estratti dagli archivi medici. Ciò suggerisce la totale mancanza di filtraggio delle informazioni, ciò che potrebbe consentire un “addomesticamento” del fenomeno per mettere in evidenza una minore incidenza di maschilismo istituzionalizzato rispetto alla realtà (Minayo, 2005, pp. 23-26).

Infatti, il medico attesta fatti oggettivi: la morte, il sesso biologico della vittima, la causa e il luogo del decesso. Anche se il medico non ha alcuna prova inequivocabile del movente, è abbastanza plausibile supporre che la maggior parte di questi crimini si siano verificati nel contesto di violenza domestica e familiare. In ogni caso, si registra una evidente discrepanza tra le statistiche sulla sanità e sulla sicurezza pubblica, serio indizio dell'esistenza di un

numero oscuro elevato e, quindi, di una grande percentuale di eventi che sfuggono, o che vogliono sfuggire, agli organi inquirenti.

La prima pubblicazione sul problema del numero oscuro nelle statistiche criminali si trova in Bulwer (1836, pp. 169-210), che ne ha dedicato un intero capitolo del suo lavoro sulla criminalità in Francia. Come hanno successivamente sottolineato Biderman e Reiss (1967), la questione principale, quando si tratta di esplorare il tema del numero oscuro è importante identificare le proprietà distintive del fenomeno che si vuole comprendere. Nel caso della violenza di genere che porta ad esiti letali per la vittima, ciò si traduce nella necessità di andare al di là della scoperta dei numeri reali e scoprire le cause del problema al fine di effettuare studi adeguati.

Sono diversi gli studi che indicano l'esistenza di un numero oscuro quando si tratta di violenza contro le donne (Mooney, 1993; Landau; Rolef, 1998; Romito, 1999; Kind, 2013; Comas-D'Argemir, 2015). Come sottolinea Karadole (2012, p. 33),

l'assenza di statistiche affidabili non consente un dibattito pubblico del problema, portando così ad una sorta di legittimazione del fenomeno.

Il presente lavoro non pretende di esaurire il tema, data l'ampiezza e la continua evoluzione delle circostanze affrontate. L'intento principale è quello di contribuire al dibattito scientifico sulla violenza di genere, che rappresenta un aspetto perverso della violenza contro le donne in quanto ne impedisce una effettiva emancipazione sociale.

Un paese che si definisce democratico dovrà affrontare quanto prima la questione dell'uguaglianza di genere. Già negli anni 70, Carol Smart (2013) affermava che le donne non sono attori invisibili nella letteratura criminologica, ma sono assenti quando diventano vittime. Purtroppo, le donne sono ancora trattate come oggetto di politica criminale (Mendes, 2014) e difficilmente dispongono di spazi per lavorare attivamente alla formulazione delle politiche pubbliche.

La responsabilità degli operatori del diritto è scoprire l'ingiustizia che la disparità di trattamento tra uomini e donne comporta. Per secoli il discorso giuridico ha dato voce solo all'universo maschile e ad i suoi interessi, legittimando la sottomissione femminile. Monteiro (2014) sottolinea che la prima grande azione politica brasiliana con un impatto diretto sulla regolamentazione della vita privata dei cittadini è stata il Codice Civile del 1916, permeato da istituti giuridici profondamente iniqui per le donne. Pertanto, la prima linea di battaglia per la formulazione di politiche pubbliche efficaci a favore della parità di genere è entrare in un nuovo discorso giuridico.

Nuovi strumenti giuridici per affrontare la questione della disuguaglianza di genere sono necessari anche per rendere la politica più democratica ed efficace (Brollo, Pagani, 2013, p. 32). Ed è emblematico il

fatto che, dopo più di due anni dalla promulgazione della legge brasiliana sul femminicidio, non vi siano ancora affidabili statistiche ufficiali su questo tipo di reato. I problemi inspiegabili rimangono invisibili e il silenzio è il segno distintivo quando le politiche pubbliche toccano la questione di genere nel paese. Chi scrive aspetta che studi futuri aiutino a far sì che si riesca ad aprire una nuova strada meno violenta e meno disuguale per le donne.

Bibliografia.

- Balloni A., Bisi R., Sette R., *Principi di criminologia: le teorie*, WoltersKluwer-CEDAM, Padova, 2015.
- Bandeira L., “A violência doméstica: uma fratura social nas relações vivenciadas entre homens e mulheres”, in Venturi G., Godinho T. (Org.), *Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma década de mudanças na opinião pública*, Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc SP, São Paulo, 2013.
- Bardall G., *Breaking the Mold: Understanding Gender and Electoral Violence*, International Foundation for Electoral Systems (IFES), Washington, D.C., 2011.
- Bessette J.M., “Insegnare la criminologia. Socio-antropologia del crimine”, in Sette R., *Criminologia e vittimologia: metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
- Biderman, A. D., Reiss Jr., Albert J., “On exploring the ‘dark figure’ of crime”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 1967, vol. 374, n. 1, pp. 1-15.
- Brollo M., Pagani L., “Le soglie invalicabili: la sicurezza di genere”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VII, n. 2, Maggio-Agosto 2013.
- Bulwer H. L., *France, Social, Literary, Political*, vol. I, book I, Crime, Richard Bentley, London, 1836.
- Campos C. H., Carvalho S., “Tensões atuais entre a criminologia feminista e a criminologia crítica: a experiência brasileira”, in Campos C. H. (a cura di), *Lei Maria da Penha: comentada em uma perspectiva jurídico-feminista*, Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2011.
- Caputi J., Russel D. E., “Femicide: speaking the unspeakable”, in *Ms.*, Settembre-Ottobre, 1990.
- Cerqueira D. et al., *Atlas da violência 2018*, Disponibile alla pagina:

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8398>;

- Comas-D'Argemir D., "News of partner femicides: The shift from private issue to public problem", in *European Journal of Communication*, vol. 30, n. 2, 2015, pp. 121-136.
- Corti I., "Il diritto di ogni donna di vivere libera dalla violenza", in Mattucci N., *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, FrancoAngeli, Milano, 2017.
- Cremonini V. et al., "Violenza domestica: quali competenze e conoscenze dell'infermiere in emergenza?", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XI, n. 1, Gennaio-Aprile 2017, doi: 10.14664/rcvs/711.
- Cyfer I., "Liberalismo e femminismo: igualdade de gênero em Carole Pateman e Martha Nussbaum", *Revista de Sociologia e Política*, [S.l.], vol. 18, n. 36, Giugno 2010. Disponibile alla pagina: <https://revistas.ufpr.br/rsp/article/view/31631>
- Datasenado, *Violência doméstica e familiar contra a mulher*, Agosto de 2015, Senado Federal, Brasília, 2015.
- Data popular, Instituto Patrícia Galvão, *Percepção da sociedade sobre violência e assassinatos de mulheres*, Data Popular e Instituto Patrícia Galvão, São Paulo, 2013.
- De Campos C. H., "Femicídio no Brasil: Uma análise crítico-feminista", *Sistema Penal & Violência*, vol. 7, n. 1, 2015, pp. 103-115.
- Deslandes S.F., Gomes R., Silva C.M.F.P., "Caracterização dos casos de violência doméstica contra a mulher atendidos em dois hospitais públicos do Rio de Janeiro", *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 16, n. 1, 2000, pp. 129-137.
- Dumouchel P., "Political violence and democracy", *Ritsumeikan Studies in Language and Culture*, vol. 23, n. 4, marzo 2012, pp. 117-123.
- Dunning T., "Fighting and Voting: Violent Conflict and Electoral Politics", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 55, n. 3, marzo 2011, pp. 327-339.
- Habermas J., "New social movements", *Telos*, 1981.
- Heim D., "Victims of gender violence: a rocky road to justice", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XI, n. 2, Maggio-Agosto 2017, doi: 10.14664/rcvs/723.
- Karadole C., "Femicidio: la forma più estrema di violenza contro le donne", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 6, n. 1, gennaio-aprile 2012.
- Kind L. et al., "Subnotificação e (in) visibilidade da violência contra mulheres na atenção primária à saúde", *Cadernos de Saúde Pública*, vol. 29, 2013, pp. 1805-1815.
- Landau S. F., Rolef S. H., "Intimate femicide in Israel; temporal, social, and motivational patterns", *European Journal on Criminal Policy and Research*, vol. 6, n. 1, 1998, pp. 75-90.
- Mattucci N., "Nei limiti del particolare. Ripensare il maschile oltre il patriarcato", in Mattucci N. (a cura di), *Corpi, linguaggi, violenze. La violenza contro le donne come paradigma*, FrancoAngeli, Milano.
- Mendes S., *Criminologia feminista: novos paradigmas*, Saraiva, São Paulo, 2014.
- Minayo M. C., "Violência social sob a perspectiva da saúde pública", *Cadernos de saúde pública*, vol. 10, 1994, pp. S7-S18.
- Minayo M. C., "Laços perigosos entre machismo e violência", *Ciência & Saúde Coletiva*, vol. 10, 2005, pp. 23-26.
- Mooney J., *The hidden figure: domestic violence in north London. The findings of a survey conducted on domestic violence in the north London borough of Islington*, Middlesex University, London, 1993.
- Monteiro G. T. M., *Construção jurídica das relações de gênero*, Renovar, Rio de Janeiro, 2003.
- Pascali M., "La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini perpetrati", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. 9, n. 3, Settembre-Dicembre 2015, doi: 10.14664/rcvs/351.
- Pasinato W., "Diretrizes nacionais Femicídio. Investigar, processar e julgar com a perspectiva de gênero. As mortes violentas de mulheres", *Brasília:(sn)*, Aprile 2016.
- Pateman C., *The Disorder of Women*, Stanford University, Stanford, 1989.
- Rios M. del Pilar Martín, "Il fenomeno della violenza domestica e della violenza di genere in Spagna: analisi di alcuni aspetti del suo trattamento processuale", in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, n. 1, Gennaio-Aprile 2012.
- Rivera A., Herreros C.C. (a cura di), *Violência política: história, memória y vítimas*, Maia Ediciones, Madrid, 2010.
- Romito P., *A deafening silence: Hidden violence against women and children*, Policy Press, Bristol, UK, 2008.
- Sabino M.J.C., Lima P.V.P.S., "Igualdade de gênero no exercício do poder", *Estudos Feministas*, vol. 23, n. 3, Settembre-Dicembre 2015.

- Segato R. L. et al., *Qué es un feminicidio. Notas para un debate emergente*, Departamento de Antropologia, Universidade de Brasília, UNB, Brasília, 2006.
- Sicurella S., “Lo studio della vittimologia per capire il ruolo della vittima”, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. VI, n. 3, Settembre- Dicembre 2012.
- Smart C., *Women, Crime and Criminology. A Feminist Critique*, Routledge, 2013.
- Venturi G., Godinho T. (a cura di), *Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado: uma década de mudanças na opinião pública*, Editora Fundação Perseu Abramo, Edições Sesc SP, São Paulo, 2013.
- Waiselfisz J.J., *Mapa da violência 2015: homicídio de mulheres no Brasil*, Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Brasília, 2015.
- Waiselfisz J.J., *Mapa da violência 2018*, FLACSO, Brasília, 2018.

La violenza fra minori: il bullismo avanza

La violence chez les jeunes : le harcèlement en milieu scolaire augmente

Violence amongst youth: bullying is growing

*Federica Bertocchi**

Riassunto

29 Settembre 2018: “Lignano, minorenni pestano coetaneo e postano video in rete”; 30 Ottobre 2018: “Bullismo, a Vimercate prof aggredita con le sedie dai suoi studenti”; 5 Novembre 2018: “Lecco, difende il figlio dai bulli che lo tormentano: 53enne pestato dal branco”; 6 novembre 2018: “Bullismo a Ravenna, minacce col coltello e molestie sessuali in prima media”; 10 Novembre 2018: “Omofobia, 17enne aggredito e insultato in piazza a Brindisi: denunciati due ragazzi”; 13 Novembre 2018: “Bulli al compleanno, denunciati per violenza sessuale”; 14 Novembre 2018: “Prof aggredita in classe a sediate”; 24 Novembre 2018: “Bullismo, quattro denunciati Erba: botte a un coetaneo per avere 250 euro”; 29 Novembre 2018: “Lodi, bullizzano 15enne e diffondono il video: minori denunciati per trattamento illecito di dati personali”; 7 Dicembre 2018: “Torino, in classe con una mazza da hockey per vendicarsi dei bulli che lo avevano preso in giro”.

Questi sono solo alcuni dei più recenti titoli di cronaca che ci riportano un quadro allarmante del fenomeno della violenza in età evolutiva, sintomo del forte disagio vissuto dai giovani d’oggi, non più confinabile in ambiti e contesti di marginalità e di disagio socio-economico. In questo articolo si esplora la complessa realtà della violenza fra minori, descrivendone tutte le possibili sfaccettature e cercando di fornire una risposta plausibile a un fenomeno così complesso e multidimensionale quale è il bullismo.

Résumé

29 septembre 2018 : « Lignano (Italie), des mineurs frappent un garçon de leur âge et en publient la vidéo sur les réseaux sociaux » ; 30 octobre 2018 : « Harcèlement en milieu scolaire, à Vimercate (Italie) un professeur est attaqué avec des chaises par ses étudiants » ; 5 novembre 2018 : « Lecco (Italie), il défend son fils des enfants qui le tourmentent : un homme de 53 ans battu par une bande » ; 6 novembre 2018 : « Harcèlement en milieu scolaire à Ravenne (Italie), menaces au couteau et harcèlement sexuel en 6^e » ; 10 novembre 2018 : « Homophobie, un garçon de 17 ans attaqué et insulté en pleine rue à Brindisi (Italie) : deux garçons signalés au Parquet » ; 13 novembre 2018 : « Brutes à une fête d’anniversaire signalés au Parquet pour violences sexuelles » ; 14 novembre 2018 : « Professeur attaqué en classe à coups de chaises » ; 24 novembre 2018 : « Harcèlement en milieu scolaire à Erba (Italie), quatre garçons signalés au Parquet : ils ont battu un camarade pour 250 Euros » ; 29 novembre 2018 : « Lodi (Italie), ils harcèlent un garçon de 15 ans et en publient la vidéo : mineurs signalés au Parquet pour traitement illicite de données à caractère personnel » ; 7 décembre 2018 : « Turin (Italie), un garçon entre dans la classe armé d’une crosse de hockey pour se venger de ses harceleurs qui s’étaient moqués de lui ».

Ce ne sont là que quelques-uns des exemples les plus récents qui ont fait les gros titres des journaux et qui brossent un tableau alarmant du phénomène de la violence chez les enfants et les adolescents. C’est le signe d’un malaise croissant dont souffrent les jeunes d’aujourd’hui qui va au-delà de la marginalité et des milieux socio-économiques défavorisés.

L’auteur de cet article analyse la réalité complexe de la violence chez les jeunes, en essayant d’en décrire toutes les facettes possibles et d’apporter une réponse plausible à un phénomène aussi composite et multidimensionnel que le harcèlement en milieu scolaire.

Abstract

29 September 2018: “In Lignano (Italy), minors beat a boy of the same age and post a video on it on social networks”; 30 October 2018: “Bullying, in Vimercate (Italy) a teacher has been attacked with chairs by her students”; 5 November 2018: “In Lecco (Italy), a father was protecting his son from bullies who tormented him: a 53-year-old has been beaten by gang”; 6 November 2018: “Bullying in Ravenna (Italy), threats with a knife and sexual harassment at the first year of a middle school”; 10 November 2018: “Homophobia, a 17-year-old has been attacked and insulted in a central square of Brindisi (Italy): two boys were reported”; 13 November 2018: “Bullies at a birthday party were reported for sexual violence”; 14 November 2018: “A teacher has been attacked with chairs in the classroom”; 24 November 2018: “Bullying in Erba (Italy), four people were reported: they were fighting with a boy of the same age in order to steal 250 Euros from him”; “29 November 2018: “In Lodi (Italy), a 15-year-old was bullied and a video was posted on social networks: minors were reported for unlawful possession of personal data”; 7 December 2018: “In Torino (Italy), a boy was going in the classroom armed with a hockey stick to take revenge on bullies who had made fun of him”.

* Ricercatrice confermata in “Sociologia dei processi culturali e comunicativi” presso l’Università di Bologna.

These are just some examples of the most recent headlines which describe an alarming picture of the phenomenon of violence among children and adolescents. This is a symptom of the serious malaise experienced by young people nowadays that does not originate only in marginalization or poor socio-economic background. In this article, the author analyses the complex reality of violence amongst young people, trying to describe every possible facet and to give possible answers to a phenomenon as complex and multi-dimensional as bullying.

Key words: bullismo; cyberbullismo; malessere relazionale; benessere relazionale; comunità educante.

1. Introduzione.

“È malvagio... Quando uno piange, egli ride... Provoca tutti i più deboli di lui, e quando fa a pugni, s’inferocisce e tira a far male. Ci ha qualcosa che mette ribrezzo su quella fronte bassa, in quegli occhi torbidi, che tien quasi nascosti sotto la visiera del suo berrettino di tela cerata. Non teme nulla, ride in faccia al maestro, ruba quando può, nega con una faccia invetriata, è sempre in lite con qualcheduno, si porta a scuola degli spilloni per punzecchiare i vicini, si strappa i bottoni della giacchetta, e ne strappa agli altri, e li gioca, e ha cartella, quaderni, libri, tutto sgualcito, stracciato, sporco, la riga dentellata, la penna mangiata, le unghie rose, i vestiti pieni di frittelle e di strappi che si fa nelle risse. Dicono che sua madre è malata dagli affanni ch’egli le dà, e che suo padre lo cacciò di casa tre volte... Egli odia la scuola, odia i compagni, odia il maestro. Il maestro finge qualche volta di non vedere le sue birbonate, ed egli fa peggio. Provò a pigliarlo con le buone, ed egli se ne fece beffe ... Fu sospeso dalla scuola per tre giorni, e torno più tristo e più insolente di prima” (De Amicis, 1994, p. 94).

Siamo a Torino, è il 1886 quando Edmondo de Amicis nel suo libro *Cuore* descrive un bullo *ante litteram*, il giovane Franti, a cui non manca niente per essere un bullo. Franti è un modello della letteratura, ma è un modello ripetibile, così come sono ripetibili le reazioni degli adulti coinvolti, i genitori e gli insegnanti, le risposte delle istituzioni e l’insofferenza e anche l’indifferenza di chi ci vive a contatto (Grimaldi, 2007).

Ma cosa è cambiato da allora?

- Prima di tutto la visibilità del fenomeno, reso fin troppo evidente dai media che hanno portato sotto i riflettori una realtà divenuta preoccupante, facendone indirettamente pubblicità e aumentando così anche il rischio di imitazione, come spesso accade in questi casi.
- Il “presumibile” aumento dei casi di bullismo, data la mancanza di dati prima del 1978, quando viene pubblicato il lavoro pionieristico di Dan Olweus (1978; 1993) che nel suo libro *Bullismo a scuola, ragazzi oppressi ragazzi che opprimono* rivelò per primo la consistenza del fenomeno in un gran numero di scuole scandinave.
- L’omologazione che oggi conforma bambini e adolescenti a modelli di abbigliamento, comportamento e linguaggio molto simili, rendendo meno riconoscibile il bullo di quanto fosse in passato. Sembrerebbero infatti scarsamente convincenti i risultati di quelle ricerche che hanno cercato di mettere in rapporto il fenomeno del bullismo con particolari fattori socio-ambientali o con caratteristiche fisiche dei soggetti. Sarebbero inoltre scarsamente verificate le ipotesi, spesso avanzate dagli insegnanti, secondo le quali un alto numero di studenti per classe e l’ampia dimensione della scuola sarebbero correlati positivamente con la presenza di prepotenze. Neppure avrebbero incidenza lo scarso rendimento scolastico dei soggetti coinvolti né le loro depresse condizioni socio-economiche. Come rilevano Sharp e Smith (1995) i bambini che subiscono atti di bullismo non sono

portatori di caratteristiche fisiche particolari che li indichino agli altri come vittime predestinate e neppure il bullo si distingue esteriormente dal gruppo dei coetanei. La classe sociale non risulta significativamente correlata al bullismo: si può essere bulli, gregari o vittime indipendentemente che si provenga da una famiglia “per bene” o problematica.

- L'ipotesi è che oggi il fenomeno sia espressione di un disagio nuovo, frutto delle attuali condizioni di vita degli adolescenti. Come afferma Olweus, i ragazzi che opprimono e quelli che subiscono sono il frutto di una società che tollera la sopraffazione, in parte per cecità e in parte per tornaconto personale. E, come suggerisce Fonzi (1997) ignoranza e indifferenza sono le matriglie di questi figli disadattati gli uni e gli altri – persecutori e vittime – facce della stessa medaglia. È incivile sopraffare gli altri, ma in qualche misura lo è anche accettare di essere sopraffatti o permettere che altri lo siano.
- Il fallimento di una certa pedagogia e il prevalere di una generale disattenzione e disinteresse delegante da parte degli adulti.
- Infine la consapevolezza che l'“uscita traumatica” dal circuito scolastico in un'epoca di quasi totale alfabetizzazione possa comportare il rischio di ingresso nel circuito penale, come sostiene Emanuela Grimaldi, Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di l'Aquila (Grimaldi, 2007).

Gli studi sulle prepotenze in ambito scolastico hanno ormai una tradizione consolidata sia in ambito internazionale che italiano. Dopo il lavoro pionieristico di Dan Olweus (1978; 1993) molte altre ricerche sono state condotte (Whitney e Smith,

1993; Sharp e Smith, 1995; Unicef, 2018) anche in Italia (Fonzi, 1997; Ipsos, 2014; Istat, 2014; Telefono Azzurro, 2016) evidenziando che anche nel nostro Paese, come negli altri paesi industrializzati il fenomeno è presente e anche con una certa consistenza.

La prima questione è quella del nome da attribuire al fenomeno studiato. Il termine inglese *bullying* è quello comunemente usato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze fra pari. La traduzione italiana del termine inglese è *bullismo* (Manca e Petrone, 2014). Il termine descrive una situazione in cui c'è contemporaneamente qualcuno che prevarica e qualcun altro che è prevaricato. Il bullismo viene definito come un'oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona, o da un gruppo di persone, più potente nei confronti di un'altra persona percepita come più debole (Farrington, 1993).

Il fenomeno del bullismo, quindi, non va confuso con la normale conflittualità tra coetanei, con l'aggressività che caratterizza i rapporti tra bambini e adolescenti, con l'emarginazione fisiologica che alcuni membri del gruppo normalmente subiscono, ma perché si possa parlare di bullismo è necessario che siano presenti alcune condizioni:

- *L'intenzionalità*. Gli atti bullistici sono intenzionali (1): il bullo (2) agisce con l'intenzione e lo scopo preciso di dominare sull'altra persona, di offenderla e di causarle danni o disagi (Olweus, 1978; 1993; Sharp e Smith, 1995; Menesini, 2003).
- *La persistenza nel tempo*. I comportamenti bullistici sono persistenti nel tempo: sebbene anche un singolo fatto grave possa essere considerato una forma di bullismo, di solito gli episodi sono

ripetuti nel tempo e si verificano con una frequenza piuttosto elevata.

- *L'asimmetria della relazione.* La relazione tra bullo e vittima è di tipo asimmetrico: ciò significa che c'è una disuguaglianza di forza e di potere, per cui uno dei due sempre prevarica e l'altro sempre subisce, senza riuscire a difendersi. La differenza di potere tra il bullo e la vittima deriva essenzialmente dalla forza fisica: il bullo è più forte della media dei coetanei e della vittima in particolare, mentre la vittima è più debole della media dei coetanei e del bullo in particolare, ma la differenza può radicarsi anche nella differenza di età, di genere, di etnia, di appartenenza religiosa, di popolarità...

Il bullismo quindi viene definito in letteratura come una forma di oppressione fisica o psicologica messa in atto generalmente in ambito scolastico, da una o più persone (bulli) verso un altro individuo inteso come più debole (vittima), con ulteriori persone conniventi (spettatori) con caratteri di continuità, sistematicità e reiterazione nel tempo, intenzionalità, poiché realizzata in modo consapevole e volontario e asimmetria in termini di condizioni di forza e potere, con condizione di impotenza e di impossibilità alla difesa della vittima (Bisi, Ceccaroli e Sette, 2016).

Gli attori coinvolti nel bullismo allora sono il bullo/a, i suoi gregari, la vittima e gli spettatori (Buccoliero, 2006; Lopez, 2012). Il *bullo* è solito prendere in giro, denigrare, intimidire, minacciare o comandare i compagni più deboli. Soprattutto i maschi ricorrono a calci, pugni, spintoni. Le bulle attuano più spesso – anche se oggi stanno diventando sempre più frequenti casi di prevaricazioni fisiche – prevaricazioni psicologiche, calunniando le compagne, facendole isolare o attirandole nel gruppo solo per deriderle, metterle in imbarazzo o

umiliarle. Sia maschi che femmine possono danneggiare o rubare oggetti della vittima prescelta, compresi i vestiti. I bulli presentano modalità relazionali e tratti della personalità caratteristici, sono infatti aggressivi e dominanti e tendono ad esserlo in ogni contesto in cui vi sia chi si presti a vittima. Non necessariamente vanno male a scuola e non di rado hanno un rendimento superiore alla media. I *gregari* vengono anche detti bulli passivi, normalmente costituiscono un gruppetto di due o tre ed assumono il ruolo di sobillatori e seguaci del bullo. Non prendono direttamente l'iniziativa, ma istigano il bullo, ne encomiano le prevaricazioni ed eseguono i suoi comandi. Quando sono da soli appaiono ansiosi ed insicuri e non godono di particolare popolarità tra i coetanei. Le *vittime* di prevaricazioni solitamente appaiono indifese, hanno un tono depresso e reagiscono agli scontri ritirandosi o piangendo. Questa debolezza relazionale le espone al rischio di lasciarsi aggredire anche con pugni, calci e spintoni, riportando segni sui corpi e sui vestiti. Sovente subiscono furti, danneggiamenti e dispersioni di oggetti scolastici. Nei momenti di ricreazione stanno da sole o ricercano la vicinanza dell'insegnante o di un bidello, non hanno un buon amico in classe e vengono escluse dal gruppo. Quando si tratta di formare una squadra di gioco vengono scelte per ultime o scartate. Questo insieme di eventi accentua le loro debolezze relazionali, fatte di difficoltà a parlare in classe, ansia, insicurezza, incapacità di suscitare simpatia negli altri. Non di rado vanno incontro a cali improvvisi o gradualmente di rendimento scolastico. Gli *spettatori* sono quei compagni che si limitano ad assistere alle prevaricazioni. Gli spettatori anche se non prendono parte attiva agli atti di prepotenza, assistono e svolgono comunque un ruolo importante nella legittimazione di tali

condotte. Si tratta di bambini e ragazzi che assistono alle prevaricazioni o comunque ne sono a conoscenza e che con il loro comportamento possono favorire o frenare il dilagare del fenomeno.

2. Il bullismo e le sue molteplici sfaccettature.

Gli episodi di bullismo si possono manifestare con diverse modalità, più o meno esplicite e più o meno evidenti. Le principali forme di bullismo sono diretto (fisico o verbale), indiretto o relazionale e quando le azioni di bullismo si verificano attraverso Internet (posta elettronica, social network, chat, blog, forum) o attraverso il telefono cellulare si parla di cyberbullismo.

Il *bullismo diretto* è costituito dai comportamenti aggressivi e prepotenti più visibili e può essere agito in forme sia fisiche che verbali.

Il *bullismo diretto fisico* consiste nel picchiare, prendere a calci e a pugni, spingere, dare pizzicotti, graffiare, mordere, tirare i capelli, appropriarsi degli oggetti degli altri o rovinarli.

Stefano è un bambino di nove anni che frequenta la terza elementare. Esile di corporatura, ha un carattere timido e riservato. Quasi tutti i giorni, durante la ricreazione, Stefano viene avvicinato e spintonato da due o tre bambini più grandi, che frequentano la quinta elementare, i quali regolarmente lo costringono con la forza a dar loro la merenda. Stefano non riesce a difendersi e si vergogna a parlare di questi episodi (3).

Il *bullismo diretto verbale* implica il minacciare, insultare, offendere, prendere in giro, esprimere pensieri razzisti.

Arshad è un ragazzino pakistano di 12 anni. Inserito da poche settimane in seconda media, nella scuola del paese in cui si è appena trasferito insieme ai genitori. Parole pronunciate in modo scorretto, a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana, suscitano spesso l'ilarità

dell'intera classe, istigata dall'atteggiamento provocatorio di un compagno che si rivolge ad Arshad dicendo: "Ma come parli? Non sai parlare!". Gli insegnanti si accorgono che anche durante i momenti di gioco il ragazzino viene preso in giro (4).

Il *bullismo di tipo indiretto o relazionale* invece si gioca più sul piano psicologico, è meno evidente e più difficile da individuare, ma non per questo meno dannoso per la vittima. Il bullismo relazionale può essere di tipo sociale o manipolativo. Nel primo caso si tratta di indurre uno stato d'isolamento sociale attorno alla vittima. Nel secondo caso il bullo interviene attivamente sui rapporti di amicizia di cui gode la vittima, manipolandoli fino alla rottura. Il bullismo relazionale è particolarmente pericoloso perché colpisce la vittima in una parte fondamentale e costitutiva della sua identità ovvero l'appartenenza sociale. Creare una condizione di isolamento in un ragazzo significa intervenire profondamente sull'immagine di sé stesso come persona socialmente competente e quindi sulla sua autostima. Esempi di bullismo relazionale sono quindi l'esclusione dal gruppo dei coetanei, l'isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie sul conto della vittima, il danneggiamento dei rapporti di amicizia.

Elena è una bambina di 10 anni che frequenta la quinta elementare. Da qualche tempo un gruppetto di compagne diffonde pettegolezzi sul suo conto e sostiene che non si vesta alla moda, per allontanarla da Sofia, l'unica sua amica all'interno della classe. In seguito a ciò, Elena è spesso sola ed esclusa dal gruppo anche nei momenti di gioco (5).

Le ultime ricerche ci mostrano che le forme di prevaricazione più frequenti oggi sono la diffusione di informazioni false, prese in giro ripetute, provocazioni, offese, isolamento, a conferma del

fatto che il bullismo indiretto o relazionale è assai più diffuso di quello diretto, nonostante la risonanza mediatica che questo necessariamente ha, per i recenti e numerosi fatti di cronaca. Uno degli effetti più pericolosi del bullismo indiretto è la completa perdita di fiducia in sé stessi e negli altri.

Il bullismo si può servire anche della tecnologia che rappresenta un irresistibile strumento di persecuzione e apre lo scenario a nuove modalità di vessare gli altri.

In questo caso si parla di *cyberbullismo*. Per cyberbullismo “s’intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” (6)). Possiamo individuare differenti tipologie di cyberbullismo, tutte caratterizzate da un differente impiego della tecnologia. Lo strumento informatico potrà, a seconda dei casi e delle modalità di aggressione essere utilizzato per (Florindi, 2017):

- coordinare l’attività dei membri del branco;
- diffondere voci e pettegolezzi sulla vittima;
- ampliare l’eco delle “imprese” del branco pubblicando i filmati delle aggressioni;
- essere utilizzato per attaccare direttamente le vittime e/o per perseguitarle digitalmente.

In relazione alle diverse tipologie di attacco online molti studi riportano la classificazione di Willard (2006) che distingue tra *flaming* (insulti rabbiosi e infuocati), molestie (invio di messaggi ripetuti volti a far male), rivelazioni di segreti o immagini compromettenti dell’altro, esclusione, impersonificazione e uso dei dati personali e *stalking online*. Menesini et al. (2017) propongono quattro grandi tipologie di cyberbullismo:

- *attacchi scritto-verbali*: si tratta di comportamenti scritti o verbali volti a offendere la vittima, come ad esempio inviare messaggi con insulti o offese, postare commenti offensivi sui social network ecc.;
- *attacchi visuali*: comprendono l’invio e la condivisione pubblica e/o privata di foto e video personali, compromettenti o imbarazzanti;
- *impersonificazione*: l’accesso non autorizzato e l’uso delle credenziali private, dell’account di un/a compagno/a;
- *esclusione*: escludere qualcuno dai gruppi online come ad esempio quelli su WhatsApp.

Non bisogna mai fare l’errore di ritenere che il cyberbullismo, in quanto virtuale, sia in qualche modo meno pericoloso del bullismo fisico. Il cyberbullismo avvalendosi di strumenti di comunicazione virtuale, rappresenta una forma indiretta e subdola di prevaricazione. Esso infatti può colpire in qualsiasi momento, raggiungendo più vittime in poco tempo. Il cyberbullismo mantiene le caratteristiche già indicate per il bullismo, ma modifica lo strumento perché si realizza attraverso la rete. I tratti distintivi sono: il presunto anonimato di chi esercita l’azione di cyberbullismo, l’immediatezza dell’azione attraverso i mezzi tecnologici (WhatsApp, Telegram, Social network ecc.), la minor visibilità e l’azione individuale di cui

non sempre è possibile comprendere la gravità, né identificare con precisione i protagonisti, poiché talvolta i ruoli sono sovrapposti e difficili da definire. La mancanza di un tempo di riflessione e la totale assenza di un pensiero proiettato alle conseguenze di un invio di foto, messaggi, video ... rende lo strumento tecnologico estremamente pericoloso nelle mani di una persona non sufficientemente attrezzata né dal punto di vista tecnico, né, soprattutto, dal punto di vista maturativo e riflessivo (Bisi, Ceccaroli & Sette, 2016, p. 102). Il fenomeno deve il suo sviluppo al sempre maggior utilizzo dei mezzi di comunicazione telematica da parte dei ragazzi e alla sempre maggiore importanza che rivestono i vari social network.

Si tratta di un utilizzo illecito e non appropriato delle risorse telematiche, spesso effettuato al di fuori del controllo degli adulti, caratterizzato da contenuti violenti, diffamatori, discriminatori diretti verso una o più vittime, prevalentemente coetanei (Florindi, 2017).

Legato all'utilizzo della rete da parte dei giovanissimi c'è anche il fenomeno del *sexting*. Il *sexting* fa riferimento "allo scambio di foto o video sessualmente espliciti o comunque inerenti la sessualità spesso realizzati con il cellulare e diffusi tramite o condivisi su Internet tramite chat, email, blog o social networks. L'origine di questo termine è dato dall'unione delle parole inglesi 'sex' (sesso) e 'texting' (inviare testi)" (<http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/category/storie/sexting/>).

«Parlando di reati che vengono commessi attraverso l'uso del web», come afferma Giuseppe Spadaro, Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, "c'è un errore grossissimo, grossolano che noi tutti e la società potremmo commettere e stiamo commettendo. È quello di

bollare questo tipo di reati come ragazzate. Non c'è niente di più negativo nel considerarli tali ed è anche lo stesso errore che commette il nostro sistema, la nostra società, nel momento in cui parla di microcriminalità, di reati minori, ecc. ..." (Bisi, Ceccaroli & Sette, 2016, p. 75). Sono reati di una gravità inaudita: la ricezione non consensuale di *sexts* non implica soltanto l'esposizione a comportamenti penalmente illeciti (il sexting può rientrare nell'ambito della produzione e della distribuzione di materiale pedopornografico), ma può anche essere classificata come una forma di vittimizzazione (di tipo sociale e psicologico), talvolta indelebile. Infatti il sexting produce conseguenze importanti per il futuro degli adolescenti di oggi, perché una volta in circolazione nel web, le immagini diventano di tutti, lasciano un'impronta digitale che non è più né controllabile né recuperabile. Nel breve periodo inoltre, il sexting può diventare *sextortion* cioè una vera e propria estorsione (*sex* ed *extortion*) (Bisi, Ceccaroli & Sette, 2016).

Purtroppo oggi si sta diffondendo anche un'altra forma di violenza fra adolescenti la *dating violence* o *teen dating violence* (<http://www.azzurro.it>). Si tratta di violenza all'interno di una relazione di coppia che sempre più spesso riguarda non solo gli adulti, ma anche gli adolescenti. Chi commette il reato è il perpetratore, chi viene "danneggiato" è la vittima.

La natura della *dating violence* (7) può essere fisica, psicologica/emotiva e sessuale, incluso lo *stalking*.

- *Fisica* avviene nei casi in cui il/la partner che ne è vittima, viene picchiato, stratonato o qualsiasi altra forma di aggressione fisica dal perpetratore. È capitato al 5,7% degli adolescenti intervistati da Telefono Azzurro.
- *Psicologica/emotiva* avviene nei casi in cui il/la partner aggressivo/a minaccia il/la partner o danneggia la sua autostima. Esempi di questo

tipo di *dating violence* sono chiamare con nomi che possono provocare un senso di vergogna, di imbarazzo o di vittimizzazione in modo voluto e provocato o tenere lontano il/la partner dall'affetto degli amici e dei familiari.

- *Sessuale* avviene quando si forza il/la partner ad avere rapporti sessuali senza il suo consenso. È capitato al 5,7% degli adolescenti (Telefono Azzurro, 2014) e più di un adolescente su 6 (15,5%) conosce amici a cui è capitato.
- *Stalking* avviene nei casi in cui il perpetratore ricorre a minacce o molestie che causano paura nella vittima.

La *dating violence* non avviene solo attraverso aggressioni fisiche, ma può comprendere anche comportamenti perpetrati attraverso le nuove tecnologie, come infastidire ripetutamente inviando messaggi o immagini sessuali al/alla partner o condividendoli on-line. Il 10,1% dei più di 1.500 adolescenti intervistati da Telefono Azzurro (2014) dichiara di conoscere qualcuno il /la cui partner ha minacciato di postare in rete foto o video privati se non avesse fatto ciò che gli/le veniva chiesto. Una relazione caratterizzata da forme di violenza come quelle descritte può durare anche molto tempo. Ci sono forme di violenza di questo tipo che possono iniziare come dispetto o anche solo storpiando il nome. Comportamenti di questo tipo sono spesso considerati parte “normale” della relazione di coppia, ma questi comportamenti possono evolvere in forme di violenza più grave come vere e proprie aggressioni fisiche e/o sessuali (Menesini, Nocentini, 2007). Dalla ricerca emerge che su più di 1.500 adolescenti italiani (52% maschi; 48% femmine) tra gli 11 e i 18 anni, al 22,7% sia capitato che il/la proprio/a partner urlasse contro di lui/lei. Il 13,9% riferisce di essere stato oggetto di insulti da

parte del/della partner, mentre il 32,8% degli intervistati conosce qualcuno che è stato insultato dal/dalla partner.

La *dating violence* può associarsi ad alcuni fattori di rischio. Il rischio di sviluppare e di rimanere in rapporti di coppia violenti cresce per gli adolescenti che:

- pensano che sia accettabile utilizzare minacce o comportamenti violenti per ottenere ciò che desiderano o per esprimere la propria frustrazione o rabbia;
- fanno uso eccessivo di alcool e droghe;
- hanno frequenti scoppi di rabbia e difficoltà di gestione di questa emozione;
- sono abituati ad essere spettatori di scene di violenza a casa o nei contesti di appartenenza;
- hanno una storia di gravi comportamenti aggressivi o di bullismo.

Spesso gli adulti o altre persone importanti per gli adolescenti non sono consapevoli degli episodi di violenza all'interno della coppia di cui essi stessi sono vittime o perpetratori. In una ricerca del Centro per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie sulla Violenza del 2013 nelle coppie di adolescenti è emerso come negli USA, 1 adolescente su 10 abbia subito episodi di maltrattamento o di violenza fisica o sessuale da parte del/della propria partner nel corso dei dodici mesi precedenti. Il trend non si discosta molto dalla diffusione del fenomeno nel contesto italiano. Coerentemente con i più recenti studi internazionali poi, emerge che anche in Italia stia aumentando la percentuale di aggressioni fisiche da parte delle ragazze nei confronti dei maschi all'interno delle relazioni di coppia. Le ragazze stanno diventando più violente? Gli studi sembrerebbero confermarcelo, pur evidenziando come in molti casi l'aggressività delle

ragazze sia motivata dall'autodifesa. I principali fattori che scatenano l'aggressività sarebbero la rabbia (al primo posto), l'autodifesa (al secondo posto) e, a seguire, il desiderio di controllare il proprio partner e la gelosia. A facilitare il ricorso alla violenza tra le ragazze sarebbe inoltre la percezione, sempre più diffusa tra i giovani, che, mentre la violenza fra i maschi è sempre *non* legittima, *non* giustificabile e *non* accettabile, quella delle ragazze in qualche modo lo sia o, comunque, lo sia di più.

Le conseguenze della *teen dating violence* possono essere molteplici. Occorre innanzitutto ricordare che lo sviluppo emotivo di bambini e adolescenti dipende fortemente dalle esperienze relazionali, particolarmente importanti in adolescenza. Essere vittime di comportamenti violenti, offensivi o minacciosi all'interno della coppia può provocare negli adolescenti effetti negativi sia a breve che a lungo termine: le vittime di violenza all'interno della coppia hanno maggiori probabilità di sviluppare a loro volta comportamenti violenti, abusare di sostanze o di temere rapporti stabili e duraturi. Inoltre, minare la loro fiducia in sé stessi può portare a difficoltà psicologiche di tipo ansioso o depressivo che possono portare all'abbandono/dispersione scolastica, ad atti autolesivi, alle ideazioni suicidarie e a tentativi di suicidio. Le vittime di bullismo sono esposte ad aumentato rischio di suicidio con una probabilità raddoppiata di metterlo in atto rispetto alla popolazione di coetanei. Allo stesso modo il 30% delle vittime di bullismo mette in atto comportamenti di autolesionismo, mentre il 10% avrebbe tentato il suicidio (<http://www.ditchthelabel.org/uk-bullying-statistics-2014/>). Allargando lo sguardo, i dati sottolineano quanto già evidenziato dalla letteratura internazionale, i ragazzi/e sono maggiormente

vittime di bullismo e cyberbullismo se hanno una disabilità o esigenze educative specifiche, se esprimono inclinazioni sessuali diverse da quelle convenzionali (Rivers, 2011) o se fanno parte di una minoranza etnica/culturale, ma anche nei casi in cui hanno una sola caratteristica che li rende “la pecora nera” piuttosto che la mosca bianca rispetto al gruppo dei pari.

Per questo si parla di ((Menesini, Nocentini, Palladino, 2017):

- *bullismo etnico*, basato sul pregiudizio etnico o culturale e orientato alla derisione della vittima in virtù di alcune sue caratteristiche come il colore della pelle, le tradizioni culturali, l'etnia, la religione, la nazionalità e il linguaggio;
- *bullismo verso la disabilità*, consistente nell'emarginazione o nella derisione di compagni con disabilità fisiche temporanee o permanenti oppure con problemi nella sfera dell'apprendimento;
- *bullismo verso i compagni più dotati*, ossia una forma di ostracismo e di pressione negativa da parte del gruppo dei pari nei confronti di una vittima particolarmente dotata sia in ambito scolastico che non;
- *bullismo sessista*, basato su stereotipi negativi connessi al genere;
- *bullismo sessuale*, riferito a molestie sessuali o contatti sessuali inappropriati e non desiderati dalla vittima;
- *bullismo omofobico*, basato su stereotipi negativi relativi all'orientamento sessuale.

Il *bullismo omofobico* (Cambi, 2015; Fiorucci, 2018; Mauceri, 2015; Rivers, 2011) è l'azione deliberata di uno o più individui finalizzata a denigrare o deridere un'altra persona o una categoria di persone (omosessuali o presunte tali) attaccandone (con

violenza verbale o fisica, in modi diretti o indiretti) l'identità sessuale e di genere, i gusti, il corpo, i comportamenti, le fantasie.

Il bullismo omofobico rispetto alle altre forme di bullismo presenta alcune peculiarità (Lingiardi, Rivers, 2015):

- le prepotenze chiamano sempre in causa quelle dimensioni nucleari dell'identità che riguardano il genere e la sessualità;
- la vittima può non sentirsi a proprio agio nel chiedere aiuto agli adulti: se già nel bullismo in generale si incontrano difficoltà a rivolgersi agli insegnanti, cercare un supporto in quanto vittime di bullismo omofobico equivale a richiamare l'attenzione sulla propria sessualità, con i relativi vissuti di ansia e vergogna e il timore di deludere le aspettative familiari e sociali di eterosessualità e conformità di genere;
- la vittima può incontrare difficoltà ad individuare figure di sostegno e protezione tra i suoi pari: il numero di “difensori della vittima” che nei casi di bullismo è di per sé esiguo, si abbassa ulteriormente nel bullismo omofobico;
- il bullismo omofobico può assumere significati difensivi rispetto all'omosessualità: attraverso gli agiti omofobici, il bullo afferma il suo essere “normale” e proietta all'esterno, aggressivamente, eventuali angosce legate ad aspetti omoerotici repressi.

Le ricerche mostrano che le vittime di bullismo omofobico non sono solo i giovani LGBT, ma tutti gli studenti che vengono percepiti come non conformi alle norme e agli stereotipi di genere correnti, pertanto il bullismo omofobico può essere definito come una violenza di genere e molte ricerche dimostrano che i giovani già bullizzati corrono il rischio, più dei loro compagni di scuola,

di essere vittime anche di altre forme di bullismo. Oggi dopo vent'anni di ricerche, si sa che il bullismo omofobico favorisce lo sviluppo di disagi, sintomi e disturbi (assenteismo, dispersione scolastica, disturbi psicologici, isolamento, maggior rischio di suicidio) che affliggono, con ripercussioni anche in età adulta, molti giovani alle prese con il riconoscimento, la comprensione o anche l'espressione della propria identità sessuale e di genere (Bertocchi, 2017; UNESCO, 2012; European Union Agency for Fundamental Rights, 2016; Kosciw *et al.*, 2016). Nel 2010, prima negli Stati Uniti, poi in tutto il mondo ha preso avvio un progetto denominato *It Gets Better* (<https://itgetsbetter.org>) finalizzato a sostenere le vittime di bullismo omofobico attraverso storie di vita e video di supporto con l'intento di mandare alle persone omosessuali un messaggio di aiuto e di fiducia. In poco tempo è diventato un movimento mondiale ispirando moltissimi video realizzati anche da celebrità e personaggi politici. Il progetto si basa sulla convinzione che lo strumento più potente di comprensione e di educazione e anche il miglior antidoto contro l'esclusione sia la narrazione. Anche in Italia è stato avviato il progetto con il titolo *Le cose cambiano*. Nonostante la realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice omofobica è a scuola che iniziano e si inaspriscono le difficoltà. Ne deriva che la sfida principale sia trasformare la scuola in un luogo sicuro e accogliente, un contesto di confronto e di rispetto (Fiorucci, 2018) e per dirla con le parole di Barack Obama: “Dobbiamo sfatare il mito che il bullismo sia semplicemente un rito di passaggio, che sia una componente inevitabile del processo di crescita e formazione. Non è così. Abbiamo l'obbligo di garantire che le nostre scuole siano sicure per tutti i nostri figli” (8).

3. Il bullismo un fenomeno sia maschile che femminile.

Il bullismo, come si legge nel Report di Telefono Azzurro *Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo*, a differenza di quanto comunemente si possa ritenere, è un fenomeno che riguarda sia i maschi che le femmine. Si esprime però in modi differenti nei due casi. Inizialmente gli studi sul bullismo si sono concentrati sulla componente maschile del fenomeno, ritenendo che esso fosse caratteristico proprio delle relazioni tra compagni maschi. Questa configurazione era dovuta al fatto che esso venisse identificato, quasi integralmente, con l'aggressività ostile di tipo fisico, messa in atto soprattutto dai maschi. Successivamente, l'ampliamento della definizione di bullismo e la precisazione delle tipologie di comportamento aggressivo in cui tale fenomeno si può articolare hanno portato a individuare stili aggressivi diversi caratterizzanti il bullismo maschile e quello femminile.

I maschi mettono in atto prevalentemente prepotenze di tipo diretto, con aggressioni per lo più fisiche, ma anche verbali. Vengono descritte tre tipologie bullo:

- *aggressivo*, con discreta autostima e un positivo atteggiamento nei confronti della violenza, ma anche impulsivo e dominante;
- *ansioso, aggressivo* e con una personalità debole ed insicura che utilizza la prevaricazione per ottenere l'attenzione desiderata, ma non ottenibile con altre modalità;
- *passivo o seguace* cioè non prende iniziativa, ma partecipa fisicamente e/o emotivamente per poter far parte dei più forti.

Il bullo, gregario o dominante si configura come un soggetto caratterizzato da aggressività generalizzata verso adulti e coetanei, scarsa empatia, profonda

stima di sé, da un atteggiamento positivo per raggiungere i propri obiettivi. La caratteristica più evidente del comportamento da bullo è quella dell'aggressività rivolta verso i compagni, ma molto spesso anche verso i genitori e gli insegnanti. I bulli hanno un forte bisogno di dominare gli altri e generalmente dietro la loro apparente sicurezza mostrano problemi relazionali destinati a peggiorare con il trascorrere del tempo se le loro modalità relazionali non cambiano (Bernardo, 2009).

Le femmine, invece, utilizzano in genere modalità indirette di prevaricazione e le rivolgono prevalentemente verso altre femmine. Di solito la bulla si atteggia da "ape regina" e si circonda di altre api isolando chi non le è gradita. Si organizza, pianifica, sceglie con cura la vittima, utilizzando un'aggressività molto sottile e strategica rispetto ai ragazzi, inoltre, mette in atto nei confronti dell'esclusa un vero e proprio comportamento persecutorio fatto di pettegolezzi e falsità infondate. Queste modalità più indirette, come mettere in giro voci false sul conto di qualcuno, escludere dal gruppo, calunniare, comandare a bacchetta, ricattare e ignorare, infieriscono sull'aspetto emotivo della vittima, colpendola di nascosto e creando intorno a lei il vuoto. Essendo così subdola e invisibile, questo tipo di prepotenza è difficilmente riconoscibile anche per gli adulti che spesso tendono ad attribuire l'emarginazione sociale a difficoltà relazionali e alla timidezza della ragazza vittima. Per la vittima diventa quindi difficile chiedere aiuto. Questo tipo di bullismo distrugge lentamente la rete sociale di sostegno e di appartenenza della vittima creando intorno a lei la solitudine. Essere rifiutate dal gruppo rappresenta una disconferma del proprio valore e per questo motivo spesso scatta un processo di autodenigrazione in cui la vittima cerca dentro di sé

le colpe di questo rifiuto tentando in tutti i modi di rientrare nel gruppo (Bernardo, 2009). Poiché le forme di bullismo indiretto sono più difficili da riconoscere, il bullismo “al femminile” è stato individuato più tardi rispetto a quello maschile ed è più difficile da cogliere anche per gli insegnanti. Ma le conseguenze non sono solo quelle immediate, ma comprendono anche alterazioni dell'equilibrio psicofisico della bambina/adolescente che è stata vittimizzata, tali alterazioni possono determinare patologie psichiatriche e disturbi psicosomatici che possono diventare cronici e irreversibili, anche al venir meno della condotta persecutoria che li ha determinati.

Oltre ad agire maggiormente in modo diretto, i maschi subiscono soprattutto azioni di tipo diretto; le femmine invece subiscono in genere azioni di tipo indiretto e più di una ragazza su sei è vittima di cyberbullismo. Se generalmente i/le bulli/e scelgono come vittime persone dello stesso genere (82,6% dei casi di bulli con vittime maschi, rispetto al 51,1% di bulle con vittime femmine), in più di 1 caso su 4 (29,8%) il bullo è maschio e la vittima è una ragazza (Telefono Azzurro, 2016).

Anche in termini di percezione del fenomeno bullismo e di atteggiamento verso di esso emergono delle differenze tra maschi e femmine. Le femmine manifestano, in generale, una maggior capacità di empatia, cioè una capacità di mettersi nei panni degli altri e in particolare della vittima, comprendendo il suo stato d'animo e cogliendo la sua tristezza e il suo disagio. I maschi, al contrario, hanno più difficoltà ad immedesimarsi nella vittima e raramente si dimostrano dispiaciuti o in colpa dopo aver compiuto atti di prepotenza.

4. La variabile età.

Come si legge nella ricerca di Telefono Azzurro (2016) 2 volte su 3 la vittima è un/a preadolescente (59%), 1 caso su 4 le vittime sono studenti delle scuole secondarie di secondo grado (19%), mentre risulta essere un trend in crescita quello che vede come vittime bambini sempre più piccoli, che frequentano le scuole primarie (22%). Il dato è in linea con i trend internazionali che sempre più spesso segnalano fenomeni di bullismo che iniziano sempre più precocemente e che decrescono nel tempo. Analizzando l'età della vittima, i dati evidenziano che più di 1 caso su 4 di bullismo riguarda bambini piccoli (25,6% delle vittime è minore di 10 anni), mentre 1 caso su 2 riguarda preadolescenti (57,5%) e solo 1 caso su 6 coinvolge adolescenti (16,9%). Le richieste di aiuto per bullismo diminuiscono all'aumentare dell'età: il dato conferma quanto evidenziato dalla letteratura internazionale che evidenzia come la frequenza dell'atteggiamento e delle aggressioni di tipo fisico diminuisca con l'età. Questa ipotesi viene ulteriormente avvalorata guardando i dati relativi al cyberbullismo, che sembra avere inizio con le scuole secondarie di primo grado e proseguire in adolescenza. In base ai dati a nostra disposizione possiamo allora osservare che con il passare del tempo il bullismo tende a seguire un particolare decorso: il numero e la frequenza degli episodi di bullismo sembrano diminuire con la crescita del bambino. In modo particolare gli episodi diminuiscono in modo significativo con il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado. Ma l'aspetto che muta maggiormente è relativo al bullismo diretto fisico: con la crescita del bambino, diminuiscono soprattutto le manifestazioni di bullismo che fanno ricorso alla forza fisica. Se da una parte un minor numero di ragazzi è coinvolto

nel fenomeno, dall'altra però, i ruoli di bullo e di vittima tendono a radicalizzarsi e a diventare più rigidi. Le prevaricazioni vengono indirizzate a un numero più ristretto di ragazzi, sempre gli stessi, che si identificano sempre più nel ruolo di "vittima". Sebbene si assista con il trascorrere del tempo ad una diminuzione della frequenza degli atti bullistici, spesso la gravità degli stessi aumenta: nel corso dell'adolescenza cresce il livello di pericolosità e di intensità delle azioni messe in atto contro l'altro fino a sfociare nei casi più estremi in comportamenti devianti (ISTAT, 2014; Telefono Azzurro, 2014).

5. I luoghi del bullismo.

Nella maggior parte dei casi gli episodi di bullismo avvengono con maggior frequenza nel contesto scolastico (82%). Aule, corridoi, cortile, bagni e in genere i luoghi isolati o poco sorvegliati della scuola, come per esempio gli spogliatoi della palestra o i laboratori sono i luoghi dove avvengono più frequentemente i fenomeni di bullismo. Generalmente i bulli e le vittime fanno parte della stessa classe o comunque della stessa scuola, per cui accade di frequente che questa diventi il luogo privilegiato in cui si manifestano le prevaricazioni. Azioni bullistiche possono essere perpetrate anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa. Nel 7% dei casi avvengono online e nel restante 1% in altri luoghi chiusi o all'aperto dove i ragazzi si ritrovano e passano il tempo e in minima parte gli episodi di bullismo avvengono lontani da occhi di persone, adulti e ragazzi, che possono vedere ciò che accade e di conseguenza intervenire (Telefono Azzurro, 2016).

Alla scuola è necessario dedicare particolare attenzione perché è il posto in cui i nostri figli dovrebbero essere più protetti. In questi ultimi

tempi ci sono tanti genitori preoccupati e impotenti per quello che può succedere a scuola ai loro figli perché si aspettano che la scuola protegga i loro figli invece scoprono che questi ultimi sono oggetto di prepotenze e i ragazzi e spaventati che si rifiutano di andare a scuola perché vittime di prepotenza. A scuola oggi il bullismo sta raggiungendo per citare le parole di Saverio Abbruzzese «livelli di efferatezza e di raffinatezza senza eguali [...] non mi pare che possiamo permetterci di stare tranquilli e cavarcela dicendo che queste cose sono sempre esistite» (2007a, 14).

Questi dati sono rafforzati anche dall'ultimo rapporto UNICEF (2018) sulla violenza nelle scuole nel mondo che evidenzia come gli scontri fisici e il bullismo ostacolano l'istruzione di 150 milioni di ragazzi fra i 13 e i 15 anni che hanno riferito di aver subito violenza da parte dei loro coetanei e come la scuola nel mondo per milioni di bambini non sia un luogo sicuro, come ha dichiarato il Direttore generale dell'UNICEF, Henrietta Fore «ogni giorno i bambini incontrano numerosi pericoli, fra cui scontri, pressioni per unirsi alle gang, bullismo – sia di persona che online –, punizioni violente, molestie sessuali e violenza armata. Nel breve periodo tutto ciò ha impatto sul loro apprendimento, nel lungo periodo può condurre a depressione, ansia e persino suicidio. La violenza è una lezione indimenticabile che nessun bambino ha bisogno di imparare». La violenza fra coetanei, misurata come il numero di bambini che hanno riferito di essere stati vittime di bullismo nell'ultimo mese o che sono stati coinvolti in scontri fisici nell'ultimo anno, è una componente diffusa dell'istruzione dei giovani nel mondo e ha un impatto sull'apprendimento degli studenti e sul loro benessere sia nei paesi poveri che ricchi. A livello globale poco più di 1 studente su 3 fra i 13 e 15 anni è vittima di bullismo e circa la stessa percentuale è

coinvolta in scontri fisici. 3 studenti su 10 in 39 paesi industrializzati ammettono di esercitare bullismo sui loro coetanei. In Italia secondo UNICEF il 37% degli studenti fra i 13 e i 15 anni hanno riferito di essere stati vittime di bullismo a scuola almeno una volta negli ultimi due mesi e/o di essere stati coinvolti in scontri fisici almeno una volta nei dodici mesi passati. In questa stessa fascia di età, il 12% degli studenti ha subito atti di bullismo (a scuola almeno una volta negli ultimi due mesi) e il 31% è stato coinvolto in atti di violenza fisica, almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

6. Bullismo: luoghi comuni e preconcetti.

Il bullismo è una tra le possibili manifestazioni di aggressività messe in atto dai bambini e dagli adolescenti. Sebbene non sia sempre semplice riconoscere ad un primo sguardo le differenti tipologie di comportamenti aggressivi, è però possibile distinguere quelli più specificatamente riconducibili alla categoria “bullismo” da quelli che, invece, non entrano a far parte di questo fenomeno.

Una prima categoria di comportamenti non classificabili come bullismo è quella degli atti particolarmente gravi, che più si avvicinano ad un vero e proprio reato. Attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono in alcun modo definibili come bullismo.

Allo stesso modo i comportamenti cosiddetti “quasi aggressivi” che spesso si verificano tra coetanei non costituiscono forme di bullismo. I giochi turbolenti e le “lotte” particolarmente diffusi tra i maschi o la presa in giro “per gioco” non sono definibili come bullismo in quanto implicano una simmetria della

relazione, cioè una parità di potere e di forza tra i due soggetti implicati e una alternanza dei ruoli prevaricatore/prevaricato.

A contribuire alla difficoltà di distinguere con chiarezza che cosa sia il bullismo e, soprattutto ad ostacolare gli interventi per contrastarlo, giocano un ruolo decisivo alcuni pregiudizi e luoghi comuni diffusi nell’immaginario collettivo.

Alcune tra i più frequenti luoghi comuni e idee preconcette sul bullismo sono (Telefono Azzurro, 2014):

- *Il bullismo, in fondo, è solo una ragazzata.* Al contrario, gli atti bullistici sono tutt’altro che un gioco, anche se spesso i bulli si nascondono dietro a questa giustificazione per evitare la punizione.
- *Il bullismo fa parte della crescita, è una fase normale che serve a “rafforzarsi”.* In realtà il bullismo non è un fenomeno fisiologicamente connesso alla crescita e non serve affatto a rinforzare, ma crea disagio e sofferenza sia in chi lo subisce che in chi lo esercita.
- *Chi subisce le prepotenze dovrebbe imparare a difendersi.* La vittima non è in grado di difendersi da sola e il continuo subire prepotenze non la aiuta certo a imparare a farlo, ma aumenta il suo senso di impotenza.
- *Le caratteristiche esteriori della vittima rivestono un ruolo fondamentale.* Si pensa comunemente che ad influire in modo decisivo nella “designazione” della vittima intervengano l’aspetto fisico e alcuni particolari esteriori come l’essere in sovrappeso, avere i capelli rossi, portare gli occhiali, avere un difetto di pronuncia. In realtà molti bambini possiedono tali caratteristiche, senza per questo essere vittime di atti di bullismo. Piuttosto, spesso i bulli portano tali elementi come “giustificazione” per i loro gesti.

- *Il bullismo è un fenomeno proprio delle zone più povere e degradate, è più diffuso nelle grandi città, nelle scuole e nelle classi più numerose.* Tali convinzioni non trovano riscontro nella realtà. Il bullismo è infatti altrettanto diffuso nelle zone più benestanti dal punto di vista socio-economico, così come nelle scuole e nelle classi meno numerose.
- *Il bullismo deriva dalla competizione per ottenere buoni voti a scuola.* Talvolta si crede che il bullo agisca aggressivamente in seguito alle frustrazioni per i ripetuti fallimenti scolastici: questa opinione non ha fondamento, anche perché sia i bulli che le vittime ottengono a scuola voti più bassi della media.
- *Il bullo ha una bassa autostima e al di là delle apparenze è ansioso e insicuro.* Il bullo è un soggetto con un forte bisogno di dominare sugli altri ed è incapace di provare empatia. Generalmente non soffre di insicurezza o ansia e la sua autostima è nella norma o addirittura superiore alla media.

7. La comunità educante: le responsabilità degli adulti.

Quanto all'atteggiamento degli adulti di fronte al fenomeno del bullismo, i dati delle ricerche (Olweus, 1978; 1993; Casciano, 2007; Abbruzzese, 2005; 2007a; Pietropolli Charmet, 2000; Pietropolli Charmet, Aime, 2014 Galimberti, 2007) sono piuttosto sconcertanti: fino ad oggi hanno prevalso da parte del mondo adulto una grande disattenzione e un disinteresse delegante nei confronti del bullismo – antico e conosciutissimo – che o media hanno portato sotto i riflettori, sbattendoci davanti una realtà divenuta forse preoccupante. Gli insegnanti non sembrano mettere in atto strategie di intervento diretto per contrastarlo e i genitori, sia delle vittime che, in particolare dei prevaricatori, non sembrano essere a conoscenza del fenomeno e

ne parlano poco con i figli. Spesso infatti gli adulti possono sottovalutare o ignorare l'esistenza e le conseguenze del bullismo, non attivando, di conseguenza azioni di sostegno e accompagnamento ai ragazzi/e in difficoltà. Il rischio principale è quello di sottovalutare il fenomeno non dando la dovuta attenzione a questi episodi: il bullismo è spesso la punta di un iceberg che nasconde un mondo sommerso fatto di umiliazioni, derisioni, esclusioni, ricatti o prevaricazioni dal punto di vista fisico. A questo si aggiunge la difficoltà, da parte di chi è coinvolto direttamente di parlarne con adulti di riferimento, proprio per il vissuto fortemente doloroso che nasconde.

I genitori possono essere sorpresi nello scoprire che il proprio figlio attua comportamenti aggressivi nei confronti di altri bambini o non sanno come gestire il problema nel caso in cui il figlio sia vittima di prepotenze. Gli insegnanti a loro volta, non sempre riescono a cogliere i segnali di disagio o a riconoscere gli episodi di bullismo che per altro avvengono per lo più in assenza di adulti. Ne consegue che la vittima non trova aiuto e il bullo agisce indisturbato. Il mancato intervento di un adulto può essere visto come una forma di approvazione per il suo comportamento.

Tutti gli adulti di riferimento di bambini e ragazzi hanno la responsabilità di attivarsi, ognuno nel proprio ruolo e compito educativo. C'è un rischio da evitare: quello di chiederci come mai questi ragazzini stanno diventando così terribili senza interrogarci sulle nostre responsabilità, quelle degli adulti, perché non possiamo pretendere che loro cambino se non ci diamo da fare noi adulti. Lo spettacolo finora offerto dagli adulti non è molto edificante. Come scrive Abbruzzese in un articolo apparso su La Repubblica "un preside sequestra i

telefonini e viene assalito dai genitori e dalle forze dell'ordine. Un professore sospende dalle lezioni un bullo, ma poi deve vedersela sempre con i genitori e con il dirigente scolastico. [...] Sembra che i bulli siano più protetti e tutelati delle vittime. Si diffonde nelle scuole un pericoloso senso di impunità che genera una crescente arroganza in chi dovrebbe invece essere controllato. È colpa nostra di noi adulti" (2007b). Anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico 2018-2019 ricordando le aggressioni contro insegnanti e dirigenti denuncia la nuova piaga a scuola: i *genitori-bulli*. "Non possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato. Qualche tessuto è stato lacerato nella società. Alcuni gravi episodi di violenza – genitori che hanno aggredito gli insegnanti dei propri figli – rappresentano un segnale di allarme che non va sottovalutato. Il genitore-bullo non è meno distruttivo dello studente-bullo, il cui rifiuto cresce sempre di più nell'animo degli studenti, a scuola, nel web". Le aggressioni contro insegnanti e dirigenti scolastici infatti non si contano più. Gli episodi aumentano a dismisura alla fine dell'anno scolastico con l'esposizione dei giudizi finali e l'ira dei genitori per bocciature e voti inaspettati che si riversa sugli insegnanti. Sono numerosi i casi di aggressioni fisiche, senza contare le innumerevoli aggressioni verbali, ma non per questo meno violente.

Una leale lettura del bullismo, scrive Casciano (2007), non può non portare a palesare una evidente responsabilità degli adulti, comunque facenti parte di quella comunità che dovrebbe essere sempre, in ogni suo agire *educante*. Oggi assistiamo ad un cambiamento profondo, gli adulti educanti rivelano una maggior tolleranza di fronte alle trasgressioni, un'incapacità di porre limiti, fino all'erosione dell'autorevolezza. Gli adulti di riferimento palesano

una minore capacità di ascolto e di gestione della quotidianità dei figli adolescenti e non solo per mancanza di tempo. Fanno difetto le conoscenze e la formazione adeguate a sostegno del ruolo genitoriale. Il gruppo dei pari, la rete, internet, gli stili di vita proposti dai mass-media esercitano una forte influenza sui giovani, nei quali si rileva una diminuzione della percezione del rischio e una forte pressione ad assumere comportamenti e condotte a rischio che provocano isolamento, inquietudine, arrendevolezza. Spesso gli adolescenti concentrano l'attenzione sull'aspetto esteriore, sull'apparire e sull'avere piuttosto che sull'essere, che non è altro che l'indice di una costante necessità di conferme esterne. Genitori e insegnanti spesso non sanno semplicemente cosa fare. Noi adulti quando ci troviamo di fronte a comportamenti clamorosi o dirompenti o anche soltanto irregolari dei nostri giovani abbiamo la cattiva abitudine di non porci dei "perché", forse nel timore di doverci rimettere in discussione o di dover rimettere in discussione i nostri stessi comportamenti, forse ancora di più di dover prendere atto della nostra disattenzione, della pochezza delle nostre capacità educative. Per noi è facile attribuire le manchevolezze ad altri, a quelle agenzie a cui abbiamo delegato compiti che, spesso lo dimentichiamo, sono comunque primariamente nostri in quanto quei giovani sono figli nostri. Negli ultimi decenni alla scuola sono state affidate tutte le educazioni possibili, dalla sessualità alla pace, dall'alimentazione all'ambiente, dalle droghe, alcol e farmaci ai conflitti generazionali, dall'uso dei mass-media alla religione, dal territorio al tempo libero, dal codice della strada e dalla guida dei motorini all'affettività...Spesso e volentieri si assiste ad una parata di solenni firme di protocolli d'intesa, che suscitano aspettative che il più delle volte rimangono inevase. Il risultato è che i problemi non

si risolvono, mentre aumentano in modo proporzionale le delusioni nei confronti della scuola e le frustrazioni di chi ci lavora dentro. Lo schema si sta ripetendo per quel che riguarda il bullismo, anche sull'onda dell'emozione di episodi negativi sempre più frequenti. Sembra il trionfo dell'anarchia, per cui si parla sempre più spesso di fallimento della scuola, magari centrando l'attenzione sull'incapacità degli insegnanti di svolgere il loro compito di educatori e di formatori. Ma si dimentica un elemento fondamentale: la famiglia e la società non possono delegare alla scuola la formazione ed educazione dei giovani né la soluzione dei problemi mano a mano che questi si manifestano, come ora il bullismo. Bisogna stare attenti a non sbagliare ancora una volta strategia, da un lato colpevolizzando solo l'istituzione scolastica, dall'altro affidando solo alla scuola il compito di risolvere anche questo problema, seguendo la tendenza ormai imperante della delega (Iori, 2007). "Ecco un briciolo di riflessione è ciò che mi sembra manchi alla generalità degli adulti, accecati oggi dall'emotività nella ricerca della risposta al fenomeno del bullismo" (Casciano, 2007, p. 221). Si assiste da parte degli adulti ad una vera e propria abdicazione al proprio ruolo educativo. La disciplina è diventata un *optional*. "I genitori hanno smesso di farsi obbedire per paura e hanno deciso di farsi obbedire per amore; una delle conseguenze sembra consistere nel fatto che i bambini sono meno costretti a doverli idealizzare e gli adolescenti non hanno più il compito di de-idealizzare i loro genitori" (Pietropolli Charmet, 2000). I genitori di oggi hanno rinunciato all'autorità, hanno rinunciato al "potere" e spesso anche all'autorevolezza, non vogliono sentirsi odiati dai propri figli e hanno trasformato la famiglia in un luogo di relazioni simmetriche: niente confini tra genitori e figli, tutti

uguali, nessuna gerarchia. "Ma la relazione fra giovani e adulti non è simmetrica e trattare l'adolescente come un pari significa non contenerlo e soprattutto lasciarlo solo di fronte alle proprie pulsioni e all'ansia che ne deriva" (Galimberti, 2007, p. 29). Le regole, quando ci sono, sono oggetto di continue contrattazioni, i genitori sono diventati i migliori difensori dei figli, a scuola con i docenti, ma anche con gli amici dei figli: i conflitti fra pari si allargano immediatamente ai genitori. In questa "pericolosa flessibilità normativa", scrive Abbruzzese (2007a), i nostri figli non crescono, o crescono male. La cosiddetta "*now generation*" che vuole tutto e subito, non ha tempo da perdere dietro alle regole, tanto meno all'interiorizzazione delle regole. C'è una gran voglia di crescere da parte dei ragazzi, ma senza assumersi responsabilità, un diffuso "malessere del benessere" (Occhiogrosso, 2007), una diffusa anaffettività che induce ad azione criminose per il puro gusto di provare emozioni. Di fronte a questa realtà i genitori rimangono indifferenti, anzi, spesso continuano a giustificarli. Molti genitori così rinunciano al proprio ruolo educativo, perché hanno paura di non riuscirci, perché vogliono essere genitori amorevoli e non sanno come fare per essere genitori amorevoli e nello stesso tempo far rispettare le regole. Coniugare regole ed affetti è senz'altro il compito più difficile per un genitore, ma indispensabile. Emblematiche a questo proposito le parole di Saverio Abbruzzese (2007a, pp. 20-21): "Ho incontrato tante famiglie che hanno gettato la spugna, accorgendosi troppo tardi che questo atteggiamento permissivo-democratico non paga. E anche quando si arrendono continuano a confondere le regole con gli affetti: se un figlio non segue le regole che il genitore ha provato maldestramente ad imporre, vuol dire che non c'è

amore. Il messaggio è del tipo: se mi vuoi bene devi seguire le regole. Pertanto se un adolescente che attraversa il conflitto generazionale tenta qualche trasgressione, vuol dire che non ama i genitori. Se mi ami, devi ubbidire. Se non ubbidisci, deludi le mie aspettative. Sarebbe interessante indagare sulle aspettative di questi genitori: desidererebbero figli bravi, intelligenti, creativi, ubbidienti, moderatamente trasgressivi, praticamente perfetti. Ma cosa succede se i figli prendono un'altra deriva e cominciano a praticare la vera trasgressione? Significa che questi figli non amano i genitori? In realtà molti genitori espellono i loro figli, vengono a chiedermi come fare per collocarli in comunità “perché noi non riusciamo più a controllarlo”, ma in questa dichiarazione di sconfitta non c'è il minimo accenno al fallimento del proprio ruolo genitoriale: è il figlio che ‘è’ – non ‘ha’ – sbagliato. Loro ce l'hanno messa proprio tutta”.

In questa interpretazione il bullismo è visto come possibile manifestazione di un rapporto problematico con le regole familiari, per cui a fronte di un'educazione estremamente permissiva che non offre al ragazzo il senso del limite delle sue azioni, l'aggressione e l'intimidazione diventerebbero le risposte più ovvie e semplici in un contesto che invece è inevitabilmente normato e vincolante come la scuola. Ma c'è anche chi sostiene che il bullismo sia invece l'esito di un'educazione particolarmente rigida, autoritaria, connotata da scarsa empatia e mancanza di attenzione ai bisogni del ragazzo che sarebbe pertanto frequentemente sanzionato e punito e si confronterebbe con un'autorità indiscutibile a cui può solo sottostare ed obbedire. Permissivismo ed autoritarismo educativi sarebbero quindi considerati gli errori educativi a monte dell'incompetenza relazionale che si replicherebbe successivamente nella dinamica bullo/vittima.

Se si pensa che il bullo sia ormai travolto da un destino ineluttabile che lo porterà via via a divenire un adulto deviante significa che non si attribuisce alcun potere all'azione educativa, significa rinunciare ad intraprendere percorsi migliorativi ed emancipativi, significa credere che il ragazzo/a sia impermeabile e refrattario ad ogni intervento. Se è questo che si pensa, allora si rinuncia ad educare, si lascia tutto al caso affidandosi alla buona sorte o alle capacità di resilienza del ragazzo stesso ai fattori di rischio: si rinuncia di fatto ad esercitare il ruolo adulto di guida, di orientamento, di indirizzo, di stimolo che invece caratterizza l'educazione umana e la distingue dal semplice allevamento. E mentre si rinuncia al proprio ruolo educativo di adulti significativi, si lascia il ragazzo solo e spaesato a cercare la difficile soluzione ai suoi problemi di crescita. È necessario mettere in atto da parte degli adulti risposte adeguate in modo da contrastare tale fenomeno in modo efficace e significativo, ma questo è possibile solo se si ritiene che l'educazione abbia un senso ed un potere forte sui soggetti in fase di sviluppo, particolarmente plasmabili, attenti ai modelli di riferimento e alla ricerca di un'identità futura e di un posto nel mondo (Manca, 2007).

8. Cosa occorre per “smontare il bullo”.

Proprio perché il bullismo coinvolge due o più individui, per comprenderlo è necessario cogliere la sua natura relazionale: è dunque fondamentale focalizzarsi non solo sui problemi di comportamento o di temperamento del singolo, ma anche e soprattutto sulla tipologia di rapporto che si è venuta a creare tra bullo e vittima, fra bullo e spettatori e fra bullo e gregari. In questo senso, più che focalizzare l'attenzione su cosa fa il bullo o sulle sue caratteristiche, è importante cogliere le dinamiche relazionali esistenti, estendendo la nostra

attenzione anche al contesto di riferimento. Gli attori che prendono parte agli episodi di bullismo sono come abbiamo visto precedentemente: i bulli, le vittime e anche gli spettatori (tra cui possiamo trovare i sostenitori del bullo; i difensori della vittima e la cosiddetta maggioranza silenziosa) che non prendono parte attivamente alle prepotenze, ma vi assistono. Spettatori e gregari agiscono da rinforzo sulla condotta aggressiva del bullo, se non arrivano addirittura a scatenarlo. Il silenzio degli spettatori è certamente un rinforzo, ma a volte c'è un silenzio compiaciuto e divertito che alimenta efficacemente il bullo. Il gregario non solo esegue gli ordini del capo, ma a volte lo sollecita e gli suggerisce alcune azioni dimostrative che servono ancora una volta a stabilire chi comanda. Ci sono gregari che non si prendono la responsabilità di queste azioni, ma scatenano il capo in questo senso e ci sono bulli, ormai vittime del proprio ruolo, che non possono rifiutarsi di eseguire queste spedizioni punitive perché deluderebbero le aspettative di tutto il gruppo.

Per smontare il bullo è necessario entrare in questa intricata rete di dinamiche di gruppo e relazionali ed iniziare a smantellarle. Lo studio del bullismo può fornire l'occasione per conoscere più a fondo la qualità delle dinamiche relazionali, in quanto, per comprenderlo appieno, e quindi per ridurlo ed elaborare efficaci azioni di contrasto, è necessario comprendere che esso non è solo un problema di pochi soggetti coinvolti direttamente, ma è riferibile a disfunzioni relazionali che riguardano tutto il gruppo o tutta la classe e non secondariamente le relazioni tra la classe e gli insegnanti, tra gli insegnanti stessi e tra scuola e famiglia. Per comprendere il bullismo è necessario operare un'analisi approfondita delle dinamiche relazionali dell'intero sistema di riferimento, in quanto si tratta

di un vero e proprio costrutto sociale relazionale e non un semplice rapporto di forza in cui uno più forte domina l'altro più debole: entrambi hanno difficoltà di relazione e, attraverso questi comportamenti, manifestano un grave deficit di competenza nella gestione delle abilità sociali e relazionali. Non è un caso che il bullismo si manifesti con maggior frequenza in contesti in cui è rilevabile una diffusa "disabilità sociale e relazionale", in cui le relazioni appaiono disturbate da dinamiche disfunzionali quali una notevole difficoltà a rapportarsi con gli altri, un'errata percezione di sé, un difficile rapporto con le regole e con chi le rappresenta come gli adulti che rivestono un ruolo istituzionale, un comportamento denotato da impulsività e da mancanza di riflessione sulle conseguenze delle proprie azioni, da scarse capacità elaborative con conseguenti difficoltà di proiezione futura del proprio sé. Attivare un comportamento persecutorio, intimidatorio, di attacco a vari livelli, sia fisici che psicologici, denota infatti un'evidente incapacità di rapportarsi agli altri, ma anche di manifestare se stessi: per cui sia la tendenza a dominare gli altri (per il bullo) sia la tendenza a sottomettersi (per la vittima) indicano comunque un grado elevato di disabilità sociale e relazionale. Il bullismo è un fenomeno possibile solo se si mantengono squilibrate le relazioni e se la presenza degli adulti è insufficiente in quantità e qualità. Ciò significa che è possibile contrastarlo e ridurlo, a condizione che non ci si limiti ad osservare i comportamenti, ma se ne colgano i significati simbolici e si avviino efficaci azioni educative (Manca, 2007). Intervenire sulle dinamiche disfunzionali per ridurre il fenomeno del bullismo significa fornire risposte differenziate a seconda del ruolo rivestito (non solo bullo e vittima!). Anche gli indifferenti, ossia coloro che

assistono ai fatti, ma ne restano lontani, che non partecipano e non denunciano, che non sanno mai nulla anche se erano presenti, che frequentano, ma non conoscono ... ovvero quelli che sembrano trasparenti eppure esistono ed hanno un ruolo. Gli indifferenti sono comunque conniventi con chi gestisce il potere ed omertosi quando si tratta di accertare la verità: non intervenire su di loro significa non educarli all'assunzione di responsabilità che invece è uno dei principali obiettivi dell'educazione. Il persistere delle azioni di bullismo dipende molto dalla qualità delle risposte attivate dagli adulti. Gli interventi non dovranno essere mirati solo al singolo bullo o limitati ai soggetti direttamente interessati alla sua azione, ma saranno sistemici ed allargati ossia riferiti alla dinamica relazionale di tutta la classe/gruppo e finalizzati a migliorare l'intero clima relazionale. Essi interessano tutti gli attori sociali della scuola, dal dirigente, ai docenti a tutti gli alunni, al personale fino ai genitori e perché no a tutti i contesti relazionali frequentati dai ragazzi al di là dell'ambito scolastico. Gli interventi dovranno essere individualizzati al fine di essere rispondenti ai problemi reali delle persone specifiche a cui si riferiscono (Manca, 2007). Il mancato intervento contribuisce ad indebolire il controllo delle tendenze aggressive e riduce il senso di responsabilità individuale. Un'eccessiva tolleranza dei comportamenti disturbanti non aiuta a contrastare la trasgressività, non consente agli allievi di vivere l'esperienza scolastica in modo adeguato in un ambiente percepito come protetto e stimolante, né aiuta i bulli a superare i propri modelli di comportamento antisociale. La scuola non può trasformarsi in un luogo anomico in cui ciascun allievo può ritenere di non dover rispondere agli altri dei propri comportamenti mentre ha necessità

di individuare, proprio nel rapporto con gli altri, il senso del limite. Il vissuto di impunità non aiuta di certo a prevenire la ricomparsa del fenomeno, né aiuta i singoli all'attivazione di condotte adattive e funzionali al raggiungimento di un buon livello di socialità.

La corretta risposta educativa al fenomeno del bullismo ha bisogno di una risposta *corale* fra tutte le agenzie educative, prima fra tutte la scuola. La scuola deve ritrovare un ruolo forte, significativo nel processo educativo e per far ciò deve essere in grado di offrire risposte concrete a tutti i bisogni della persona-studente, compresi quelli riferiti alla gestione corretta della propria impulsività ed all'elaborazione simbolica degli impulsi. In ragione di ciò appare prioritaria un'educazione alle abilità sociali, vista l'evidente incapacità relazionale diffusa nel contesto attuale. Ma la scuola in tale percorso non dovrà restare sola. Si deve trattare di un lavoro corale che vede il coinvolgimento e la necessaria collaborazione tra gli operatori delle istituzioni della comunità educante (Abbruzzese, 2007a).

Il bullismo è una delle forme che una dinamica di gruppo può assumere. Osservarlo come relazione sociale anziché come susseguirsi di atti ripetuti dà delle opportunità di conoscenza altrimenti inedite (Buccoliero, 2007). Si avverte sempre di più la necessità di collaborazione tra famiglia, scuola e territorio come l'unica strada percorribile per contrastare e fronteggiare il fenomeno del bullismo. La prospettiva che deve guidare la progettazione di interventi deve inserirsi in una logica complessiva di promozione e benessere centrata sul soggetto e sul contesto di vita, attraverso la costruzione di sistemi relazionali positivi. Sostenere ed incentivare un ambiente relazionale positivo rimanda a quegli aspetti della vita del gruppo che riguardano

l'attenzione alla persona, al suo sentirsi accettata e valorizzata.

9. Conclusioni.

In questi ultimi anni è aumentata l'attenzione rivolta dagli studiosi e dai ricercatori e specialisti al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo in età evolutiva, sollecitati soprattutto dall'aumentare dei fatti di cronaca che riportano un quadro allarmante del forte disagio vissuto dai giovani oggi. Il bullismo sembra essere una delle spie del *malessere* e del *disagio relazionale* dei nostri giorni non più confinabile in ambiti e contesti di marginalità e di disagio socio-economico, ma come realtà che attraversa ogni ceto sociale, ogni contesto ambientale, traendo origine da ragioni di natura relazionale (Formella, Ricci, 2010a; 2010b).

Nel bullismo la condotta individuale si iscrive all'interno di una specifica configurazione relazionale fondata sulla differenza di potere tra aggressore e vittima, sull'omertà degli spettatori e sulla de-umanizzazione del ragazzo aggredito. Oggi una delle forme di bullismo di più difficile individuazione, ma probabilmente tra le più pericolose è il bullismo relazionale. Il bullismo relazionale è particolarmente pericoloso perché colpisce la vittima in una parte fondamentale e costitutiva della sua identità ovvero l'appartenenza sociale. Creare una condizione di isolamento in un ragazzo significa intervenire profondamente sull'immagine di sé stesso come persona socialmente competente e quindi sulla sua autostima. Poiché il fenomeno risulta fortemente correlato alla dinamica interna al gruppo diventa fondamentale e prioritario anche sul piano degli interventi agire relazionalmente sia sulle dinamiche interne al gruppo che adottare una politica globale che coinvolga la classe, il personale docente e non

docente, le famiglie e le diverse agenzie educative del territorio. Questo significa che il compito delle principali agenzie educative – scuola e famiglia – deve essere quello di educare il ragazzo ad essere socialmente competente, favorendo al contempo lo sviluppo di capacità cognitive e di abilità sociali ed emozionali necessarie per entrare in relazione con gli altri e con l'ambiente circostante. Si riscontra la necessità di dotare ogni bambino non solo di strumenti culturali, ma anche di un forte bagaglio di competenze relazionali. Le principali proposte per contrastare il bullismo piuttosto che punire comportamenti inadeguati sono orientate alla promozione di nuove abilità che permettano la costruzione di un benessere relazionale positivo sia all'interno del sistema scolastico che in famiglia.

Note.

- (1) Anche se sono possibili diversi gradi d'intenzionalità che può essere, secondo Buccoliero (2007), anche molto bassa, si ritiene che il prepotente sia sempre consapevole di ciò che procura alla sua vittima e cerchi intenzionalmente questa sofferenza.
- (2) I protagonisti sono sempre bambini, ragazzi, adolescenti, in genere in età scolare che condividono lo stesso contesto, spesso la scuola.
- (3) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro *Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo*, Quaderni, disponibili sul sito www.azzurro.it
- (4) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro *Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo*, Quaderni, disponibili sul sito www.azzurro.it.
- (5) Testimonianza tratta da Telefono Azzurro *Il fenomeno del bullismo. Conoscerlo e prevenirlo*, Quaderni, disponibili sul sito www.azzurro.it
- (6) La legge nasce con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo attraverso azioni di carattere preventivo e attuando una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti. Gli interventi dovranno essere effettuati nell'ambito delle istituzioni scolastiche a prescindere dall'età dei soggetti.
- (7) Dati disponibili sul sito <http://www.azzurro.it>. Dall'indagine di Telefono Azzurro e Doxa 2014.
- (8) Si veda il discorso di Barack Obama *It gets better*, 2010 www.itgetsbetter.org/video/entry/geyafbsdpvk.

Bibliografia di riferimento.

- Abbruzzese S., “Genitori sempre più buoni, figli sempre più cattivi”, *Minorigiustizia*, n. 3, 2005, pp. 5-12.
- Abbruzzese S., “Violenza, regole ed affetti”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007a, pp. 7-24.
- Abbruzzese S., “Il silenzio degli innocenti e il bullismo che avanza”, *la Repubblica*, 21 febbraio 2007b.
- Bernardo L., *Il bullismo femminile. Ragazze che odiano ragazze*, Cult Editore, Firenze, 2009.
- Bertocchi F., “The State of Studies and Research on the Homosexual Parent Family”, *Italian Sociological Review*, 7, 3, 2017, pp. 275-300.
- Bisi R., Ceccaroli G., Sette R. (a cura di), *Il tuo Web. Adolescenti e Social Network*, Wolters Kluwer – CEDAM, Padova, 2016.
- Buccoliero E., *Tutto normale. Bulli, vittime, spettatori*, Molfetta, La Meridiana, 2006.
- Buccoliero E., “La relazione bullo-vittima: un tentativo di classificazione”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 151-162.
- Cambi F., *Omofobia a scuola: una classe fa ricerca*, Pisa, ETS, 2015.
- Casciano G., “Un impegno corale per il bullismo”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 219-225.
- De Amicis E., *Cuore*, Newton Compton, Milano, 1994 (Milano, Treves, 1886 ed.or.).
- European Union Agency for Fundamental Rights, *Professionally speaking: Challenges to achieving equality for LGBT people*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2016.
- Farrington D.P., “Childhood origins of teenage antisocial behaviour and adult social dysfunction”, *Journal of the Royal Society of Medicine*, n. 86, 1993, pp. 13-17.
- Fiorucci A., *Omofobia, bullismo e scuola*, Trento, Erickson, 2018.
- Florindi E., *Bulli 2.0 Bullismo e cyberbullismo. Evoluzione di un fenomeno e possibili rimedi*, Reggio Emilia, Imprimitur, 2017.
- Fonzi A. (a cura di), *Il bullismo in Italia. Il fenomeno delle prepotenze a scuola dal Piemonte alla Sicilia*, Firenze, Giunti, 1997.
- Formella Z., Ricci A., (a cura di), *Bullismo e dintorni. Le relazioni disagiate nella scuola*, Milano FrancoAngeli, 2010a.
- Formella Z., Ricci A., (a cura di), *Il disagio adolescenziale. Tra aggressività, bullismo e cyberbullismo*, Roma, Las, 2010b.
- Galimberti U., *L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani*, Milano, Feltrinelli, 2007.
- Grimaldi E., “Smonta il bullo. Gli interventi istituzionali e la risposta della scuola sull'emergenza-bullismo”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 248-255.
- Iori G., “Bullismo, scuola e società”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 256-262.
- Ipsos Public Affairs, *Safer Internet Day Study 2015: i nativi digitali conoscono veramente il loro ambiente?*, Report, 2014.
- Istat, *Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi*, Roma, 2014.
- Kosciw J.G., Greytak E.A., Giga N.M., Villenas C., Danischewski D.J., *The 2015 national school climate survey: The experiences of lesbian, gay, bisexual, transgender and queer youth in our nation's school*, New York, GLSEN, 2016.
- Lingiardi V., Rivers I., *Le cose cambiano*, in *Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo*, Milano, Il Saggiatore, 2015, pp. 9-28.
- Lopez G., “Bullismo: scuola e famiglia nell'educazione alle buone relazioni fra pari”, *Minorigiustizia*, n. 3, 2012, pp. 270-279.
- Manca G., “Dal bullismo alla devianza: un percorso inevitabile?”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 193-205.
- Manca M., Petrone L., *La rete del bullismo. Il bullismo nella rete*, Roma, Alpes Italia, 2014.
- Mauceri S., *Omofobia come costruzione sociale*, Milano, FrancoAngeli, 2015.
- Menesini E. (a cura di), *Bullismo: le azioni efficaci della scuola*, Trento, Erickson, 2003.
- Menesini E., Nocentini A., “Bulli da grandi. Amore, sessualità e violenza tra gli adolescenti”, *Minorigiustizia*, n. 4, 2007, pp. 176-181.
- Menesini E., Nocentini A., Palladino B.E., *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*, Bologna, il Mulino, 2017.
- Occhiogrosso F., “La nuova devianza minorile”, *Minorigiustizia*, n. 1, 2007, pp. 7-15.
- Olweus D., *Aggression in the school: Bullies and whipping boys*, Washington, D.C., Hemisphere, 1978 (trad. it. *L'aggressività a scuola*, Roma, Bulzoni, 1983).
- Olweus D., *Bullying at school. What we know and what we can do*, Oxford, Blackwell Publisher, 1993 (trad. it. *Bullismo a scuola*, Firenze, Giunti, 1996).
- Pietropolli Charmet G., *I nuovi adolescenti. Padri e madri di fronte ad una sfida*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.
- Pietropolli Charmet G., Aime M., *La fatica di diventare grandi*, Torino, Einaudi, 2014.
- Rivers I., *Homophobic Bullying*, Oxford, Oxford University Press, 2011 (trad. it. *Bullismo omofobico. Conoscerlo per combatterlo*, Milano, Il Saggiatore, 2015).

- Sette R., “Il mondo della scuola: solo un momento di transizione?”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. IV, n. 2, Maggio-agosto 2010, pp. 39-53.
- Sharp S., Smith K.P., *Tackling bullying in your school. A practical handbook for teachers*, London & New York, Routledge (trad. it. *Bulli e prepotenti nella scuola. Prevenzione e tecniche educative*, Trento, Erickson, 1995).
- Telefono Azzurro, *Il fenomeno del bullismo, conoscerlo e prevenirlo*, Quaderni Telefono Azzurro, 2014.
- Telefono Azzurro, *Bersagli senza difese? Non lasciamoli soli. Dossier Bullismo e cyberbullismo*, 2016.
- UNESCO, *Good policy and practice in HIV and health education booklet 8: Education sector responses to homophobic bullying*, Geneva, UNESC O, 2012.
- UNICEF, *An Everyday Lesson: #ENDviolence in Schools*, 2018, <https://www.unicef.it>.
- Whitney I., Smith P.K., “A survey of the nature and the extent of bullying in junior, middle and secondary schools”, *Educational Research*, 35, pp. 3-25.
- Willard N., “Flame retardant: Cyberbullies torment their victims 24/7: Here’s how to stop

the abuse”, *School Library Journal*, n. 52, pp. 54-56, 2006.

Siti web consultati.

- www.azzurro.it
- <http://www.ditchthelabel.org/uk-bullying-statistics-2014/>
- <http://www.giovaniprotagonisti.azzurro.it/category/storie/sexting/>
- www.gruppocrc.net
- https://s3.savethechildren.it/public/files/uploads/pubblicazioni/safer-internet-day-study-2015-i-nativi-digitali-conoscono-veramente-il-loro-ambiente_0.pdf
- www.istat.it
- <https://itgetsbetter.org>
- www.itgetsbetter.org/video/entry/geyafbsdpvk
- www.repubblica.it
- <https://www.savethechildren.it/>
- <http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002164/216493e.pdf>
- <https://www.unicef.it/>

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere

La rhétorique de la peine: lorsque les coïncidences amènent à réfléchir

The rhetoric of punishment: when occurrences lead to think over

Giovanna Fanci*

Riassunto

Il contributo focalizza l'attenzione su due recenti congiunture che ispirano narrazioni della pena assimilabili ad una concezione retributiva. La prima è la pubblicazione dei decreti di attuazione della delega contenuta nella legge n. 103/2017 che modificano l'ordinamento penitenziario in materia di lavoro di pubblica utilità dei detenuti, nella prospettiva di promuoverne il "riscatto sociale" e la loro "responsabilizzazione". La seconda è la riedizione, a quarant'anni di distanza, di *Carcere e fabbrica*, in cui l'analisi del rapporto tra pena e società riflette su come il modello organizzativo industriale abbia improntato il penitenziario in età moderna. Tali circostanze inducono ad una riflessione sulle pratiche e sulle politiche penali nella società contemporanea sullo sfondo di una retorica della pena intesa come strumento di riparazione del danno arrecato alla collettività.

Résumé

Cet essai met en question un concours de circonstances qui encourage des entretiens sur la peine ressemblant à une conception rétributive. D'abord la promulgation des décrets d'application de la loi déléguée n. 103/2017 qui ont révisé le système pénitentiaire en matière de travail d'utilité publique des prisonniers, en perspective de promouvoir leur « rachat social » et leur « responsabilisation ». Ensuite la dernière édition, depuis quarante ans de *Prison et usine*, où le lien entre peine et société réfléchit le type d'organisation industrielle qui a caractérisé le système pénitentiaire à l'âge moderne. Il s'agit d'une chance d'envisager les pratiques et les politiques pénales de la société contemporaine du côté d'une rhétorique de la peine adressée au dédommagement des dommages causés à la collectivité.

Abstract

This paper focuses on a couple of occurrences that foster penal debate which is the same as the retributive approach. The former is the release of the implementation decrees of the legge delega n. 103/2017 that have modified the Italian prison system in the matter of the convicts' public utility job as a tool of their empowerment.

The latter is the reprint, forty years later, of *The prison and the Factory*. This famous book deals with the relationship between punishment and society thinking over the industrial organizational pattern typical of the penitentiary in the modern age. These circumstances point out the rhetoric of punishment as a compensation of damages caused to the community which stand for the criminal practices and policies in the present-day society.

Key words: punishment; general states of criminal system; critical criminology; penal policies.

* Ricercatore a tempo determinato ex art. 24 c. 3 lett. b) l. 240/2010 in Sociologia generale (SPS/07), Dipartimento di Giurisprudenza, classe delle lauree LM-87 (Servizio sociale e politiche sociali), Università degli studi di Macerata.

1. La questione penitenziaria: una istantanea del 2018.

L’emanazione del decreto legislativo n. 124/2018 e la riedizione, a quarant’anni di distanza dalla prima, di *Carcere e fabbrica* costituiscono una buona occasione per riflettere sulle opportunità lavorative della popolazione detenuta, entro cui hanno assunto un nuovo risalto, anche a seguito delle sollecitazioni emerse nell’ambito degli Stati generali per l’esecuzione penale (1) e, conseguentemente, del dibattito politico in occasioni pubbliche (2), i lavori di pubblica utilità, e sull’uso di questi quale strumento delle politiche penitenziarie dirette a realizzare la funzione risocializzante della pena.

Una prima riflessione ha per oggetto la retorica che individua nell’attività lavorativa socialmente utile un elemento costitutivo del progetto di “rieducazione” del detenuto, la cui valorizzazione è tesa a sottolinearne l’aspetto della promozione del processo di responsabilizzazione (3) e quindi l’intento di “riscatto sociale” associato alla riparazione del danno provocato mediante la commissione del reato, ma che nei fatti diviene una componente organizzativa essenziale nella fase dell’esecuzione, definita sulla base di pratiche e tempi che appaiono riconducibili ad una logica retributiva.

In altri termini la finalità risocializzante è una argomentazione che serve retoricamente a mascherare il fatto che il sistema dell’esecuzione penale è di fatto ancora orientato al principio della proporzionalità tra pena e reato e all’obiettivo della ristorazione del danno causato alla collettività.

La seconda riflessione riguarda l’uso dell’attività lavorativa dei detenuti come strumento utile per configurare il confine tra l’interno e l’esterno dell’istituzione penitenziaria. Da un lato la convenzione disciplina l’attività lavorativa – spesso

attinente alla manutenzione e al decoro dei beni pubblici (per esempio pulizia di parchi e giardini) o aventi finalità di protezione civile (per esempio di prevenzione del rischio idrogeologico, quali la pulizia degli alvei dei fiumi o delle zone boschive) e, più in generale, di tutela del patrimonio ambientale e culturale; e, ancora, finalità di prevenzione nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale (per esempio assistenza nei dintorni delle scuole) – in modo da renderla visibile soprattutto all’esterno e a farne apprezzare il valore sociale alla collettività, nel tentativo di instaurare e rinsaldare un legame tra carcere e territorio che rispetto alle origini dell’istituto costituisce un elemento di novità nelle politiche penitenziarie contemporanee. D’altro lato, e paradossalmente, il lavoro di pubblica utilità dei detenuti produce alcuni effetti “perversi”: rimarca in modo netto l’esistenza di quel confine tra interno ed esterno che si vorrebbe invece attenuare e di fatto riproduce un modello “punitivo” che, ancora una volta, esprime l’idea della retribuzione.

2. Le politiche penitenziarie in materia di lavoro.

L’attività lavorativa ha indubbiamente rappresentato un elemento cardine dei programmi trattamentali che hanno caratterizzato le politiche penitenziarie a partire dall’età moderna (Chiricos & Delone, 1992; Ignatieff, 1982; Jankovic, 1977; Rusche & Kirchheimer, 1978), che a sua volta ha costituito lo scenario dello sviluppo sia delle ideologie penali che della rivoluzione industriale e dei relativi mutamenti sociali, politici e culturali (Tarello, 1998; Wrigley, 1992). Tuttavia, ad un esame più approfondito, gli intenti perseguiti appaiono eterogenei, come mostra l’approccio “correzionale” che si opponeva alla violazione dell’ordine costituito, e soprattutto funzionale ad interessi del legislatore e

dell'amministrazione rivolti all'efficienza organizzativa molto più che alla risocializzazione dei detenuti.

Come è noto l'articolo 20 dell'Ordinamento penitenziario prevede che l'istituto debba favorire la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. La prestazione non ha carattere affittivo e deve essere remunerata. Possono essere istituite lavorazioni e corsi formativi gestiti e svolti direttamente da enti pubblici o privati. Infine, l'organizzazione deve ispirarsi ai metodi diffusi nel mercato del lavoro nella società libera per fornire una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative e per agevolare il reinserimento sociale (4).

Questa norma è stata oggetto di una serie di interventi che hanno dapprima (nel 1996) introdotto all'interno del carcere modelli produttivi coordinati da imprenditori nel rispetto dei regolamenti interni agli istituti penitenziari (5) e successivamente (nel 2000 con la cosiddetta legge Smuraglia) hanno previsto un doppio regime contributivo per le cooperative sociali impegnate nelle produzioni all'interno degli istituti di pena (6).

Nel 2018, come si accennava sopra, si manifesta un rinnovato interesse verso l'offerta di opportunità lavorativa nell'ambito della esecuzione penale e infatti, seppur in parziale controtendenza rispetto all'esito dei lavori degli Stati generali (7), l'articolo 20 viene riformulato e viene aggiunta la previsione del lavoro di pubblica utilità con l'introduzione dell'art. 20 *ter* (8) con l'emanazione del decreto legislativo n. 124.

Questo impianto, per quanto riguarda il tema qui affrontato (2), ha disciplinato il lavoro prevedendo che possono essere ammesse non solo le persone ristrette nelle carceri – quindi i detenuti in senso

stretto – ma tutti coloro che sono collocati presso strutture limitative della libertà (10).

Si tratta tuttavia di una prestazione facoltativa: l'obbligatorietà collide infatti sia con il principio di non afflittività della pena, sia con la necessità che il soggetto abbia prestato un libero consenso al progetto di trattamento, “principio che si fonda, tra l'altro, sull'ovvia considerazione che le *chances* di successo del percorso di reinserimento, quali che siano gli strumenti, dipendono dall'adesione del condannato” (Bortolato, 2018), anche in considerazione del fatto che l'attività lavorativa non si propone solo come una “opportunità risocializzante” – in questo senso diretta a privilegiare la produzione di beni in regime di autoconsumo – ma dovrebbe servire alla formazione professionale del detenuto (finanziata mediante gli introiti derivanti dalle attività lavorative svolte all'interno del carcere, remunerate in una misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (11)) in prospettiva del suo inserimento nel mercato del lavoro una volta terminato di scontare la pena. Rimane ferma la procedura di assegnazione all'attività lavorativa: la commissione dell'istituto (composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali) assegna rispettando graduatorie fissate in due apposite liste, una generica l'altra per qualifica, sulla base dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di

detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonché delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis dell'ordinamento penitenziario.

Il “mercato” del lavoro penitenziario deve confrontarsi con una serie di limitazioni che, da un lato, hanno genericamente a che fare con carenze di tipo strutturale (12), ma, dall'altro, riguardano più specificamente caratteristiche tipiche del (corretto) funzionamento di qualsiasi tipo di mercato, tra cui l'insufficienza dell'offerta e la scarsa qualità dei prodotti, in realtà spesso associata alla mancanza, o al mancato adeguamento, dei macchinari e, di conseguenza, causa di una rapida obsolescenza dei laboratori inseriti in un contesto organizzativo, quale è quello del carcere, progettato per svolgere un'attività custodiale e non produttiva o imprenditoriale:

“Le Direzioni degli istituti, per poter mantenere un sufficiente livello occupazionale tra la popolazione detenuta, tendono a ridurre l'orario di lavoro e a effettuare turnazioni. La mancanza di commesse ha prodotto un forte calo dell'attività produttiva con il conseguente abbandono di attività prima fiorenti e l'inattività, negli anni, ha comportato il mancato rinnovamento dei macchinari e il mancato adeguamento dei locali e delle attrezzature alla normativa anti-infortunistica” (Palmisano, 2015).

In sintesi, e alla luce dei risultati fin qui conseguiti, l'obiettivo perseguito dal processo di “privatizzazione” del rapporto di lavoro introdotto dalla legge n. 296 del 1993 (13), che ha consentito alle imprese di organizzare e gestire lavorazioni intramurarie (14), per cui “la presenza di imprese esterne permette [...] di ricreare, all'interno degli

istituti penitenziari, le stesse condizioni del mercato del lavoro esterno, preparando i detenuti lavoratori alla complessità del mondo libero e offrendo la possibilità, per chi avesse dato dimostrazione di impegno e capacità, di proseguire il rapporto di lavoro anche dopo la scarcerazione” (Ministro della Giustizia, 2019, pp. 123-124) sembra essere stato largamente disatteso, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della finalità di reinserimento dei detenuti (15).

2.1. Il lavoro di pubblica utilità nelle tecniche di regolazione.

Come si diceva sopra, il decreto legislativo 124 ha introdotto nell'ordinamento penitenziario l'art. 20 *ter* che disciplina il lavoro di pubblica utilità. In realtà non si tratta di una misura nuova, quanto di una sanzione sostitutiva introdotta negli anni Novanta e che in questo arco temporale è stata applicata in ambiti diversi:

- in sostituzione di una pena prevista per i reati di competenza penale del giudice di pace – tra cui, senza pretese di esaustività, le lesioni personali colpose, gravi o gravissime in casi di circolazione stradale o di infortunio sul lavoro, furto punibile su querela, sottrazione di cose comuni, danneggiamento, introduzione o abbandono di animali – e su richiesta del condannato (16);
- come conversione di una pena pecuniaria per una delle fattispecie di competenza del giudice di pace in caso di insolubilità del condannato e sempre su richiesta di questi (17);
- come modalità di svolgimento del lavoro all'esterno (18);
- come obbligo per il condannato nei cui confronti sia stata sospesa l'esecuzione penale nonché congiuntamente alla pena dell'arresto o

della reclusione domiciliare, ai sensi della legge 67/2014 (19);

- nei casi in cui la violazione del Codice della strada corrisponda ad un delitto colposo (20);
- quando il condannato sia persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope e la violazione rientri tra i casi qualificati dalla legge sugli stupefacenti come “di lieve entità” (21).

Infine, c'è una fattispecie che si distanzia dal modello normativo finora indicato e che contempla l'attivazione della prestazione su richiesta del condannato: il legislatore ha previsto che in caso di condanna per uno dei reati di discriminazione razziale, disciplinati dalla nota Legge Mancino (22), il Tribunale può disporre l'“obbligo” di svolgere un'attività non retribuita per finalità sociali o di pubblica utilità secondo i modi indicati con decreto del Ministero dell'allora Grazia e Giustizia (23). Questo scostamento dallo schema solito della volontarietà può essere inteso come una riaffermazione del proposito politico di stigmatizzare certe condotte perché ritenute particolarmente odiose.

In termini generali, la misura prevede lo svolgimento di un lavoro che non deve in alcun modo rivelarsi lesivo della dignità della persona o impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani e deve essere prestato esclusivamente a titolo gratuito “a favore della collettività” (24) presso lo Stato, le Regioni, le Province o i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

Lo svolgimento di tale attività è disciplinato da una convenzione che deve essere stipulata dal Ministero della Giustizia, o su sua delega, dai Presidenti dei Tribunali e le amministrazioni ospitanti (25).

L'autorità giudiziaria è quella competente per materia: si può trattare del giudice di condanna o del giudice di pace ovvero, se la richiesta viene fatta da chi ha già cominciato ad eseguire la pena (come nel caso di affidamento in prova o di lavoro all'esterno), il Tribunale di sorveglianza presso la Corte d'Appello territorialmente competente; è con la sentenza di condanna che viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità e il giudice individua il tipo di attività, nonché l'amministrazione, l'ente o l'organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell'elenco degli enti convenzionati. Il dispositivo della convenzione delinea specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e individua i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni. Inoltre, sono individuate le modalità di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi, anche mediante polizze collettive. I relativi oneri sono posti a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni o degli enti interessati.

Tra le molteplici esperienze di esecuzione di lavori socialmente utili si segnala quella realizzata a Roma e denominata “Mi riscatto per Roma ...” (26). In questo caso la convenzione è stata stipulata tra il Tribunale ordinario di Roma – delegato del Ministero della Giustizia – e il Comune e ripropone fedelmente il modello stabilito nel decreto ministeriale del 2001 (27) riportando le fattispecie su indicate in cui il condannato può fare richiesta di svolgere un lavoro di pubblica utilità, ricordando che le modalità di svolgimento sono stabilite dal giudice nella sentenza di condanna o, nella fase di

esecuzione, dal Tribunale di Sorveglianza, precisando che l'attività, non retribuita e rispettosa della dignità individuale, deve avere finalità di assistenza sociale o volontariato a favore di anziani, minori, stranieri, persona con disabilità, o alcol dipendenti o tossicodipendenti, di protezione civile (soccorso della popolazione in caso di calamità naturali, tutela del patrimonio ambientale e culturale), di manutenzione e decoro di strutture pubbliche (ospedali, case di cura, beni del patrimonio pubblico e demaniale, tranne gli immobili utilizzati dalle forze armate e di polizia). Quindi, il giudice nella sentenza indica l'ente presso cui svolgere la prestazione, proposto dall'interessato tra quelli convenzionati, e ne stabilisce le modalità e i tempi di svolgimento. Tale vicenda è stata presentata dagli organi di stampa nazionale e il referente ministeriale del progetto ha utilizzato espressioni degne di ulteriore considerazione:

“la start up romana ha innescato l'avvio di una *bonifica culturale* [corsivo mio] del carcere con il coinvolgimento attivo della Polizia penitenziaria e ha aperto nuovi spazi al senso di umanità. [...] I detenuti selezionati per questi lavori *si fidano* e *si affidano* [corsivo mio] agli agenti e questi ultimi, grazie a quella bonifica culturale di cui sopra, divengono i Garanti del rispetto delle regole e dei diritti dei detenuti lavoratori. [...] È nato in questo modo il format “*Mi riscatto per ...*” [corsivo mio], nuovo e moderno esempio di *best practice* [...] che ora anche l'ONU ci invidia” (Lo Cascio, 2019).

La narrazione di questa esperienza utilizza un lessico che denota precise scelte di carattere ideologico: per esempio il “riscatto” rinvia all'idea del pagamento di un “fio” per liberarsi da una colpa. Benché l'approccio non risulti estraneo alla concezione del trattamento penale tuttavia ne rimangono esclusi tutti quei caratteri legati alla

riflessione e alla rielaborazione del proprio vissuto criminale e, viceversa, ne risulta enfatizzata la dimensione risarcitoria. Anche l'uso dell'espressione “bonifica culturale” riecheggia un valore emendativo e di “pulizia” culturale.

Queste spie linguistiche stanno a dimostrare come il solco tra la concezione retributiva e la concezione rieducativa e socializzante della pena sia ancora molto profondo, e come le politiche penitenziarie risultino ancora fortemente sbilanciate in favore della prima, ancora fortemente caratterizzata da istanze di rivendicazione collettiva di giustizia nei confronti del reo (28).

3. La regolazione contrattuale e l'istanza di disciplinamento del “penitenziario”.

Come ho già accennato, nel 2018 è apparsa una nuova edizione di *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario* (Melossi & Pavarini, 2018).

L'opera di Melossi e Pavarini è notoriamente dedicata ad un'analisi dei rapporti tra sistema carcerario e lavoro in Europa e in Italia tra il Cinquecento e il primo Ottocento e negli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento con l'intento di comprendere le ragioni per cui in tutte le società industrialmente sviluppate il carcere assolve essenzialmente una funzione punitiva, inducendo l'opinione pubblica a identificarlo con la pena. Su questa base gli autori intraprendono un'indagine sulle origini dell'istituzione penale e sulla nascita del “penitenziario” come “apparato disciplinare” poco tempo dopo – siamo nel 1977 – la pubblicazione dell'edizione italiana di *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, l'opera di Michel Foucault, incentrata su una concezione della detenzione come elemento di una più ampia tecnologia politica del corpo (Foucault, 1993).

Nella prefazione alla riedizione di *Carcere e fabbrica* Simon osserva che “[E]ntrambi hanno posto l’economia politica e le forme di disuguaglianza e di conflitto rese necessarie dalla produzione economica, alla radice della loro analisi, [...] per rintracciare gli effetti dei meccanismi penali sui soggetti e sui loro corpi” (Simon, 2018, p. 11).

Gli autori sostengono che la tecnica disciplinante del modello produttivo del capitalismo sia alla base del processo di *reformation* che caratterizza l’esecuzione penale e si realizzi attraverso molteplici strategie: la subordinazione a cui il detenuto viene indotto, l’annullamento (sia dal punto di vista materiale che sociale) della sua individualità e, ancora, l’induzione all’obbedienza come tecnica che consente di accedere ad una serie di benefici, tra cui l’abbreviazione della pena (Kalika, 2015; Vianello, 2018). In questo scenario la “misurabilità” della fase esecutiva – ossia un “*quantum* di libertà preventivamente, astrattamente e proporzionalmente determinato” (Melossi & Pavarini, 2018, p. 311) – risulta funzionale alla certezza del diritto ma, dall’altro lato, ne accentua il carattere retributivo che invece dovrebbe risultare ormai superato. La ricostruzione storiografica delle origini del “penitenziario” conferma la necessità di adeguare l’esecuzione penale alla struttura organizzativa delle forme di produzione con l’obiettivo di razionalizzare e contrastare l’indeterminatezza della sanzione: il potere disciplinante nei confronti del reo si realizza nell’attribuzione di compiti e, in ultima analisi, nello svolgimento di un’attività lavorativa che non deve necessariamente essere produttiva, ma certamente deve tenere il detenuto occupato e renderlo accondiscendente nei confronti dell’istituzione (29). La funzione rieducativa diviene il tema centrale, ma quella retributiva rimane sullo sfondo, almeno nella

misura in cui continua a rappresentare la struttura portante della penalità, e non un’istanza meramente strumentale o ideologica:

“Pensiamo [...] che sia teoricamente più convincente quella interpretazione che coglie nel principio di proporzionalità della pena al delitto la traduzione, a livello giuridico-penale, di un tipo di rapporti sociali basati sullo «scambio di equivalenti», cioè sul «valore di scambio». La natura tra «valore-reato» e «valore-pena» e quindi la possibilità logica della loro comparazione, nonché la natura essenzialmente «contrattuale» della pena sono già patrimonio della speculazione borghese-classica” (Melossi, Pavarini, 2018, p. 313).

La durata della privazione della libertà è in qualche modo rapportata all’entità del danno provocato alla collettività: la cosiddetta retribuzione per equivalente è costituita dalla durata della detenzione e dal tempo dedicato ad un’attività lavorativa concepita come uno strumento riparativo, in analogia alla concezione capitalistica che individua nel tempo dedicato al lavoro una forma di produzione della ricchezza.

Il contratto, funzionalmente legato alle tecniche di disciplinamento e di induzione all’insubordinazione, rientra nell’apparato tecnico del “penitenziario” (30) e diventa il fondamento di pratiche sociali guidate dalla logica capitalistica: “La società che è governata dal capitale è quindi organizzata intorno alla costituzione e al mantenimento della «disciplina», una disciplina che permea di sé tutte le istituzioni sociali fondamentali” (Melossi, 2018, p. 21), ragione per cui il carcere, come le altre istituzioni, vengono chiamate ancillari” alla “fabbrica” (Melossi, 2018, p. 20).

Nonostante le tendenze alla de-istituzionalizzazione e alla de-carcerizzazione che si sono manifestate negli anni successivi alla prima edizione di *Carcere e*

fabbrica e la parallela configurazione di un ordinamento giuridico formalmente egualitario e rappresentativo, i dispositivi del disciplinamento hanno continuato ad essere impiegati: “Lo sviluppo e la generalizzazione dei procedimenti disciplinari hanno costituito l’altro versante, oscuro, di quei processi. La forma giuridica generale [...] era sottesa da meccanismi minuziosi, quotidiani, fisici, da tutti quei sistemi di micropotere, essenzialmente inegualitari e dissimetrici” (Foucault, 1993, pp. 241-242). Il “penitenziario”, fondato su istanze di razionalizzazione e di quantificazione del “tempo carcerario” come valore di scambio per il riscatto sociale, si presenta come “progetto egemonico” e “speranza di liberazione” (Pavarini, 2018, p. 323).

In questi ultimi anni la retorica dell’esecuzione penale indirizzata al “recupero” di soggetti a rischio di emarginazione (31) si è riaffermata con forza: le pratiche disciplinari nei confronti degli *outsiders* (Bauman, 1995) sembrano orientate da una concezione rieducativa che allude ad una “inclusione subordinata”, e ricorrono a narrazioni di opportunità formalmente egualitarie ma sostanzialmente discriminanti: “il nesso tra disciplinamento, obbedienza e inclusione subordinata (sia che ciò avvenga insieme ad una retorica di «riabilitazione» oppure no) sembra quindi costituire la perenne (programmatica) *raison d’être* del carcere” (32).

4. Il lavoro di pubblica utilità nel “penitenziario”: disciplina e controllo.

Le politiche e le pratiche penitenziarie incentrate intorno ai lavori di pubblica utilità svolti dalla popolazione detenuta e la concomitante riproposta di *Carvere e fabbrica* mostrano come la visione per taluni aspetti scontata ed inevitabile del penitenziario come cardine del sistema

sanzionatorio (Garland, 1999) e (unica possibile) risposta istituzionale al comportamento penalmente rilevante del reo non possa dirsi realmente superata, almeno rispetto alle istanze disciplinanti, in tal modo lasciando aperta la questione se la fase dell’esecuzione penale consenta di tracciare obiettivi e caratteri diversi dalla neutralizzazione del condannato (Dolcini, 2018).

Oggi le linee programmatiche tracciate dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria individuano nella promozione di attività socialmente utili una “indubbia forza risocializzante” e propongono che queste si svolgano presso le strutture del sistema giudiziario perché queste costituiscono i “primi presidi di ricongiungimento sociale”. Peraltro anche il suggerimento di meccanismi premiali a favore dei detenuti che si rendono disponibili a svolgere lavori di pubblica utilità, suggerito anche nel documento finale degli Stati generali, non è immune da finalità che non sono strettamente legate alla concezione rieducativa della pena: “i detenuti lavoratori si andrebbero ad affiancare a quelli già impiegati in attività lavorative intramurarie; si otterrebbe una riduzione delle condizioni di sofferenza date dal sovraffollamento; verrebbe prodotto un taglio ai costi sostenuti sino ad ora dagli Uffici giudiziari, anch’essi in affanno per la generalizzata contrazione dei capitoli di bilancio” (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ministero della giustizia, 2018, p. 23).

La convenzione che disciplina il rapporto tra il Ministero della Giustizia e gli enti locali che manifestano disponibilità ad accogliere i detenuti non rappresenta soltanto un *mix* tra retribuzione e proporzionalità, ma realizza quel “valore di scambio” che era già presente nell’analisi di Melossi e Pavarini.

Richiamando l'idea durkheimiana della funzione simbolica della pena rivolta alla coscienza collettiva degli "onesti", si può sostenere che la sua esecuzione sia una "rappresentazione sociale volta a rafforzare la coesione, la solidarietà, la moralità di quella parte di società che non è direttamente oggetto delle istituzioni penali ma che dal dispiego del potere di queste è testimone e spettatrice" (Melossi, 2010, p. 65). Se da una parte emergono eccellenze istituzionali in cui si realizza "l'ideale riabilitativo anche in maniera evoluta, moderna [...] vi è, a dominare nel panorama, la più prosaica normalità, in genere priva di ogni rilevanza sul piano della rappresentazione" (Prina, 2018, p. 66). Quella condizione di normale detenzione, in genere invisibile perché rinchiusa, viene portata fuori in modo che la collettività possa vedere le forme dell'esecuzione e beneficiarne mentre lo Stato conferma la sua forza: il "fuori" che riproduce "il dentro", il lavoro come riparazione del danno collettivo e come riaffermazione della detenzione "perché il carcere è pena per gesti che non andavano compiuti" (Fassone, 2018, p. 210).

Gli attori e le pratiche del sistema penitenziario riflettono in qualche misura la struttura sociale: "ciò che appare in superficie un semplice strumento rivolto ai devianti per permettere al resto della società di vivere senza problemi è, di fatto, un'istituzione che contribuisce a definire la natura delle società, le relazioni che la compongono e i modelli di vita possibili e desiderabili" (Garland, 1999, p. 333).

Note.

(1). A.A.V.V., *Stati generali sull'esecuzione penale. Documento finale*, disponibile alla pagina https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf (ultimo accesso 26 marzo 2019).

¹ A giugno 2018 si è svolto a Roma il "Festival dell'Economia Carceraria", durante il quale sono stati organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per

rimarcare la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina <http://www.economiacarceraria.it/il-festival> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(2). A giugno 2018 si è svolto a Roma il "Festival dell'Economia Carceraria", durante il quale sono stati organizzati conferenze e laboratori di idee per presentare pratiche virtuose esistenti negli istituti di pena e per rimarcare la «forza riabilitativa» (Disponibile alla pagina <http://www.economiacarceraria.it/il-festival> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(3). "Sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizzazione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.)" (Ministro della giustizia, *Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019*, pp. 130-131, disponibile alla pagina

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/anno_giudiziario_2019_relazione_sintesi.pdf ultimo accesso 26 marzo 2019).

(4). Art. 20 Ord. Penit., disponibile alla pagina <http://www.procuragenerale.trento.it/attachments/article/31/Ordinamento%20penitenziario.pdf> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(5). Legge 12 agosto 1993 n. 296, conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 giugno 1993 n. 187, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(6). Le agevolazioni possono consistere nell'azzeramento delle aliquote o nella loro riduzione in misura percentuale, individuata ogni due anni con decreto ministeriale, a seconda che si tratti di detenuti o di soggetti ammessi ad usufruire di misure alternative. Cfr. legge 22 giugno 2000 n. 193, norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, disponibile alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2000/07/13/000G0244/sg> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(7). "I contenuti normativi del rinnovato schema in esame tengono conto della volontà politica, sopravvenuta alla trasmissione del testo [...] e tradotta in pareri contrari circa l'assetto complessivo della riforma. Ciò ha indotto il Governo a elaborare un nuovo testo del decreto legislativo e a trasmetterlo alle Camere così avviando un nuovo procedimento di esercizio della delega". Il passaggio in cui la distanza politica risulta più evidente è quella in cui è rimarcata la decisione di non dare attuazione alla delega nella parte volta alla facilitazione dell'accesso alle misure alternative e alla eliminazione di automatismi preclusivi: "Le Camere sono quindi chiamate a pronunciarsi su un testo diverso, nelle opzioni di fondo, rispetto al precedente con conseguente superamento dell'assetto complessivo della riforma reso oggetto dei pareri contrari". *Relazione illustrativa a schema di decreto legislativo* (disponibile alla pagina

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page;jsessionid=kEZYc9MN2YzIlgb3TDSHIEzL?facetNode=1=4_44&facetNode=2=0_10&contentId=SAN90259&previousPage=mg_1_2#rel (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(8). *Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103*, disponibile alla pagina <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/10/26/250/so/50/sg/pdf> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(9). La lettura del testo normativo lascia emergere anche altre parti su cui il governo ha deciso di non intervenire, pur non avendolo dichiarato espressamente. Ci si riferisce, in particolar modo, al potenziamento del servizio di assistenza

psichiatrica e alla introduzione di misure di tutela del diritto all'affettività.

(10). Interessati da questa novella normativa sono, ad esempio, anche gli individui ricoverati presso le REMS. L'acronimo sta per Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. A partire dal 1° aprile 2015 le misure di sicurezza detentive del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite presso queste nuove strutture residenziali socio sanitarie che gradualmente hanno iniziato ad accogliere i pazienti internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e le persone raggiunte da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di applicazione di una misura di sicurezza detentiva, alle quali deve essere dedicato un trattamento ed un'assistenza esclusivamente sanitaria a cura del Servizio Sanitario Regionale. Cfr. legge 30 maggio 2014 n. 81, disponibile alla pagina

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/31/14G00093/s-g%20> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

Non è possibile, in questa sede, approfondire le problematiche connesse all'estensione del lavoro di pubblica utilità anche ai ricoverati nelle REMS. Preme, tuttavia, riflettere su due aspetti: da una parte ci si interroga sulla reale praticabilità dell'istituto rispetto alle condizioni di disagio o disturbo di chi è ospitato nelle suddette strutture; dall'altra, paradossalmente, lo svolgimento di lavori socialmente utili potrebbe essere particolarmente adeguato al raggiungimento di un obiettivo di reinserimento nella misura in cui potrebbe esplicitarne la portata risocializzante.

(11). In questo modo si supera la difficoltà di dover stimare di volta in volta la retribuzione che, di fatto, può generare ritardi incomprensibili a chi ne aspetta la liquidazione.

(12). Senza pretese di esaustività, cfr. Associazione Antigone, *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2018, disponibile alla pagina

<http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf> (26

marzo 2019). Una delle questioni più spinose riguarda senza dubbio la condizione di sovraffollamento carcerario. Dopo la sentenza Torreggiani, con cui la Corte EDU ha imposto al governo italiano un termine per individuare rimedi preventivi e compensativi finalizzati a riparare le violazioni "seriali" dell'art. 3 della Convenzione, sono stati emanati due provvedimenti per risolvere la drammatica situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, soprannominati, per queste ragioni "svuota carceri". Si tratta del decreto legge 1° luglio 2013 n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 94

(<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/294840.pdf>, ultimo accesso 26 marzo 2019), e del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10

(<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00190/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019). Vanno segnalate alcune previsioni particolarmente interessanti: la disciplina della custodia cautelare in carcere, la sospensione dell'esecuzione della pena ex art. 656 c.p.p., le misure alternative alla detenzione, il rafforzamento della tutela dei diritti del detenuto attraverso l'introduzione di un nuovo reclamo giurisdizionale, il trattamento sanzionatorio per il possesso di droghe "pesanti" e di droghe "leggere" modificato dalla sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 2014 n. 32 che comporta la reviviscenza della disciplina precedente, di cui alla cosiddetta legge Iervolino-Vassalli (<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=32> ultimo accesso 26 marzo 2019). Secondo le ultime rilevazioni statistiche del Ministero della Giustizia la presenza di detenuti negli istituti di pena al 28

febbraio 2019 era pari a 60.348 in aumento negli ultimi quattro anni; infatti, al 31 dicembre 2014 la popolazione carceraria ammontava a 53.623; è diminuita l'anno successivo a 52.164 per poi ricominciare a crescere piano piano. Allo stesso tempo, si registra una flessione dei tassi di criminalità: i dati elaborati dal "Sole 24Ore" e forniti dal Ministero dell'Interno rilevano una diminuzione dei tassi di criminalità del 2,3% per l'anno 2017, in linea con le flessioni degli anni precedenti. Va precisato che tali informazioni riguardano soltanto i reati per cui è stata avanzata denuncia davanti alla Polizia; rimane, pertanto, ignota la quantità di reati commessi e non denunciati. (Cfr. <https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-10-19/criminalita-testa-milano-e-rimini-allarme-violenze-sessuali-e-incendi-171939.shtml?uuid=AEU2OJSG> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(13). Legge 12 agosto 1993 n. 296, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri, disponibile alla pagina <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/08/12/093G0377/s-g;jsessionid=nVSnsXgPFPcNDu-6eUwbfw.ntc-as2-guri2a> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(14). Nella già citata relazione ministeriale si legge che al 30 giugno 2018 i detenuti ammessi al lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria sono 15.643 e quelli alle dipendenze di imprese e cooperative ammontano a 2.293, di questi 877 sono impegnati all'interno degli istituti, 757 sono ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 Ord. Penit. (Ministero Giustizia, 2019, p. 125).

(15). "Attualmente lavorazioni gestite da terzi all'interno degli istituti penitenziari sono presenti su quasi tutto il territorio nazionale (oltre 140 tra imprese e cooperative presenti in 59 istituti penitenziari). Il lavoro all'interno degli istituti penitenziari spesso non è conveniente per gli imprenditori esterni che utilizzano le officine penitenziarie per le proprie attività di produzione. L'incidenza negativa che ha sulla produttività il forzato assoggettamento dei tempi e dei ritmi delle attività alle esigenze di una comunità disciplinata da regole tassative e da prassi poco inclini alla flessibilità, e le incertezze sui tempi di consegna hanno fatto sì che si impoverissero le richieste di lavoro dall'esterno. Per come sono organizzate le cose le lavorazioni penitenziarie spesso non possono concorrere sul mercato libero offrendo all'esterno i propri manufatti e il mondo imprenditoriale è poco interessato ad investire all'interno del carcere" (Palmisano, 2015).

(16). Cfr. artt. 52 e 54 Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, contenente disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (disponibile alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-10-06&atto.codiceRedazionale=000G0324&elenco30giorni=false ultimo accesso 26 marzo 2019).

(17). Cfr. art. 55 Decreto legislativo n. 2000/274 cit.

(18). Decreto Legge 1° luglio 2013 n. 78, *Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 94, disponibile alla pagina <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/02/13G00119/s-g> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(19). Legge 28 aprile 2014 n. 67, *Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri->

[res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-28:67](https://www.gazzettaufficiale.it/urn:nir:stato:legge:2014-04-28:67) (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(20). Decreto legislativo. 30 aprile 1992 n. 285, *Nuovo codice della strada*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30:285!vig> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(21). Decreto Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, disponibile alla pagina <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1990-10-09:309> (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(22). Legge 13 ottobre 1975 n. 654, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966 (disponibile alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-12-23&atto.codiceRedazionale=075U0654&elenco30giorni=false ultimo accesso 26 marzo 2019).

(23). Art. 1 comma 1 ter, Legge 25 giugno 1993 n. 205, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/06/26/093G0275/sg> ultimo accesso 26 marzo 2019).

(24). Il concetto di «collettività» è stato precisato nel 2001 dal Ministro della giustizia il quale ne ha indicato beneficiari, prestazioni ed ambiti di riferimento: organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenu- ti o extracomunitari; nell'ambito di interventi di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche; prestazioni a tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali; attività di manutenzione e decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico (giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia); infine, altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato. Cfr. Decreto Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, *Norme per la determinazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D. Lgs. 274/2000* disponibile alla pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_2&facetNode_4=3_1_6&facetNode_3=0_2_2_7&facetNode_2=0_2_2&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC752590 (ultimo accesso 26 marzo 2019).

(25). Cfr. Decreto Ministro della giustizia del 26 marzo 2001, *cit.*

(26). L'esperienza romana ha coinvolto "Roma Capitale" del dipartimento delle politiche sociali del Comune di Roma e il Ministero della giustizia è stata seguita da altre realtà territoriali che hanno replicato il progetto in "Mi riscatto per Milano", "Mi riscatto per Palermo", "Mi riscatto per Napoli", "Mi riscatto per Torino", mentre altri comuni stanno manifestando la loro volontà di aderire a tale modello.

(27). Cfr. nota n. 24 *ivi*.

(28). Come ha osservato Gherardo Colombo, responsabile del Fondo per rimborso spese a favore dei detenuti impiegati in lavori di pubblica utilità della Cassa delle Ammende: "Ci sarebbe molto da fare perché la rieducazione diventi parte integrante della pena. [...] La causa è anche culturale: esiste una forte tendenza a ritenere che la pena debba essere retribuzione del male con il male" (Giuffrida, 2019).

(29). "Il momento retributivo della pena [...] manterrebbe così una natura «subordinata» a quella egemonica che a sua volta verrebbe a trovare nel modello disciplinare del penitenziario la propria realizzazione. [...] La rilevata «contraddizione» tra *reformation* e *retribution* risulterebbe, quindi, «apparente» dopo aver svolto, a livello strumentale e subordinato, il secondo dei termini" (Melossi D. & Pavarini, 2018, p. 313).

(30). "La forma giuridica generale che garantisce un sistema di diritti egualitari viene neutralizzata da uno spesso reticolato di poteri non egualitari, capaci di riproporre quelle disimmietrie politico-socio-economiche negatrici degli stessi rapporti formalmente paritetici sorti dalla natura (contrattuale) del diritto" (Foucault, 1993, pp. 315-316).

(31). A questa tendenza si accompagnano discorsi di prevedibilità e di calcolabilità del crimine. Non è possibile in questa sede approfondire tale problematica, ma va detto che la maggior parte della comunità scientifica converge sull'idea che la propensione all'individualismo possa spiegare le politiche contemporanee in materia di sicurezza: la definizione dell'altro come diverso da sé, ne favorisce una ferma neutralizzazione nella misura in cui nell'altro si individua il nemico. Ciò produce un duplice effetto: uno di condivisione del potere repressivo e disciplinante che non spetta più solo alla autorità pubblica ma anche ai singoli cittadini, vittime potenziali, che devono evitare situazioni di rischio e adottare stili di vita diversi; l'altro di sostegno a valutazioni di tipo statistico ed attuariale. A questo proposito, si vedano, a mero titolo esemplificativo: Baratta, 1997; Curi & Palombarini, 2002; Peeters & Schuilenburg, 2018; Pitch, 2006; Smith & O' Malley, 2017..

(32). Scrive ancora Melossi: "Le carceri, con le loro monumentali porte d'ingresso che conducono dalla sfera astratta dell'eguaglianza dei diritti a quella più concreta della disciplina e della subordinazione, sembrano erigersi orgogliose come sempre, occupate nella loro programmatica funzione di trasformazione sociale di *outsiders* di tutte le qualità, provenienze e colori, in una sorta di «colonizzazione interna»" (Melossi, 2018, pp. 32-33).

Bibliografia.

- A.A.V.V., *Stati generali sull'esecuzione penale. Documento finale*, (https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGEP.pdf).
- Associazione Antigone, *XIV rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2018, (<http://www.antigone.it/quattordicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/wp-content/uploads/2018/06/AntigoneXIVrapporto.pdf>).
- Baratta A., "Politica criminal: entre la politica de seguridad y la politica social", in Caranza E. (a cura di), *Delito y seguridad de los habitantes*, San José de Costa Rica, Siglo XXI, 1997, pp. 85-95.

- Bauman Z., “Making and Unmaking of Strangers”, in *Thesis Eleven*, 43, 1, 1995, pp. 1-16.
- Bortolato M., “Luci ed ombre di una riforma a metà: i decreti legislativi 123 e 124 del 2 ottobre 2018”, in *Questione giustizia*, n. 3/2018, pp. 119-128 (http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/questione_giustizia.pdf).
- CENSIS, *52° rapporto sulla situazione sociale del paese 2018*, Franco Angeli, Roma, 2018.
- Chiricos T., Delone M., “Labor Surplus and Punishment: A Review and Assessment of Theory and Evidence”, in *Social Problems*, vol. 39, n. 4, 1992, pp. 421-433.
- Curi U., Palombarini G. (a cura di), *Diritto penale minimo*, Donzelli Editore, Roma, 2002.
- Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministero della Giustizia, *Linee programmatiche*, 5 dicembre 2018 (http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf2/circolare_dap.pdf).
- Dolcini E., “Carcere, problemi vecchi e nuovi. Se uno cade e si sbuccia il ginocchio”, in *Diritto penale contemporaneo*, 2018, pp. 1-7 (<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/6181-dolcini2018a.pdf>).
- Fassone E., *Fine pena: ora*, Sellerio editore, Palermo, 2018.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Torino, 1993 (Ed. orig.: *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Edition Gallimard, Paris, 1975, traduzione italiana a cura di Tarchetti A.).
- Garland D., *Pena e società moderna. Uno studio di teoria sociale*, Il Saggiatore, Milano, 1999 (Ed. Orig.: *Punishment and Modern Society. A Study in Social Theory*, Oxford University Press, Oxford, 1990, traduzione italiana a cura di Ceretti A. e Gibellini F.).
- Giuffrida S., “Intervista a Gherardo Colombo: un rimborso spese ai detenuti impiegati per strade e verde”, *La Repubblica*, 13 febbraio 2019 (<https://retelicivica romana.wordpress.com/tag/interviste/>).
- Ignatieff M., *Le origini del sistema penitenziario. Sistema carcerario e rivoluzione industriale 1750-1850*, Arnoldo Mondadori, Milano, 1982 (titolo originale: *A Just Measure of Pain. The Penitentiary in the Industrial Revolution: 1750-1850*, MacMillan, London, 1978).
- Jankovic I., “Labor Market and Imprisonment”, in *Crime and Social Justice*, vol. 8, 1977, pp. 17-31.
- Kalica E., “Le travail prisonisé: Le point de vue des détenus”, in *Déviance et société*, 39, 2, 2015, pp. 189-207.
- Lo Cascio V., “Detenuti e lavori di pubblica utilità: ciò che è stato fatto e ciò che c'è da fare”, *Giustizia newsonline.it*, 23 gennaio 2019 (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6.page).
- Melossi D., “Carcere e fabbrica quarant'anni dopo: penalità e critica dell'economia politica tra Marx e Foucault”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 15-33.
- Melossi D., “Il diritto della canaglia: teoria del ciclo, migrazioni e diritto”, in *Studi sulla questione criminale*, 2010, 2, pp. 51-73.
- Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018 (II ediz.).
- Ministro della Giustizia, *Sintesi della Relazione del Ministro sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2019* (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_15_7.page).
- Palmisano R., *Lavoro e formazione*, luglio 2015 (https://www.giustizia.it/giustizia/prot/it/mg_1_12_1.wp?previousPage=mg_1_12&contentId=SPS1181673).
- Pavarini M., “Capire la penalità”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018 (II ediz.), pp. 321-333.
- Peeters R. & Schuilenburg M., “Machine Justice: Governing Security Through the Bureaucracy of Algorithms”, in *Information Polity*, 23, 2018, pp. 267-280.
- Pitch T., “Prevenzione e controllo sociale, autogoverno ed esclusione”, in Febbrajo A., La Spina A., Raiteri M. (a cura di), *Cultura giuridica e politiche pubbliche in Italia*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 483-503.
- “Più fondi e 1.300 nuovi agenti. Così cambiamo il sistema penitenziario”, *Il Messaggero* 17 dicembre 2018 (https://www.ilmessaggero.it/italia/il_ministro_bonafede_piu_fondi_e_1_300_nuovi_agenti_cosi_cambiamo_le_carceri-4178642.html).
- Prina F., “Il penitenziario come campo di osservazione privilegiato”, in Pennisi C., Prina F., Quiroz Vitale M. A., Raiteri M. (a cura di), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 51-67.
- Rusche G., Kirchheimer O., *Pena e struttura sociale*, il Mulino, Bologna, 1978 (ed. orig.: *Punishment and Social Structure*, Russell and Russell, New York, 1939).

- Simon J., “Prefazione”, in Melossi D. e Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 9-14.
- Smith G.J.D. & O’ Malley P., “Driving Politics: Data-driven Governance and Resistance”, in *The British Journal of Criminology*, 57, 2, 2017, pp. 275-298.
- Tarello G., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, il Mulino, Bologna, 1998.
- Vianello F., “Centralità e ambiguità del lavoro in carcere”, Kalica E. e Santorso S. (a cura di), *Farsi la galera. Spazi e culture del penitenziario*, Ombrecorte, Verona, 2018, pp. 111-130.
- Vianello F., *Sociologia del penitenziario*, Carocci Editore, Roma, 2018, II edizione.
- Wrigley E. A., *La rivoluzione industriale in Inghilterra*, il Mulino, Bologna, 1992, trad. it. (Ed. Orig.: *Continuity, Change and Chance. The Character of the Industrial Revolution*, Cambridge University Press, 1988).

Sitografia.

- <http://www.economiacarceraria.it/>
- <https://www.gazzettaufficiale.it/>
- <https://www.giustizia.it/giustizia/>

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale

Détention, réinsertion et relation professionnelle avec les délinquants sexuels incarcérés. Un point de vue fondé sur l'expérience

Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An experience-based point of view

*Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella**

Riassunto

L'articolo, partendo dalla presentazione di una innovativa esperienza trattamentale nei confronti di *sex offender* attuata nella Casa Circondariale di Chieti, vuole proporre l'importanza che i percorsi di inclusione nei confronti di tali autori di reato assumono quale presupposto indiscutibile per l'attuazione di programmi trattamentali specifici. L'esperienza svolta dagli operatori del carcere di Chieti si è avvalsa anche di una collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" che ha evidenziato come in tali autori di reato siano presenti significative distorsioni cognitive su cui è importante intervenire al fine di ottenere il recupero della persona e la riduzione della recidiva. Vengono esposti i risultati della ricerca svolta su 24 *sex offender* e non che ha evidenziato una presenza più significativa di distorsioni cognitive negli autori di reati sessuali rispetto agli autori di reato non a sfondo sessuale, soprattutto a danno di vittime maggiorenni piuttosto che minorenni. Vengono analizzati modelli trattamentali applicati a livello nazionale e internazionale e indicati successivi sviluppi di ricerca al fine di proporre programmi di intervento sulla stessa popolazione detenuta nel carcere di Chieti.

Résumé

À partir de la présentation d'un programme novateur axé sur la réinsertion de délinquants sexuels, mis en œuvre dans la prison italienne de Chieti (Casa Circondariale), l'article souligne l'importance de l'inclusion de ces délinquants en tant que condition essentielle à la réalisation de programmes de réinsertion spécifiques.

Grâce à la collaboration entre le personnel pénitentiaire et les chercheurs de l'université Université « G. d'Annunzio », cette expérience prouve que ce type de délinquants est affecté par d'importants préjugés cognitifs. C'est pourquoi, il est important de réaliser une intervention de débiaisement afin d'une meilleure réhabilitation de la personne et pour contribuer à la réduction de la récidive.

Les résultats de la recherche menée auprès de 24 personnes (dont certaines sont des délinquants sexuels, d'autres non) montrent que les délinquants sexuels sont affectés plus que les autres par des préjugés cognitifs et en particulier dans le cas où leurs victimes ont plus de 18 ans.

En outre, dans cet article, les auteurs analysent les modèles italiens et internationaux de traitement et enfin proposent de nouvelles activités de recherche afin d'étendre ce type de programme à la totalité de la population carcérale de la prison de Chieti.

Abstract

Starting from the presentation of an innovative program addressing the rehabilitation of sex offenders, implemented inside the Italian prison of Chieti (Casa Circondariale), the article proposes the importance of the inclusion of these offenders as an essential condition for the implementation of specific rehabilitation programs.

Thanks to the collaboration between the prison staff and the researchers coming from the University "G. d'Annunzio", this experience shows that such offenders are affected by significant cognitive biases. Therefore, it is important to apply a debiasing intervention to better rehabilitate the person and contribute to the reduction of recidivism.

The results of the research that was carried out on 24 people (some of them are sex offenders, some others not) show that the sex offenders are affected more than the others offenders by cognitive biases, and particularly when their victims were over 18.

* Giuseppina Ruggero, Direttore della Casa Circondariale di Chieti e Vasto, Dirigente Penitenziario; Stefania Basilisco, Funzionario Giuridico Pedagogico, Capo Area Educativa Casa Circondariale di Chieti; Gilda Scardaccione, Professore Associato di Criminologia, Università "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara; Lara Fontanella, Professore Associato di Statistica, Università "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara.

Moreover, in this paper the authors analyse Italian and international treatment models and finally they propose new research activities in order to extend this kind of program to the entire inmate population of the prison of Chieti.

Key words: sex offender; vittime; trattamento penitenziario; distorsioni cognitive.

Premessa (1).

Nel 2015 circa 40 persone, autori di reati “sessuali”, sono state trasferite nella Casa Circondariale di Chieti dagli Istituti del distretto. La ricezione e l'accoglienza di questa particolare categoria penitenziaria di autori di reato ha naturalmente comportato la necessità di ripensare la progettazione dell'intero Istituto ed anche le modalità di intervento dei singoli operatori ai quali, ognuno per la parte di competenza, è richiesto un intervento adeguato al singolo soggetto.

In questo articolo si propone una sintesi dell'esperienza professionale sviluppata in relazione soprattutto alla capacità di integrazione e di “trattamento” di questa particolare tipologia di autori di reato, da leggersi congiuntamente ai rilievi scientifici emersi nella ricerca condotta dal gruppo dell'Università “G. d'Annunzio” – Chieti–Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, coordinato dalla prof.ssa Gilda Scardaccione.

Ovviamente l'analisi non è esaustiva, ma si pone come racconto di un'esperienza fondata su evidenze empiriche e i paragrafi che seguono pongono un interrogativo che va oltre la dimensione professionale ed interessano anche la dimensione etica e valoriale.

Nell'affrontare il tema della collocazione penitenziaria e della “gestione trattamentale” dei detenuti autori di reati sessuali, il modello operativo sperimentale adottato dalla Casa Circondariale di Chieti si pone in discontinuità con quello tradizionale, nonostante la presenza di alcune esperienze a livello nazionale, comunemente adottato negli istituti penitenziari italiani. Sulla base

dell'esperienza realizzata, tuttavia, riteniamo necessario favorire un dibattito sull'argomento della collocazione penitenziaria di questa particolare tipologia di autori di reato e quindi sulla necessità o meno della separazione dagli altri autori di reato (c.d. comuni) perché si è convinti che anche la loro collocazione all'interno degli Istituti Penitenziari sia un fattore fondamentale nell'ambito del trattamento “rieducativo” e che possa incentivare la possibilità di realizzazione del trattamento stesso. E' noto infatti che, nella fase dell'esecuzione della pena, per questa categoria di autori di reato, esistono delle differenziazioni rispetto alla categoria degli autori di reati comuni, sia nei termini temporali della lunghezza della c.d. “osservazione scientifica della personalità”, preliminare all'individuazione di un programma di trattamento specifico, sia nella possibilità di accesso ai c.d. “benefici penitenziari” (2), sia nella collocazione penitenziaria che prevede appunto la ricezione e la vita all'interno di reparti protetti (3).

Questa categoria, essendo dunque separata dagli altri autori di reati, conseguentemente, non partecipa alle attività trattamentali e rieducative insieme agli altri detenuti, ma effettua attività specificatamente ad essa dedicate, quando ovviamente siano programmate ed effettivamente presenti all'interno dell'istituto penitenziario dove sono ristretti.

Ciò ha un peso rilevante all'interno della vita detentiva della persona detenuta per reati di “spettro sessuale” poiché ha un impatto sulle condizioni complessive della carcerazione, di immediata sperimentazione da parte della persona interessata

che, di fatto, viene raggiunta prima dall'effetto di questa condizione detentiva che da una qualsiasi offerta di trattamento specifico sulla base della valutazione del quadro diagnostico soggettivo.

Per queste ragioni si ritiene che tale dimensione, pertanto, non possa restare una variabile non tracciata negli studi che riguardano il trattamento dei *sex offender* né tantomeno essere ignorata all'interno di un dibattito complessivo riguardante la gestione dell'esecuzione della pena di chi ha commesso un reato di natura sessuale.

1. Analisi della condizione di restrizione dei c.d. autori di reati di riprovazione sociale.

Si vuole partire da una citazione di Kroeber: “[...] la vera caratteristica del sex offender è in primis una: la non uniformità” (4). Infatti, come nella considerazione sopra riportata, le 40 persone trasferite da altri istituti penitenziari nel carcere di Chieti e che hanno fatto parte della ricerca-studio, sono autori di diversi reati di tipo sessuale tra cui violenza sessuale (art. 609 bis C.P.), violenza sessuale contro minori (art. 609 quater C.P.), riduzione in schiavitù (art. 600 C.P.) a fini di prostituzione, ma anche lo stalking, le lesioni ed i maltrattamenti in famiglia, anche con violenza sessuale.

Nel carcere di Chieti, pur avendo predisposto una sezione appositamente dedicata a questa categoria di autori di reato “a spettro sessuale”, abbiamo avviato, sin dal loro arrivo, un progetto di integrazione progressiva con l'altra categoria e, conseguentemente, abbiamo predisposto un'offerta di trattamento destinata ad entrambe le categorie (c.d. comuni e autori di reati di riprovazione).

Ciò ha comportato la possibilità di prendere parte alla vita in istituto senza differenziazioni basate sulla categoria di appartenenza e accedere alle attività

trattamentali in un gruppo unico e “misto”, di partecipare ai diversi eventi culturali, ricreativi e sportivi, di ruotare all'interno delle varie commissioni, di prendere parte alle funzioni religiose nelle suddette modalità.

La maggior parte dei detenuti autori di reati di riprovazione che hanno fatto parte della ricerca-studio e sono attualmente presenti nell'istituto di Chieti, hanno scontato precedenti periodi di carcerazione in altri istituti penitenziari, dove vige la rigida separazione tra le due categorie.

Questi detenuti hanno riferito un vissuto penitenziario profondamente segnato da tale esperienza di separazione, tanto che tale condizione di carcerazione ha assunto nella loro percezione del percorso penitenziario un valore assoluto che non sembra essere stato integrato nel resto dell'esperienza della pena, ma che resta come ricordo aggiuntivo di un'esperienza segregante, subita in maniera passiva.

2. La condizione detentiva dei detenuti *sex offender* nel carcere di Chieti. Il racconto di un'esperienza professionale.

La ricezione degli autori di reati di riprovazione sociale nel carcere di Chieti è stata accompagnata dalla sperimentazione di un progetto trattamentale ed organizzativo, nominato “Integrare e Proteggere”, che si è basato sulla sostanziale minimizzazione della netta separazione tra le diverse categorie di detenuti: i c.d. comuni e i c.d. protetti.

Tale tentativo di unire, nella vita all'interno dell'istituto, gli autori delle due tipologie di reato è stata attuata attraverso diverse strategie che possono essere riassunte come segue:

- progettazione e realizzazione di attività trattamentali alle quali le due categorie partecipano in maniera mista;

- stabilizzazione della pratica dell'accesso al lavoro in istituto senza differenziazioni legate alla categoria di appartenenza;
- individuazione e messa a disposizione di spazi destinati alla vita in comune e ad attività non rigidamente strutturate come il gioco e la vita all'aria aperta da fruire in maniera "mista";
- possibilità di avanzare richiesta di cambio stanza detentiva anche per andare in una stanza della sezione comuni (o, viceversa, possibilità di richiedere il cambio stanza anche con una di quelle della Sezione Protetti pur essendo "immatricolato" come autore di reato comune);
- possibilità di partecipare agli eventi realizzati in istituto, su diversi temi e di diversa natura, in maniera mista.

Dal momento del loro arrivo ad oggi sono state rilevate circa 30 richieste di passaggio dalla sezione "Protetti" a quella "Comuni" e viceversa e, ovviamente, la richiesta di un detenuto di accedere ad una stanza detentiva destinata ai "comuni" deve comunque riscontrare l'accordo da parte di tutti gli occupanti della stanza richiesta (pertanto non importa chi "chiede", se cioè il richiedente sia un detenuto protetto o un detenuto comune, perché in ogni caso è necessario ottenere l'accordo di tutti coloro che vivono nella stanza). Sino ad oggi, i cambi di stanza si sono svolti in assenza di criticità particolari.

Le attività trattamentali sono state eseguite con gli appartenenti ai due circuiti senza differenziazioni legate al reato in esecuzione per quanto riguarda l'accesso all'attività stessa, rendendo prioritario il valore dell'integrazione tra persone diverse con reati diversi piuttosto che il contenuto stesso dell'attività. I laboratori sino ad ora realizzati con questa modalità (Laboratorio Teatrale, di Lettura

Partecipativa ed accesso alla Sala Lettura Biblioteca, Laboratorio di Yoga e meditazione, Laboratorio di Pedagogia Introspettiva, Incontri Informativi su contenuti scientifici e, naturalmente, tutti gli eventi realizzati in istituto su temi culturali o ricreativi) si sono svolti senza mostrare criticità particolari legate all'integrazione tra le due categorie.

La domanda da cui è necessario partire per esprimere una possibile riflessione su quanto ci si è prefissato di analizzare in questo contributo è quale effetto tale regime penitenziario e tali condizioni di trattamento abbiano prodotto negli autori di reati sessuali che, come si è detto, provenivano per la maggior parte da altri istituti e quindi avevano fatto esperienza della rigida separazione normalmente prevista.

Nel tentativo di rispondere a questo interrogativo, si può iniziare da una preliminare "registrazione" delle loro reazioni esteriorizzate, dall'analisi quindi del comportamento e dell'atteggiamento che è emerso sia durante i colloqui con gli operatori che negli altri momenti di vita quotidiana.

A livello generale, essi non apparivano preoccupati per la loro incolumità personale a causa della vicinanza con gli autori dei reati comuni e nei colloqui e nelle altre occasioni previste tendevano ad elogiare la condizione creata nel carcere di Chieti dicendo di essersi sentiti ben accolti, di essersi adattati facilmente al nuovo istituto, facendo spesso riferimento al comportamento degli agenti di Polizia Penitenziaria nei loro riguardi, definendolo "gentile e rispettoso", mostrando apprezzamento per la libertà di movimento che avevano all'interno delle sezioni, dove vige dal 2010 il "regime aperto" per almeno otto ore al giorno consecutive, e per la possibilità di frequentare le attività trattamentali all'interno degli stessi gruppi dei detenuti comuni.

All'analisi dei singoli casi, uno degli autori di reato sessuale presente nel campione di riferimento dello studio mostrava quasi un senso di fierezza nel rivendicare la partecipazione ad un laboratorio che frequentava congiuntamente ai detenuti comuni, pur essendo piuttosto timido negli atteggiamenti e molto riservato nel modo di parlare e di manifestare le emozioni. Egli, inoltre, nel riferire del percorso trattamentale che aveva effettuato negli altri due istituti nei quali era stato detenuto, faceva riferimento alla sensazione ghettizzante che aveva ricevuto dalla separazione netta dagli altri detenuti, alla quale si era associata, nella sua percezione, una latente ma costante sensazione di essere in pericolo, di poter essere vittima di attacchi da parte di altri detenuti. Questa persona riferiva invece di provare una sensazione di tranquillità nel carcere di Chieti e la spiegava dicendo che si sentiva non odiato.

Un altro detenuto della medesima categoria (anche lui parte integrante dello studio-ricerca) manifestava, con un atteggiamento differente, le stesse posizioni dell'altro detenuto, riferendo in particolare di una sensazione di oppressione molto forte che, a suo dire, gli derivava dalla condizione nella quale si era trovato negli altri istituti e diceva di sentirsi a suo agio nel carcere di Chieti e di voler fare del suo meglio per collaborare con gli operatori e la Direzione, offrendosi per qualunque attività dovesse essere stata "a noi" utile, mostrando di non sentirsi minacciato dagli altri detenuti appartenenti alla categoria dei comuni. Questo detenuto, che era ormai prossimo al fine pena, dopo poco è stato ammesso all'art. 21 O.P. alle dipendenze dell'Amministrazione pernottando nello stesso spazio degli altri detenuti comuni lavoranti all'esterno (ci sono stati diversi autori di reati sessuali ammessi al 21 O.P. negli stessi spazi dei detenuti comuni e non abbiamo sino ad ora

riscontrato nessuna difficoltà di gestione e di trattamento rispetto a quelle normalmente riscontrabili per la categoria dei "comuni").

Un altro detenuto, anche lui autore di reato di violenza sessuale e maltrattante, ha manifestato sin dai primi mesi di carcerazione una grande capacità di adattamento al contesto, riuscendo a farsi accettare sin dall'inizio dai detenuti comuni, tanto da essere uno dei primi casi di detenuti protetti che hanno cambiato sezione, passando nelle stanze dei "comuni" (ci sono stati sino ad oggi 20 casi di cambiamento di stanze con accesso di protetti nelle stanze detentive dei comuni e viceversa, sia nella sezione maschile che in quella femminile). Questo detenuto, in particolare, è riuscito ad avvicinare con grande facilità i detenuti comuni utilizzando, si ritiene del tutto spontaneamente, soprattutto all'inizio, un fattore altamente aggregante costituito dallo sport; egli, infatti, essendo un amante del calcetto, sin dall'arrivo nel carcere di Chieti ha fatto richiesta di poter fruire degli spazi all'aperto destinati ai "comuni", per giocare nelle squadre miste. Ci sono stati diversi casi di detenuti giovani e sex offender che si sono integrati facilmente con i "comuni" anche grazie all'elemento facilitante costituito dallo sport.

Di recente due detenuti, un giovane autore di reato comune e un adulto sessantenne autore di reato protetto, sono stati premiati con l'encomio del Direttore, su proposta del Funzionario G.P. che si occupa dell'osservazione e del trattamento dei due detenuti, per aver svolto insieme, e con particolare armonia, attività volontaria, coordinata dagli operatori, presso la Biblioteca dell'Istituto, finalizzata al prestito librario in favore di tutti i detenuti, dimostrando nell'ambito di tale attività volontaria non solo di essere in grado di collaborare come "coppia" formata da un c.d. detenuto comune

e da un c.d. detenuto protetto, ma anche di riuscire a interfacciarsi con tutta la popolazione detenuta, appartenente comunque ai due circuiti differenziati, senza lasciar riscontrare difficoltà di relazioni.

3. Condizione detentiva e disponibilità al trattamento da parte dei sex offender.

L'analisi dell'esperienza di Chieti sembra dimostrare che è possibile sostenere alcune forme di integrazione tra le due categorie e che tale condizione favorisca lo spirito di adattamento al contesto e la c.d. *compliance* al trattamento, come d'altro canto sembrano dimostrare altre esperienze analoghe realizzate negli Istituti Penitenziari d'Italia (si veda ad esempio l'esperienza del carcere di Milano Bollate di cui si riporta in nota un'affermazione dell'allora Dirigente, dott.ssa Lucia Castellano (5)).

La possibilità di vivere positivamente all'interno del contesto detentivo stimola una disposizione maggiormente aperta nei riguardi degli operatori e del trattamento e offre la possibilità di sperimentare un "progresso culturale" per l'intero contesto del carcere.

Tale valutazione, che nasce da una riflessione fondata su evidenze empiriche, trova però ampia risonanza se collegata alle teorie scientifiche più accreditate come quella della *Learning Organization* ovvero di istituzione che apprende e che allo stesso tempo fa apprendere tutte le persone che vi gravitano, riprendendo il costrutto di Senge e di "Città Educativa" (Torlone, 2016). Da questi riferimenti della letteratura scientifica si evidenzia come per realizzare il mandato rieducativo della pena è necessario prima di tutto rendere adeguate le strutture penitenziarie all'interno delle quali la pena si realizza; per renderle tali è del tutto necessario "incorporare" il mandato educativo all'interno di

tutta l'organizzazione del sistema carcere. Infatti, basandosi tale posizione su ricerche legate alle modalità di apprendimento degli adulti ed alla pervasività dei processi informali di apprendimento, è evidente come il processo dell'educazione e dell'apprendimento che si realizzano all'interno delle pratiche formali dell'educazione (le classi di studio o di professionalizzazione) o non formali (laboratori teatrali, di scrittura creativa, ecc.) hanno una dimensione diversa rispetto ai processi educativi, più complessi perché apparentemente latenti, che si realizzano all'interno di tutte le occasioni ed i momenti di vita dell'adulto. Si tratta di processi educativi di carattere informale che hanno luogo "durante la pena" che richiedono la professionalità di chi li pone sotto controllo e li dirige in funzione di obiettivi trasformativi di apprendimento. Se questo è vero, all'interno di questo processo assumono importanza tutti i momenti di cui si compone la vita penitenziaria (vedasi la teoria delle "transizioni educative") (Federighi, 2016), tanto che tutte le azioni messe in campo dai diversi operatori contano all'interno del processo educativo ed hanno un peso fondamentale nella realizzazione o nel fallimento di tale processo.

Questo fattore tuttavia ha un interessante risvolto e cioè se diamo per scontato che la persona detenuta "apprende" non solo nelle aule dove è normalmente realizzata la formazione (lavorativa o di studio), ma anche nello svolgimento del lavoro e nelle interazioni con i vari operatori, con i compagni, con i legali, con il magistrato di sorveglianza, ecc. allora quello che deve essere "educativo" per la realizzazione del mandato rieducativo della pena, per il mantenimento della sicurezza e per la vivibilità dei contesti detentivi – tutti aspetti interconnessi –, non è solo il singolo intervento trattamentale ma, prima di esso, tutto il clima dell'ambiente nel quale

la persona realizza la sua esperienza di vita deve essere allineato a questo principio.

Inoltre, il clima che favorisce la costruzione di una dimensione di fiducia e che può promuovere l'interesse alla formazione personale nel suo complesso e all'eventuale successivo cambiamento rispetto ad alcune modalità comportamenti del singolo è una condizione che si configura, da una parte, come un onere per l'Amministrazione penitenziaria ma, d'altra parte, è un fattore strategico-determinante nel condizionare l'esperienza detentiva dei soggetti ristretti e la finalità rieducativa della pena.

In termini pragmatici, la sperimentazione fin ora realizzata all'interno dell'istituto di Chieti ha evidenziato la grande necessità di esplicitare questo tema latente e di portarlo alla luce per creare condizioni ambientali che siano adeguate all'offerta di trattamento e che siano paritetiche all'interno del sistema penitenziario.

Gli effetti dirompenti che la ristrutturazione di alcune regole potrebbe creare all'interno dell'esperienza soggettiva dei ristretti e complessiva dell'istituto si focalizzerebbero, infatti, non solo sull'incentivazione alla richiesta soggettiva di "trattamento", ma anche sul livello culturale complessivo del resto della popolazione detenuta, favorendo condizioni più serene del sistema prevedendo inoltre una specie di "collaborazione tra pari" che porti a stabilizzare il contesto.

Questo fattore ha dunque un effetto sul livello complessivo dell'offerta educativa dell'istituto, perché anche gli autori di reati comuni sono portatori di interesse al mantenimento di una condizione di sistema più costruttivo e più pacifico e, probabilmente, anche per questa ragione, nell'esperienza di Chieti come anche in quella del Carcere di Bollate (6), danno continuità all'esempio

portato avanti dagli operatori e lo diffondono come regola non scritta all'interno di tutto l'istituto, collaborando di fatto alla messa a sistema di "un'azione educativa collettiva".

Tale azione, promossa consapevolmente dagli operatori per avviare un processo di superamento della discriminazione all'interno delle condizioni di esecuzione della pena, quando viene attuata dagli stessi detenuti nei riguardi dei loro pari comporta la messa in campo di un'opportunità di progressivo superamento di un moralismo deviato e altamente deresponsabilizzante, che porta a vedere l'altro come un mostro etichettandolo sommariamente per aumentare le possibilità di difesa di sé e della minimizzazione delle proprie responsabilità criminali e devianti attraverso il rigetto dell'altro. Ma soprattutto, anche alla luce dell'esperienza presentata attraverso pochi esempi, si ritiene necessario riflettere su un aspetto che pare essere essenziale e, cioè, la necessità di anteporre un trattamento dignitoso e non discriminatorio prima ancora di un trattamento specifico per gli autori di reati sessuali, rigettando così l'approccio attuale alla gestione ed al trattamento di tali autori di reato ghettizzante che appare come un fattore insito nella loro gestione.

Infatti, la "disponibilità verso il trattamento" è un fattore indispensabile alla riuscita di qualunque percorso trattamentale. E chiaramente è difficile pensare di poter ottenere tale disponibilità da parte del singolo se non si costruisce un rapporto fiduciario tra il reo e gli operatori dell'istituto penitenziario.

4. Finalità dell'esperienza (7).

Nella visione degli operatori dell'istituto penitenziario di Chieti, il progetto si fonda sulla volontà di superare le gerarchie tipiche della

subcultura carceraria e di mandare un messaggio radicale agli utenti di denuncia del comportamento stigmatizzante adottato, in questo caso, dagli autori dei reati “comuni” verso gli altri autori di reato, etichettamento al ribasso che viene promosso nel tentativo di ripristinare, anche all’interno del carcere, la stessa gerarchia criminale che esiste negli ambienti delinquenziali.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha avviato e sistematizzato la creazione di sezioni detentive e di un regime carcerario che, di conseguenza, ruota attorno a tale condizione per “proteggere” gli autori dei reati a sfondo sessuale dagli altri rei, nel tentativo di evitare le sopraffazioni, le aggressioni e le varie azioni intimidatorie che gli autori di reati comuni attuavano contro le persone che entravano in carcere con l’accusa o per l’espiazione di uno dei reati particolari legati alle violazioni di natura sessuale. In questo caso, si assiste all’applicazione di un codice morale da parte degli stessi detenuti che si ritengono in diritto di manifestare la propria “avversione” nei riguardi degli altri autori di reato, sottolineando, con tale atteggiamento di rifiuto nei riguardi dei *sex offender*, la convinzione di essere migliori degli altri detenuti. Essendo pertanto normalmente applicata dal Dipartimento la separazione tra le due categorie, essa è ritenuta “normale” all’interno degli istituti, sia dai detenuti che dagli operatori (ovviamente per ragioni e con motivazioni del tutto differenti, come abbiamo visto sino ad ora).

Di fatto però le modalità con le quali sin dall’inizio è stata avviata l’accoglienza e l’integrazione di questa categoria tra la popolazione detenuta nel carcere di Chieti ha destato diverse perplessità ed incertezze. Per quanto riguarda i detenuti, i casi di segnalazione

di “fastidio” per tale integrazione, apertamente manifestati, sono stati davvero molto pochi.

Ci sono state infatti non più di 2 richieste di trasferimento da parte di autori di reati comuni, apertamente motivate proprio dall’unione delle due categorie all’interno dell’istituto. In questi casi, peraltro, i detenuti richiedenti il trasferimento hanno scritto espressamente nell’istanza la ragione della loro richiesta, senza manifestare con ciò né preoccupazione di eventuali effetti disciplinari che la motivazione della richiesta avrebbe potuto scatenare né, d’altro canto, alcuna consapevolezza di sé, mostrando con tale richiesta di non percepire il disvalore della propria condotta criminale, ritenendola comunque migliore di quella di altri e ritenendo legittima la domanda di un luogo differenziato per l’espiazione della pena.

Con tutta probabilità, il numero delle persone detenute che sentivano una qualche sorta di avversione per l’integrazione che l’istituto stava promuovendo tra le due categorie sono stati molti di più; tuttavia, tra costoro, solo qualcuno ha provato in qualche circostanza a manifestare verbalmente il proprio dissenso ma senza particolare veemenza, per cui, di fatto, tale fastidio non è stato “preso in carico” e non se ne è più parlato. Come avviene per tutte le altre attività, probabilmente i detenuti di lungo corso del carcere di Chieti “avvisano” coloro che arrivano da altri istituti o dalla libertà del particolare tipo di gestione delle due categorie e questo crea una situazione sino ad ora stabile riguardo a questo aspetto particolare.

E’ chiaro che in alcune circostanze evidentemente molto critiche e di difficile gestione è utopistico e irrealistico ritenere di poter superare con facilità alcune situazioni culturalmente molto radicate. Tuttavia crediamo sia urgente iniziare a proporre delle forme di attuazione di un regime più paritetico

e meno discriminatorio proprio per attuare quel trattamento specialistico necessario per promuovere alcuni cambiamenti nella condizione esistenziale globale di questi autori di reato (e ovviamente nel tentativo di ridurre il rischio di recidiva).

E' importante sottolineare che la realizzazione del progetto è stata preparata attraverso una "presa di coscienza" da parte della Polizia Penitenziaria che, dopo anni di lavoro, ha dovuto completamente ribaltare le proprie convinzioni. Tuttavia il successo è dipeso dal non imporre un progetto, ma dal parteciparlo a tutti gli operatori anche se all'inizio, com'è ovvio, vi erano delle perplessità e il personale dimostrava poca accoglienza nei riguardi dei *sex offender*. Con il passare del tempo si osserva che né la popolazione detenuta né il personale di Polizia Penitenziaria ritiene rilevante il tipo di reato, considerato comunque di eguale disvalore.

Il successo raggiunto consiste nel fatto che si guarda all'uomo e non solo all'autore di reato; in questo modo si condivide il principio secondo il quale l'uomo può e vuole cambiare. La stigmatizzazione invece è un processo contrario al cambiamento.

Per queste ragioni, dopo la sperimentazione di questa progettazione finalizzata alla creazione di condizioni ambientali non discriminatorie all'interno degli istituti penitenziari, tra le categorie di autori di reati comuni e autori di reati sessuali, si auspica il superamento e l'abolizione del circuito differenziato per i *sex offender* considerato funzionale all'applicazione di programmi trattamentali mirati e finalizzati al contrasto alla recidiva.

5. Le distorsioni cognitive negli autori di reati a sfondo sessuale.

Ciò che caratterizza gli autori di reati a sfondo sessuale è la mancata percezione del reato e la tendenza ad atteggiamenti nei confronti della

violenza che sono espressione di atteggiamenti e pregiudizi con lo scopo di banalizzare il comportamento intrapreso e non riconoscere la vittima. Vi è ampia letteratura che dimostra come le distorsioni cognitive favoriscano lo sviluppo di comportamenti sessuali devianti e, allo stesso tempo, ostacolano l'adesione da parte del reo ad un percorso trattamentale.

L'esperienza sin qui descritta sui condannati per reati sessuali del carcere di Chieti è espressione tuttavia di un'adesione positiva da parte dei condannati alle esperienze intraprese all'interno del carcere secondo le modalità espresse dai principi dell'ordinamento penitenziario e, condividendo la posizione delle figure professionali del carcere che un inserimento "paritario" è indispensabile per l'attuazione di un percorso specialistico, è necessario tuttavia conoscere più approfonditamente le caratteristiche dei *sex offender* per poter procedere verso forme di trattamento orientate in senso specialistico.

Notano opportunamente Petrucci e Pedata (2008, p. 22) che se il comportamento sessualmente deviante non viene valutato come tale nessuna ragione etica o morale può controllarlo, così come quando l'eccitazione fisiologica sessuale interagisce con una valutazione cognitiva positiva dell'abuso. Gli autori inoltre inquadrano le distorsioni cognitive all'interno del modello di Ward, Gannon e Keown (8) le quali vengono spiegate secondo i criteri che riguardano credenze, valori e azioni. Ne deriva che gli stupratori, rispetto alle false credenze, considerano le donne in un'accezione negativa in quanto ingannevoli, manipolative, incomprensibili e propense a soddisfare i loro appetiti sessuali, in modo tale da relegarle dal punto di vista dei valori e delle azioni a esseri inferiori, meri oggetti sessuali. In tale prospettiva e secondo un approccio

naturalistico, la sessualità, seppure estorta, rappresenta comunque un piacere. Gli abusi sessuali sui minori si basano sulla falsa credenza che i bambini siano essere sessuali e che pertanto non disdegnano il sesso; gli atti sessuali con bambini pertanto provocano loro piacere e non sono affatto nocivi. Il sesso è ritenuto buono dal punto di vista dei valori così da giustificare qualsiasi azione che comporti lo sfruttamento sessuale dei minori e la diffusione della pornografia.

Altri autori mettono in evidenza il ruolo delle distorsioni cognitive nel favorire e nel permanere di condotte sessualmente devianti; nella prospettiva psicosociale possiamo definire le distorsioni cognitive delle finzioni della nostra mente, volte a considerare fatti, eventi, comportamenti e persone ignorandone la dimensione reale a vantaggio di interpretazioni precedentemente costruite. La psicologia sociale fa riferimento per le distorsioni cognitive al pregiudizio e agli stereotipi definiti : “[...] come un atteggiamento ostile o negativo nei confronti dei membri di un gruppo, basato unicamente sull'appartenenza a quel determinato gruppo” (Aronson, Wilson & Akert, 2006, p. 291) e “[...] una generalizzazione condotta su un gruppo di persone, in cui caratteristiche identiche vengono attribuite a tutti i membri del gruppo, senza tener conto delle variazioni tra i membri” (Aronson, Wilson & Akert, 2006, p. 291). I pregiudizi fanno parte della nostra vita quotidiana e si risolvono frequentemente in forme di discriminazione con lo scopo di privilegiare il proprio gruppo di appartenenza (ingroup) rispetto ad altri gruppi (outgroup) (Amerio, 2007, p. 313).

Possiamo pertanto considerare ciò che rappresentano atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi nella cognizione sociale di chi osserva o compie un'azione sociale e ciò che rappresentano per gli

autori di reati a sfondo sessuale dove corrispondono a scuse, giustificazioni, razionalizzazioni, ostilità verso le donne e stereotipi che riguardano la violenza sessuale, le vittime di violenza sessuale e le donne in generale (Nunes, Hermann, Ratcliff, 2013). Altri autori sostengono che il sessismo è una distorta interpretazione della sessualità rappresentano una delle cause dello sviluppo della criminalità sessuale e del rischio del ripetersi di tali condotte, anche per quanto riguarda gli abusi sessuali sui minori, in quanto sono funzionali a negare, giustificare e razionalizzare il comportamento delittuoso (Murphy, 1990; Lonsway & Fitzgerald, 1994). Possiamo affermare che l'attenzione sul rapporto tra distorsioni cognitive e criminalità sessuale si è focalizzata soprattutto sui *child molester* intese come un sistema che sostiene i reati sessuali e fornisce agli autori giustificazioni, percezioni e giudizi per razionalizzare il proprio comportamento (Abel, Becker & Cunningham-Rathner, 1984). In altre circostanze si tratta di affermazioni fatte dal reo dopo la commissione del reato nel tentativo di giustificare o scusare o tentare di ingannare se stessi (Maruna & Mann, 2006; Gannon & Polaschek, 2006). Nonostante l'attivazione di *thinking error*, ovvero di errori di pensiero, alcuni autori sostengono che altri fattori possono influenzare la criminalità sessuale quali tendenza alla solitudine, scarsa capacità di costruire relazioni intime, difficoltà di adattamento sociale, carenza di strategie di *coping*, incapacità a provare empatia per la vittima, bassa autostima (Parvan & Hunter, 2007). Va inoltre rilevato che non sempre si rilevano differenze significative, rispetto alle distorsioni cognitive, tra autori di reati sessuali e di reati comuni tranne per gli autori di reati sessuali contro i minori, soprattutto se commessi in ambito

familiare (Marolla & Scully, 1986; Stermac & Segal, 1989; Hayashino, Wurtele & Klebe, 1995).

Gli atteggiamenti espliciti possono essere misurati con scale di valutazione con l'impiego di un questionario per soggetti autori di reato e già condannati: se il reato è stato commesso vuol dire che le distorsioni cognitive hanno influenzato precedentemente il soggetto, attivando inoltre strategie volte alla minimizzazione del fatto, alla colpevolizzazione della vittima e all'autogiustificazione. Blake e Gannon (2010) distinguono invece tra teorie implicite e teorie esplicite sostenendo che solo le teorie esplicite, misurate attraverso un questionario di *self-report*, possono rilevare la tendenza positiva delle persone verso la violenza sessuale. Il termine implicito si riferisce ad un processo inconscio che supera la consapevolezza personale come sostengono Ward e Polaschek e Ward (Ward, 2000; Polaschek & Ward, 2002), a differenza di Hermann, Babchishin, Nunes, Leth-Steensen e Cortoni (2016), che considerano le Bumby Scales (Bumby, 1996) strumenti validi per la misurare le distorsioni cognitive nei *sex offender* in una prospettiva bidimensionale, questi autori ne evidenziano il limite attribuibile alla struttura di *self-report* dello strumento, suscettibile di risposte inficiate dall'esigenza della desiderabilità sociale.

6. Risultati della ricerca e ipotesi di trattamento.

6.1. I partecipanti

Per la sua esecuzione è stato stipulato un accordo operativo tra la Direzione del carcere, dott.ssa Giuseppina Ruggiero, e il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università "G. d'Annunzio". Ci si è avvalsi inoltre della collaborazione della Responsabile dell'Area Educativa, dott.ssa Stefania Basilisco.

L'intento iniziale della ricerca, concordato con le autorità del carcere, è stato quello di approfondire il profilo psicologico e sociale dei detenuti autori di reati a sfondo sessuale mettendo in evidenza in che misura le distorsioni cognitive riguardo alla violenza sessuale contro le donne e i minori, attivando meccanismi di non riconoscimento della gravità degli eventi e di deresponsabilizzazione da parte del reo, possano non solo influenzare il verificarsi, ma anche il perpetuarsi della condotta delittuosa. A tal scopo si è provveduto anche a misurare, sulla base di alcune informazioni desumibili dai fascicoli dei singoli detenuti, il rischio di recidiva dei condannati, in prospettiva, dopo l'uscita dal carcere.

In una prima fase della ricerca si sono rilevati, tramite l'impiego di un questionario, i dati socio-anagrafici, giudiziari e criminologici che riguardavano i *sex offender* partecipanti alla ricerca: 48 condannati autori di reato in esecuzione di pena presso la Casa Circondariale di Chieti, 24 autori di reati a sfondo sessuale, 22 di sesso maschile e 2 di sesso femminile, di età prevalentemente elevata (tra i 45 e i 60 anni e oltre) e 24 autori di reati prevalentemente contro il patrimonio, tutti di sesso maschile e compresi in fasce di età più basse con funzione di gruppo di controllo.

Emerge, dai dati disponibili e rilevati dai fascicoli personali, un profilo socio-criminologico dei *sex offender* che delinea una fisionomia della violenza sessuale confermata dalla letteratura rispetto a caratteristiche che riguardano la natura prevalentemente intrafamiliare della violenza o, almeno, di reciproca conoscenza tra vittima e autore, l'età minore della vittima, una disfunzionalità familiare ove ben si inseriscono gli episodi di abuso, l'assenza di un profilo delinquenziale strutturato da parte del *sex offender*.

I risultati della ricerca dovevano rappresentare un presupposto di base su cui intraprendere un percorso trattamentale specifico per tale categoria di soggetti, per i quali la direzione del carcere, come si è ampiamente esposto precedentemente, aveva già intrapreso dei percorsi trattamentali di inclusione, coinvolgendoli in alcune delle attività trattamentali in comune anche con altri detenuti.

L'analisi successiva dei risultati raggiunti rappresenta una fase preliminare che deve essere completata con la somministrazione di uno strumento, di cui si tratterà più dettagliatamente successivamente, che più opportunamente rileva nel detenuto i fattori modificabili del suo comportamento, finalizzati all'abbattimento della recidiva, la sua disponibilità ad intraprendere un percorso trattamentale e i progressi raggiunti in itinere e dopo la fine delle attività trattamentali (SOTIPS- *Sex Offenders Treatment Intervention and Progressive Scales*) (McGrath, Cummings, et. al, 2003).

6.2 Gli strumenti

Gli strumenti applicati sono stati la *Bumby Rape Scale* (BRS) e la *Bumby Molest Scale* (BMS) (Bumby, 1996): si tratta di scale che misurano le distorsioni cognitive negli autori di violenza sessuale e di molestie sui bambini. La forma è quella di un questionario in cui vengono fatte delle affermazioni (36 item per la BRS e 37 item per la BMS) a cui l'intervistato deve rispondere secondo quattro punti della scala di Likert che misurano, per ciascun item, il grado di accordo (per niente d'accordo, poco d'accordo, abbastanza d'accordo, molto d'accordo). Le distorsioni cognitive vengono pertanto misurate rispettivamente per ciascun quesito posto.

La *Bumby Rape Scale* configura due dimensioni *Excusing rape* e *Justifying rape*: la prima dimensione configura distorsioni cognitive che tendono a diminuire l'evento attribuendone la responsabilità a

talune caratteristiche degli autori o al comportamento e alla fisionomia sociale della vittima. Alcuni esempi: "Uomini che commettono stupri probabilmente stanno reagendo ad un forte stress subito nella loro vita e lo stuprare aiuta a ridurre quello stress", "Siccome le prostitute vendono i loro corpi per attività sessuali, non è così sbagliato se qualcuno le forza a fare sesso", "Se una donna si ubriaca ad una festa, è realmente colpa sua se qualcuno si approfitta sessualmente di lei", "Quando le donne indossano vestiti stretti, minigonne, sono senza reggiseno o biancheria intima, stanno solo chiedendo di fare sesso". Nella seconda dimensione le distorsioni cognitive tendono a giustificare il comportamento del colpevole minimizzando le conseguenze emotive e psicologiche sulla vittima e attribuendo ad esse parte della responsabilità. Alcuni esempi: "Le donne che vengono stuprate dopo un po' dimenticheranno e andranno avanti con le loro vite", "Credo che se una donna consente all'uomo di baciarla e di toccarla, dovrebbe essere disposta ad andare fino in fondo", "Molte donne hanno un desiderio segreto di essere costrette a fare sesso", "Penso che qualsiasi donna può evitare di essere stuprata se realmente lo vuole".

Le *Bumby Scale* sono state trovate efficaci nel misurare l'entità delle distorsioni cognitive negli autori di reati a sfondo sessuale (Blake & Gannon, 2010). La *Bumby Molest Scale* non presenta invece una struttura bidimensionale.

Per la valutazione della recidiva è stato somministrato lo Static-99R (Phenix, Fernandez, et. al., 2016). Si tratta di uno strumento di misurazione del rischio di recidiva che considera i fattori statici di rischio in dieci items le cui informazioni sono raccolte dai fascicoli penitenziari. Le informazioni richieste dagli item sono le seguenti: 1. Età al

momento del rilascio, 2. Convivenze con partner per almeno due anni, 3. Condanne per reati non a sfondo sessuale, 4. Condanne precedenti non a sfondo sessuale, 5. Precedenti reati a sfondo sessuale, 6. Pronunce di condanna precedenti (esclusa quella relativa al reato attuale), 7. Condanne per reati sessuali senza contatto, 8. Almeno una vittima senza legami di parentela con il soggetto, 9. Almeno una vittima sconosciuta, 10. Almeno una vittima di sesso maschile.

Vengono considerati i soli fattori di rischio statici in quanto le informazioni richieste sono interessate prevalentemente alla precedente carriera penale del soggetto, compresi anche i reati non a sfondo sessuale, e alla fisionomia delle vittime; particolare rilievo ricopre l'età del soggetto e la stabilità sentimentale considerati come fattori di protezione per eventuali recidive. Va precisato che l'età al momento del rilascio è stata calcolata in base alla lunghezza della condanna e alla previsione di uscita dal carcere.

Si è scelta questa versione in quanto rispetto alle precedenti (2) vengono indicate più dettagliate categorie di rischio: un livello di rischio molto basso (punteggio - 3 - 2), un punteggio sotto il livello di rischio medio (-1,0), un livello di rischio medio (punteggio 1, 2, 3), un livello di rischio sopra il livello medio (punteggio 4,5), un livello di rischio ben oltre il livello medio (punteggio 6 o più). E' chiaro che questo strumento presenta dei limiti nell'efficacia predittiva in quanto prende in considerazione i soli fattori statici e non dinamici di rischio.

Gli strumenti indicati sono stati tradotti dai ricercatori e adattati alla realtà italiana.

Va detto che la somministrazione dei questionari ha trovato maggiori difficoltà nei *sex offender* rispetto ai non *sex offender* che hanno dimostrato minori

resistenze e maggiore velocità di compilazione. I *sex offender*, oltre ad esprimere maggiori perplessità sui quesiti posti, hanno dimostrato una maggiore difficoltà anche nella comprensione dei quesiti stessi. Si può ipotizzare un minor livello di istruzione da parte dei *sex offender* rispetto ai non *sex offender*? O piuttosto resistenze psicologiche causate dal reato commesso riattivate dalla richiesta di esprimersi su contenuti eminentemente sessuali?

6.3. Risultati

In questo resoconto si riportano solo alcuni punti significativi dei risultati raggiunti che abbiano un valore conoscitivo per la progettazione di programmi trattamentali mirati. L'analisi statistica ha interessato esclusivamente i risultati ottenuti dalla *Bumby Rape Scale* in riferimento alle due dimensioni dell' *Excusing rape* e del *Justifying rape*, non comprese nella *Bumby Molest Scale*.

L'analisi del grado di accordo e di consolidamento delle distorsioni cognitive nelle due dimensioni nei *sex offender* e nei non *sex offender* ha rilevato per la maggior parte degli item di entrambe le scale un livello di accordo maggiore nel campione dei *sex offender*, rispetto al campione di controllo, con particolare riferimento all'affermazione in cui si sostiene l'innocuità delle fantasie sulle violenze sessuali e che evidenziano comportamenti da parte delle vittime che le rendono corresponsabili dello stupro. Livelli inferiori di consolidamento si registrano invece nelle affermazioni in cui le donne riescano a dimenticare la violenza subita e in cui il fatto di spendere molto ad un appuntamento configura un diritto ad ottenere favori sessuali o che le donne che vendono il proprio corpo debbano essere naturalmente oggetto di violenze sessuali. Il grado di accordo espresso dai *sex offender* rispetto ai non *sex offender* è significativamente più elevato per quanto riguarda la convinzione che spesso le donne

mentano quando accusano un uomo di stupro, che la polizia dovrebbe indagare sul comportamento della vittima e che lo stupro generalmente non è pianificato.

Da ulteriori analisi statistiche la variabile età non risulta significativa rispetto alle distorsioni cognitive. Dall'analisi svolta risulta inoltre che i *sex offender* mostrano un livello di distorsione maggiore rispetto ai non *sex offender* nella dimensione *Excusing rape*, laddove tale differenza non risulta significativa per *Justifying rape*. Si può, quindi, affermare che il campione dei *sex offender*, rispetto al campione di controllo, presenta distorsioni cognitive maggiori soprattutto per quanto concerne i meccanismi di mitigazione della responsabilità della violenza sessuale. Ulteriori conferme vengono dalla suddivisione del campione in gruppi con livelli di distorsioni cognitive basse, medie e alte: dall'analisi della composizione dei tre gruppi individuati si nota, infatti, che il gruppo con distorsioni cognitive basse è composto al 92% da appartenenti al gruppo di controllo, mentre le percentuali dei *sex offender* nei gruppi a distorsioni medie e alte sono rispettivamente del 60% e del 70%. Comparando il livello di rischio ottenuto dalla somministrazione dello Static99R, che si attesta prevalentemente ad un livello medio, è possibile notare come, per la dimensione di giustificazione del reato di violenza sessuale, il grado medio di distorsioni cognitive aumenti con l'aumentare del rischio di recidiva, mentre per quanto riguarda le distorsioni connesse con l'attenuazione delle responsabilità dell'autore di violenza sessuale si registra un livello medio inferiore in corrispondenza di un rischio di recidiva molto basso e livelli sostanzialmente simili per rischi sotto la media o in media.

In conclusione i risultati della ricerca confermano la presenza di più significative distorsioni cognitive nei

sex offender rispetto al gruppo di controllo con una maggiore accentuazione per quanto riguarda la dimensione dell'*Excusing rape*, ovvero l'attenuazione della responsabilità, e che tale tendenza sembra incidere sul rischio di recidiva pur se questo si mantiene prevalentemente ad un livello medio o basso. L'esiguità del campione consente di estendere i risultati della ricerca e di compiere generalizzazioni, ma indicazioni utili per una maggiore comprensione del punto di vista dei *sex offender* e di più appropriati spunti per un'azione riabilitativa.

Per quanto riguarda la *Molest Scale* sono disponibili i soli dati che riguardano una distribuzione di frequenza: poiché la *Molest Scale* è una scala di valutazione delle distorsioni cognitive rispetto agli abusi sui minori e pur considerando che la maggior parte dei partecipanti sono stati condannati ex artt. 609 bis, ter e quater C.P., ovvero con l'aggravante del sesso con minorenni, non abbiamo acquisito informazioni sufficienti per un profilo delinquenziale chiaramente di *child molester* o di pedofilia. Come si è detto inoltre la *Molest Scale* non ha una struttura bidimensionale. Può essere interessante comunque fare un breve commento rispetto alle affermazioni fatte dagli intervistati: essi rifiutano alcuni pregiudizi che riguardano il sesso con minori soprattutto per quanto riguarda affermazioni che tendono ad attribuire al sesso con adulti un significato piacevole e non nocivo per i fanciulli che quasi cercano il sesso con gli adulti per appagare delle loro curiosità, così come non tendono a sminuire il danno provocato. Un certo consenso invece si può individuare all'affermazione "*Avere fantasie e pensieri sessuali su un bambino non è così sbagliato perché almeno non si sta facendo male realmente al bambino*" e all'affermazione "*Alcune persone non sono 'veri' molestatore di bambini; sono solo un po' fuori controllo*".

e compiono un errore” in cui appare la tendenza a giustificare le molestie e i molestatori.

Stupisce come l'affermazione *“Le attività sessuali con i bambini possono aiutarli ad imparare cose sul sesso”* trovi più indignati i *sex offender* che nel 100% si dichiarano per niente d'accordo mentre i non *sex offender* lo sono all'87%; non va esclusa l'ipotesi della desiderabilità sociale che, come si è detto precedentemente, da un punto di vista metodologico contraddistingue gli strumenti di *self-report*, contraddetta tuttavia da un certo consenso ad alcune affermazioni quali *“La società rende le attività sessuali con i bambini un affare molto più grande di quanto realmente sia”*, *“Qualche volta a causa dell'aggressione sessuale i molestatore di bambini soffrono di più, perdono di più o sono danneggiati di più di quanto un bambino soffra o è danneggiato”*, che tendono a minimizzare sia il fenomeno e il danno prodotto, contraddizione che si accentua ulteriormente in un consenso ancora maggiore all'affermazione *“Penso che i molestatori di bambini spesso ricevono sentenze più lunghe del dovuto”*, in cui la tendenza a sminuire la disapprovazione sociale nei confronti dei *sex offender* si estende anche alla fisionomia dell'intervento giudiziario.

6.4. Ipotesi di trattamento

A conferma di quanto affermato precedentemente in merito all'esperienza del carcere di Chieti, l'analisi della letteratura dimostra come l'accettazione nel sottoporsi a programmi trattamentali e il buon esito dipenda da fattori significativamente correlati sia al riconoscimento della responsabilità, sia alla valutazione del rischio di recidiva. Abbiamo precedentemente dimostrato come le distorsioni cognitive si oppongono all'assunzione della responsabilità da parte degli autori di reato ed al riconoscimento del danno arrecato.

Alcune ricerche infatti dimostrano come vi sia una correlazione positiva tra coinvolgimento e progressi

nel trattamento e una correlazione inversa tra rifiuto e progressi nel trattamento, così come la tendenza alla negazione, che porta gli autori di reato a considerare il loro comportamento sessuale raramente come un comportamento anomalo (Levenson & Macgowan, 2004; Langevin, Writh & Handy, 1988). Ciononostante anche altri fattori possono incidere sulla risposta al trattamento quali le condizioni sociali, la storia criminale, l'età, l'educazione, lo stato civile giocando un ruolo fondamentale sul desiderio di sottoporsi a trattamento, risposta che tende a scemare nel tempo: tale tendenza si dimostra soprattutto in soggetti con alti livelli di psicopatia o altri disturbi di natura psicopatologica (Langevin, 2006). Le distorsioni cognitive possono essere considerate anche in una dimensione non esclusivamente psicosociale: nella prospettiva trattamentale anche i clinici dovrebbero considerare la negazione non solo come una categoria costruita dato che, quando diventa un continuum di distorsioni cognitive, richiede attenzione in quanto può influenzare i progressi del trattamento (Levenson, 2011).

L'efficacia di un trattamento nei confronti di autori di reati a sfondo sessuale deve tener conto di diversi fattori che possono essere ben sintetizzati da un modello operativo assai diffuso nelle ricerche canadesi, pionieri in tal ambito, e statunitensi, basato sulla valutazione del rischio, sui bisogni del soggetto e sulla sua risposta al trattamento (RNR – *Risk – Need – Responsibility*) (Andrews & Bonta, 2006). Tale modello risulta particolarmente efficace per l'inizio di un percorso di trattamento, in modo particolare la valutazione del rischio sembra oltremodo correlata al buon esito del trattamento, anche in rapporto alla tipologia del comportamento. Seguendo pertanto il modello esposto precedentemente, l'accettazione da parte del

soggetto a sottoporsi a programmi trattamentali determina l'inizio, la prosecuzione ed il buon esito del trattamento anche considerando le diverse tipologie di autori di reato, i diversi disagi di cui sono portatori e le tipologie di trattamento.

Altre ricerche confermano l'efficacia del trattamento nei confronti dei *sex offender* riguardo la riduzione della recidiva. Studi di meta-analisi su campioni di soggetti autori di reati sessuali sottoposti a trattamento ed autori di reati sessuali non sottoposti a trattamento dimostrano come la recidiva sia maggiore in soggetti non sottoposti a trattamento rispetto a soggetti sottoposti a trattamento (Hanson, Gordon, et al., 2002; Lösel & Schmucker, 2005; Hanson & Morton-Bourgon, 2009), anche se non sempre tale risultato è confermato nel lungo periodo (Olivier, Wong & Nicholaichuk, 2008): nello studio su un campione di 472 soggetti sottoposti a trattamento e 282 soggetti non sottoposti a trattamento, si rileva un incremento della recidiva nel lungo periodo. Altri studi confermano una tendenza ad un incremento della recidiva sessuale nel lungo periodo (Hanson & Bussière, 1998; Harris & Hanson, 2004), anche se è confermato un minor tasso di recidiva nei *sex offender* sottoposti a trattamento.

Da questa sintetica analisi si possono evidenziare alcuni punti: l'applicazione di programmi trattamentali nei confronti dei *sex offender* comportano una riduzione della recidiva; sono influenzati sicuramente da fattori che riguardano le caratteristiche degli autori, le tipologie di reato, ma assume un valore determinante la disponibilità da parte del reo a sottoporsi al trattamento e la determinazione a portarlo a compimento. Si è visto come le distorsioni cognitive incidano sull'assunzione di responsabilità da parte del reo e, di conseguenza, sull'adesione del soggetto al

programma. Risulta fondamentale pertanto fare ricorso anche a strumenti che valutino la disponibilità dei *sex offender* a sottoporsi a trattamento monitorandone i progressi in itinere e verificando i risultati ottenuti. A tal fine uno strumento come il SOTIPS (*Sex Offenders Treatment Intervention and Progressive Scales*) rappresenta una valida risorsa per impostare ed implementare programmi trattamentali nei confronti dei *sex offender*. Il SOTIPS è un questionario da somministrare sia a condannati a pena detentiva sia a misure alternative (*probation, parole*) composto da 16 item ciascuno con un rating di riferimento. Le aree esplorate dal questionario riguardano la sessualità e la responsabilità del rischio, la criminalità non di natura sessuale, il trattamento e la collaborazione alla supervisione, la gestione delle emozioni, la stabilità e il supporto sociale.

In tal senso si è realizzata un'esperienza da parte della Casa Circondariale di Vercelli (Rosso, Garombo, et al., 2015) su di un gruppo di 34 detenuti, che hanno accettato di partecipare ad un programma trattamentale, dei quali il 56% ammettono il reato e il 44% lo negano. La verifica dei risultati del programma svolto mediante la somministrazione del SOTIPS all'inizio e a conclusione del programma non conferma l'ipotesi di partenza di una maggiore riluttanza ad intraprendere il programma da parte di coloro che negano il reato, ma conferma un complessivo miglioramento dei partecipanti soprattutto per quanto riguarda distorsioni cognitive, riconoscimento e gestione degli stati emozionali e *problem solving*. In merito alla tipologia di reato, gli stupratori hanno una risposta più soddisfacente al trattamento nonostante presentino indici di criminalità maggiori, probabilmente dovuta ad un maggior riconoscimento del reato riscontrato

rispetto agli autori di abusi su minori a carattere intrafamiliare ove compare una maggiore tendenza alla minimizzazione.

7. Quali le metodologie più efficaci?

Le tipologie dei programmi di trattamento per i *sex offender* hanno subito un progressivo cambiamento negli ultimi 20 anni passando da un modello prevalentemente medico ad un modello che punta sugli aspetti cognitivi e sulla prevenzione delle ricadute. Un modello cognitivo-comportamentale si rileva maggiormente efficace sulla riduzione della recidiva (Moster, Wnuk & Jeglic, 2008) anche su soggetti sottoposti a programmi psichiatrici meno specializzati o non sottoposti ad alcun tipo di trattamento. Nessuna differenza statisticamente significativa appare rispetto ai fattori che determinano la recidiva (McGrath, 1998). Uno studio di meta-analisi, oltre a confermare l'efficacia del trattamento sulla riduzione della recidiva anche in autori di reati non a sfondo sessuale, sostiene la validità di un modello di intervento cognitivo-comportamentale e sistemico a differenza di modelli trattamentali applicati prima degli anni '80 (Hanson, Gordon, et. al., 2002). La presenza di psicopatologia non rappresenta il fattore principale su cui intervenire anche se interferisce sull'esito del trattamento e su di una recidiva più immediata, così come il non portare a compimento tutto il percorso trattamentale. In uno studio su 195 *sex offender* reclusi e coinvolti in programmi cognitivo-comportamentali in un follow-up di 6 anni, coloro che hanno compiuto tutto il percorso di trattamento presentano una recidiva più bassa rispetto a coloro che hanno accettato solo parzialmente il trattamento e a coloro che l'hanno rifiutato (McGrath, Cummings, et. al., 2003).

Studi più recenti dimostrano come gli effetti della carcerazione possono influenzare il buon esito dell'esperienza trattamentale (Hsieh, Hamilton & Zgoba, 2016). Un ambiente carcerario orientato a programmi terapeutici influenza positivamente una riduzione della recidiva nei *sex offender*. Lo dimostra una ricerca che coinvolge detenuti e personale del carcere: in una prigione terapeuticamente orientata lo staff nutre sentimenti positivi nei confronti dei detenuti e ha fiducia nel loro cambiamento. Analogamente i detenuti attribuiscono allo staff e allo staff il merito di aver contribuito al cambiamento. Considerano la prigione uno spazio dove poter riflettere e risolvere positivamente i loro problemi. La metodologia usata è quella della intervista semistrutturata ai condannati e al personale. Se ne deduce l'importanza che il contesto ha nella riabilitazione dei delinquenti (Blagden, Winder & Hames, 2016). Le conclusioni avanzate dalla ricerca sostengono la validità dell'esperienza di inclusione promossa dal carcere di Chieti che ha contribuito a creare un clima di fiducia e di collaborazione tra detenuti e personale del carcere creando i presupposti per ulteriori e più mirati interventi trattamentali come richiesto dalla specificità dei soggetti reclusi.

L'esperienza del carcere di Bollate promossa dal Servizio di Mediazione Penale e Sociale del comune di Milano propone un modello clinico-criminologico: tra gli aspetti significativi del modello l'inserimento dei *sex offender* nelle attività trattamentali con i detenuti comuni, l'attivazione di un trattamento con il coinvolgimento di un'equipe multidisciplinare e il coordinamento del lavoro di rete con le agenzie interessate. Il progetto ha previsto l'inserimento in una sezione speciale del carcere (Unità di trattamento intensificato). In una prima fase del progetto, iniziato nel 2005 e

conclusosi nel 2010, sono stati inseriti solo coloro che avevano riconosciuto il reato e non coloro che lo negavano, che sono stati ammessi in un secondo tempo. Se vogliamo sintetizzare i punti principali del modello applicato, particolare importanza assume una valutazione preliminare centrata soprattutto sul reato e la valutazione della recidiva, le distorsioni cognitive e le strategie di negazione con il ricorso a strumenti di fisionomia soprattutto attuariale. Non viene trascurata una valutazione clinica della personalità, della storia pregressa e della eventuale presenza di disturbi psicopatologici. Questa fase ha lo scopo di individuare la trattabilità del *sex offender* anche esplorando le fantasie sessuali e i fattori precursori del verificarsi dell'evento. La metodologia applicata prevede incontri individuali e di gruppo soprattutto orientati alla destrutturazione della negazione e della minimizzazione che possono essere assimilabili ad un modello cognitivo comportamentale e allo sviluppo della comunicazione e dell'espressione delle emozioni. L'esito positivo del trattamento presuppone il rientro nelle sezioni comuni del carcere e un affidamento al Presidio Criminologico Territoriale con cui continuare il percorso intrapreso.

Anche l'esperienza del carcere di Bollate fa ricorso ad un modello terapeutico cognitivo-comportamentale con una maggiore attenzione ad una preventiva valutazione psicodiagnostica sulla presenza di eventuali disfunzioni psicopatologiche.

Il modello cognitivo-comportamentale tende ad agire sulle strutture cognitive del soggetto nel caso dei *sex offender* con particolare riferimento alla devianza del comportamento sessuale con l'obiettivo di ristrutturare tali schemi al fine di evitare che questo si riproponga. Chiaramente è fondamentale che all'interno del percorso terapeutico si preveda lo sviluppo delle capacità di

coping del soggetto, risorsa fondamentale per evitare possibili ricadute.

Il modello applicato dal carcere di Vercelli punta soprattutto, come del resto quello di Bollate, sulle terapie di gruppo: tale modalità è ritenuta comunque più adatta ad interventi trattamentali in ambito istituzionale e, nel caso di specie, può ottenere l'effetto positivo di promuovere un confronto tra esperienza personale ed esperienze altrui stimolando anche la comunicazione dei propri vissuti e l'espressione delle emozioni. Quello del riuscire ad esprimere le proprie emozioni è un aspetto importante di qualsiasi modalità terapeutica: in tal modo si impara a riconoscerle e quindi a controllarle (Goleman, 1997).

Gli operatori del carcere di Vercelli propongono altre modalità terapeutiche come il *Good Lives Model*, già nel carcere di Bollate, e l'EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*), ma rimane fondamentale la valutazione del rischio di recidiva e l'individuazione della presenza di distorsioni cognitive o strategie di diniego, fattori che, come è stato più volte sostenuto, si oppongono ad un processo di riabilitazione del reo.

In realtà i programmi trattamentali per *sex offender* aderiscono ad un modello che è influenzato dalla complessità della personalità del reo in aderenza al reato commesso, complessità che esige un modello trattamentale che intervenga a tutto tondo sulla sfera cognitiva, emotiva, psicologica e comportamentale della persona.

Si vuole a questo punto esaminare alcuni punti significativi del modello cognitivo-comportamentale in quanto quello ritenuto più adatto per interventi in situazioni detentive anche per autori di reati sessuali. Seguendo lo schema proposto da Petrucci e Pedata, che seguono il programma elaborato da Hall, Shondrick e Hirschman (10), l'intervento nei

confronti dei *sex offender* prende in considerazione l'*arousal* fisiologico sessualmente aggressivo, le distorsioni cognitive, la perdita del controllo affettivo anche in riferimento a disturbi di personalità correlati.

Una prima fase del trattamento prevede la focalizzazione sulle fantasie sessuali: il lavoro terapeutico consiste nel farle emergere riflettendo sulle conseguenze negative al fine di neutralizzarle. La fase successiva prevede proprio un lavoro terapeutico sulle distorsioni cognitive mediante lo sviluppo dell'empatia nei confronti della vittima. Si prende in considerazione infatti la descrizione dell'evento ipotizzandone le conseguenze sulla vittima e la previsione di azioni riparative nei suoi confronti. In una terza fase i soggetti si confrontano con le emozioni: le analizzano, ne discutono in gruppo. In questa fase è fondamentale verificare capacità di *problem solving* e di autocontrollo con lo scopo di evidenziare e rafforzare tali capacità. L'ultima fase è dedicata alla prevenzione della recidiva considerando le caratteristiche personali e contestuali legati allo stile di vita del soggetto.

8. Conclusioni.

In conclusione si può sostenere che gli autori di reati sessuali, senza voler in alcun modo diminuire la gravità della condotta messa in atto e l'impatto traumatico sulla vittima, rappresentano una categoria di soggetti nei confronti dei quali implementare modalità trattamentali volte al recupero della persona e alla riduzione della recidiva. L'analisi della letteratura dimostra che si possono ottenere dei risultati positivi qualora le risorse impiegate considerino una lettura esauriente del profilo personale del reo e metodologie appropriate e convalidate. Esistono in tal senso

esperienze a livello nazionale ed internazionale con proposte di modelli con diverse caratteristiche.

L'analisi svolta ha messo in evidenza diversi fattori correlati al trattamento degli autori di reati a sfondo sessuale durante l'esecuzione della pena: l'importanza dell'adesione al progetto trattamentale, la conoscenza della personalità del reo, la destrutturazione delle distorsioni cognitive, il ripristino del senso morale, il riconoscimento del danno arrecato alla vittima, lo sviluppo delle capacità di *coping*.

L'esperienza svolta dal carcere di Chieti dimostra inoltre che l'applicazione con successo di qualsiasi programma trattamentale nei confronti dei *sex offender* non può prescindere da un percorso di inclusione da parte del personale del carcere e di accettazione da parte degli detenuti non autori di reati sessuali, ipotesi del resto convalidata da ricerche internazionali ed esperienze nazionali: lo studio presentato rappresenta infatti un buon inizio di un percorso che dovrà successivamente essere maggiormente articolato con la programmazione di interventi specialistici, anche alla luce dei risultati ottenuti, delle esperienze svolte e dei modelli proposti. Non va inoltre trascurata una valutazione psicopatologica degli autori di reato a sfondo sessuale anche se non sempre i reati sessuali sono sintomatici di un disturbo psicopatologico, soprattutto se non commessi su minori. Ciò non esclude l'applicazione di metodologie di intervento diversamente strutturate in cui, tuttavia, come dimostra la letteratura, non deve escludersi l'operatività sulle distorsioni cognitive.

Un altro aspetto importante che non può non essere considerato nella programmazione di programmi trattamentali per i *sex offender* è la considerazione della vittima del reato: il riconoscimento non solo della percezione del reato, ma anche del danno

arrecato, è imprescindibile in un percorso di recupero personale e sociale del reo.

Note.

- (1). La premessa ed i paragrafi dal n. 1 al n. 3 incluso sono stati redatti da Stefania Basilisco.
- (2). Art. 4 Bis Ordinamento Penitenziario (O.P.): CO 1 quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater [qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1], 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
- (3). Lettera Circolare n. 500422 del 2 Maggio 2001: punto 7. Si potranno ritenere, altresì, in pericolo di incolumità personale i soggetti ristretti per reati tradizionalmente accompagnati da una particolare riprovazione sociale (violenza carnale, reati nei confronti di minori, ecc.).
- (4). Cit. in Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., Birkoff J., "La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali", *Rassegna Italiana di Criminologia*, Vol. VI, n.2, 2014, pp. 130-142.
- (5). Ai detenuti che fanno domanda per venire qui da noi viene offerto il tipico "pacchetto prendere o lasciare", spiega la direttrice Lucia Castellano. "Noi offriamo molte opportunità, ma pretendiamo di contro la partecipazione attiva degli individui alla vita carceraria, il che richiede una buona integrità psicofisica perché non tutti sono in grado di reggere un tale coinvolgimento nelle attività". Un protagonismo che si esprime ad esempio nelle riunioni di commissione, dove i ristretti decidono in autonomia le attività culturali/sportive e gli eventi da organizzare. E ancora si richiede il sostegno ai compagni in difficoltà anche in materia di consulenza legale (col supporto di operatori e volontari). Inoltre alla figura del delegato di reparto spetta l'accoglienza dei "nuovi" e la collaborazione con la direzione in tema di organizzazione o analisi delle problematiche legate alla convivenza. Uno degli elementi del "pacchetto all inclusive" è la convivenza con i sex offender. "I detenuti si riferiscono a questa clausola dicendo che io li 'ricatto' - racconta la Castellano - ma non è assolutamente questo il caso perché non sto comminando un rapporto disciplinare o decidendo un isolamento! Si tratta di una condizione del contratto che chi vuole accetta; a quel punto io prendo atto che per libera scelta Caio ha detto sì alla convivenza con questa categoria di re". Ad oggi si registra un solo caso di detenuto comune che abbia deciso di andare via perché non sosteneva la vicinanza dei "protetti", prova del fatto che, secondo la direttrice: "Come già dimostrato in più parti d'Italia da situazioni di convivenza fra comuni e sex offender nelle sezioni dei 'semiliberi', quest'esperimento è assolutamente attuabile e può divenire una prassi consolidata. L'alternativa è piegarsi alla subcultura criminale perché - continua la Castellano - è questo che succede quando lo Stato china la testa e tollera l'esistenza della sezione protetti. Diverso è il caso della sezione dei pentiti, istituita da una circolare ministeriale, ma non spetta certo all'istituzione

penitenziaria e men che meno ai detenuti esprimere una valutazione morale su chi ha violentato una persona, per poi isolarlo: si tratta di un ragionamento inaccettabile".

(6). Si veda nota precedente.

(7). Il paragrafo è stato redatto da Giuseppina Ruggero.

(8). Ward, Gannon e Keown (2006) cit. in Petrucci I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

(9). Si devono considerare le seguenti precedenti versioni: Static99 (Hanson, Thorton,1999) e Static 99R (Harris, Phenix, Hanson, Thorton, 2003).

(10). Cit. in Petrucci I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

Bibliografia.

- Abel G., Becker J.V., Cunningham-Rathner J., "Complications, consent and cognitions in sex between children and adults", *International Journal of Law and Psychiatry*, n. 7, 1984, pp. 89-103.
- Amerio P., *Fondamenti di Psicologia Sociale*, il Mulino, Bologna, 2007.
- Andrews D.A., Bonta, J., *The Psychology of Criminal Conduct*, 4th ed., Lexis Nexis, Newark, NJ, 2006.
- Aronson E., Wilson T. D., Akert, R.M., *Psicologia Sociale*, il Mulino, Bologna, 2006.
- Blagden N., Winder B., Hames C., "They Treat Us Like Human Beings"— Experiencing a Therapeutic Sex Offenders Prison. Impact on Prisoners and Staff and Implications for Treatment, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 60, n. 4, 2016, pp. 371-396.
- Blake E., Gannon T. A., "The Implicit Theories of Rape-Prone Men: An Information-Processing Investigation", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 54, n. 6, 2010, pp. 895-914.
- Bumby K., "Assessing the cognitive distortions of child molesters and rapists: Development and validation of the MOLEST and RAPE Scales", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, n. 8, 1996, pp. 37-54.
- Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., Birkoff J.M., "La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali", *Rassegna Italiana di Criminologia*, vol. VI, n. 2, 2012, pp. 130-142.
- Federighi P., "Il carcere come città educativa. La prevenzione educativa dei comportamenti criminali", in Torlone F. (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, 2016, pp. 11-33.

- Gannon T.A., Polaschek D.L.L., "Cognitive distortions in child molesters: A re-examination of key theories and research", *Clinical Psychology Review*, n. 26, 2006, pp. 1000-1019.
- Gannon T.A., Ward T., "Rape: Psychopathology and theory", In Laws D.R., O'Donohue W. (Eds.), *Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment*, vol. 2, 2008, Guilford Press, New York, pp. 336-355.
- Goleman D., *Intelligenza emotiva. Che cos'è, perché può renderci felici*, Rizzoli, Milano, 1997.
- Hall G.C.N., Hirschman R., "Toward a theory of sexual aggression: A quadripartite model", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, n. 59, 1991, pp. 662-669.
- Hayashino D.S., Wurtele S.K., Klebe K.J., (1995), "Child molesters: An examination of cognitive factors", *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 10, n. 1, 1995, pp. 106-116.
- Hanson R.K., Bussiere M.T., "Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, n. 63, 1998, pp. 348-362.
- Hanson R.K., Gordon A., Harris A. J.R., Marques J.K., Murphy W., Quinsey V.L., Seto M. C., "First Report of the Collaborative Outcome Data Project on the Effectiveness of Psychological Treatment for Sex Offenders", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 14, n. 2, 2002, pp. 169-194.
- Hanson R.K., Morton-Bourgon K.E., "The accuracy of recidivism risk assessments for sex offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies", *Psychological Assessment*, n. 21, 2009, pp. 1-21.
- Harris A.J.R., Hanson R.K., *Sex Offender Recidivism: A Simple Question*, Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Ottawa, ON, 2004.
- Hermann C.A., Babchisin K.M., Nunes K.L., Leth-Steensen C., Cortoni F., "Factor Structure of The Bumby Rape Scale. A Two-Factor Model", *Criminal Justice and Behaviour*, vol. X, n. XX, 2016, pp. 1-18.
- Hsieh M., Hamilton Z., Zgoba K.M., "Prison Experience and Reoffending. Exploring the Relationship Between Prison Terms, Institutional Treatment, Infractions, and Recidivism for Sex Offenders", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2016.
- Langevin R., Writh P., Handy L., "What Treatment Do Sex Offenders Want?", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 1, n. 3, 1988, pp. 363-385.
- Langevin R., "Acceptance and Completion of Treatment Among Sex Offenders", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 50, n. 4, 2006, pp. 402-417.
- Langton C.M., Barbaree H.E., Harkins L., Peacock E.J., "Sex Offenders' Response to Treatment and its Association with Recidivism as a Function of Psychopathy", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 18, n. 1, 2006, pp. 99-120.
- Levenson J., Macgowan M.J., "Engagement, Denial, and Treatment Progress Among Sex Offenders in Group Therapy", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 16, n. 1, 2004, pp. 49-63.
- Levenson J.S., "But I Didn't Do It! Ethical Treatment of Sex Offenders in Denial", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 23, n. 3, 2011, pp. 346- 364.
- Lösel F., Schmucker M., "The effectiveness of treatment for sex offenders: A comprehensive meta-analysis", *Journal of Experimental Criminology*, vol. 1, 2005, pp. 117-146.
- Lonsway. K.A., Fitzgerald, L.F., "Rape myths", *Psychology of Women Quarterly*, n. 18, 1994, pp. 133-164.
- Marolla, J., Scully, D., "Attitudes toward women, violence and rape: A comparison of convicted rapists and other felons", *Deviant Behaviour*, n. 7, 1986, pp. 337-355.
- Maruna S., Mann R.E., "A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions", *Legal and Criminological Psychology*, n. 11, 2006, pp. 155-177.
- McGrath R.J., "Cognitive-Behavioral Treatment of Sex Offenders .A Treatment Comparison and Long-Term Follow-Up Study", *Criminal Justice and Behaviour*, vol. 25, n. 2, 1998, pp. 203-225.
- McGrath R.J., Cummings G., Livingston J.A., Hoke S.E., "Outcome of a Treatment Program for Adult Sex Offenders . From Prison to Community", *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 18, n. 1, 2003, pp. 3-17.
- Moster A., Wnuk D.W., Jeglic E.L., "Cognitive Behavioral Therapy Interventions With Sex Offenders", *Journal of Correctional Health Care*, vol. 14, n. 2, 2008.
- Murphy W.D., "Assessment and modification of cognitive distortions in sex offenders", In Marshall W.L., Laws D.R., Barbaree H.E. (Eds.), *Handbook of sexual assault: Issues, theory and treatment of offenders*, Plenum Press, New York, 1990.
- Nunes K., Hermann C.A., Ratcliff K., "Implicit and Explicit Attitudes Toward Rape are

- Associated With Sexual Aggression”, *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 28, n. 13, 2013, pp. 2657–2675.
- Oliver M., Wong S., Nicholaichuk T.P., “Outcome evaluation of a high-intensity inpatient sex offender treatment program”, *Journal of Interpersonal Violence*, n. 24, 2008, pp. 522–536.
 - Parvan S., Hunter M., “Cognitive Distorsions and Social Self- Esteem In Sexual Offenders”, *Applied Psychology in Criminal Justice*, vol. 3, n. 1, 2007, pp. 75-91.
 - Petruccelli I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
 - Phenix A., Fernandez Y., Harris A.J.R., Helmus M., Hanson R.K., Thornton D., Static-99R Coding Rules – Revised 2016, 2016, disponibile all'url: http://static99.org/pdffdocs/Coding_manual_2016_InPRESS.pdf
 - Polaschek D.L.L., Ward T., “The implicit theories of potential rapists: What our questionnaires tell us”, *Aggression and Violent Behavior*, n. 7, 2002, pp. 385-406.
 - Rosso C., Garombo M., Contarino A., Gamalero S., Climaco V., Brugnetta S., Orengo M., “Misura dell’efficacia del trattamento in un campione di autori di reati sessuali”, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 2, 2015, pp. 210-221.
 - Stermac L.E., Segal Z.V., “Adult sexual contact with children: An examination of cognitive factors”, *Behaviour Therapy*, n. 20, 1989, pp. 573-585.
 - Torlone F. (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, 2016.
 - Ward T., “Sexual offenders’ cognitive distortions as implicit theories”, *Aggression and Violent Behavior*, n. 5, 2000, pp. 491-507.
 - Ward T., Gannon T., Yates P.M., “The Treatment of Offenders: Current Practice and New Developments with an Emphasis on Sex Offenders”, *International Review of Victimology*, vol. 15, n. 2, 2008.

Visiting Professorship in Canada: una proficua esperienza

Trattamento delle tossicodipendenze presso il Tribunale del Québec a Montréal

Traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal

Drug Addiction Treatment Program at the Court of Quebec in Montreal

*Raffaella Sette**

Riassunto

L'articolo rappresenta la conclusione dell'esperienza di studio e di ricerca effettuata, nell'estate del 2017, presso l'Institut Universitaire sur les Dépendances di Montréal (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSS du Centre-Sud-de l'île-de-Montréal). In particolare, il lavoro empirico si è concentrato sull'analisi delle caratteristiche, degli obiettivi e dell'andamento del PTTCQ (Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal). A tal fine, sono state effettuate undici interviste semi-strutturate rivolte a testimoni significativi (ricercatori, operatori sociali, giudici e avvocati) impiegati nell'ambito di tale programma. La ricerca ha permesso altresì di metterne in evidenza i punti di forza, le criticità e le prospettive future.

Résumé

L'article est le résultat de l'expérience acquise dans le cadre d'une recherche réalisée pendant l'été 2017, à l'Institut Universitaire sur les Dépendances - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSS du Centre-Sud-de l'île-de-Montréal.

La recherche sur le terrain a été centrée sur l'analyse des caractéristiques, des objectifs et des performances du PTTCQ (Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal). À cette fin, l'auteur a conduit onze entretiens semi-directifs avec des intervenants (chercheurs, travailleurs sociaux, juges, avocats) qui travaillaient dans le cadre de ce programme.

La recherche a également mis en évidence les avantages, les inconvénients et les perspectives d'avenir pour ce programme.

Abstract

This article is the result of the experience gained through the research conducted, during summer 2017, at the University Institute of Drug Addiction in Montreal (Institut Universitaire sur les Dépendances - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSS du Centre-Sud-de l'île-de-Montréal).

In particular, the empirical research focused on the analysis of the characteristics, objectives and performance of the PTTCQ (Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal - Drug Addiction Treatment Program at the Court of Quebec in Montreal). To this end, the author conducted eleven semi-structured interviews with stakeholders (researchers, social workers, judges, lawyers) working in this program.

The research also highlighted the strengths, critical points and future prospects of this program.

Key words: droga; crimine; trattamento; sanzioni in comunità, Montréal.

* Ph.D. in criminologia, professore associato di “Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale”, coordinatrice della Laurea Magistrale in “Scienze Criminologiche per l’investigazione e la sicurezza”, Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Campus di Forlì.

1. Introduzione.

L'idea di effettuare un percorso di studio e di ricerca sul trattamento dei tossicodipendenti-delinquenti nell'ambito di una realtà geografica e socio-giuridica differente da quella italiana, cioè quella canadese, nasce dal desiderio di approfondire le proprie conoscenze acquisite, da un lato, grazie ad altre indagini effettuate nel contesto italiano (Sette, 2017) e, dall'altro, durante un lungo periodo di attività professionale svolta in qualità di componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (1) ove era sempre aperto il dibattito relativo all'ambiguità del collocamento di queste persone tra sede giudiziaria e sede medico-assistenziale.

Inoltre, nel periodo in cui valutavo opportunità di inserimento in Canada a fini di ricerca, era da poco tempo stato approvato dal Governo canadese un testo di legge per la legalizzazione della vendita e del consumo di cannabis (2), mentre in Italia tale dibattito, che da decenni divide il nostro paese, si inasprisce ogni qual volta vengono presentati disegni di legge sulla questione (3).

In rapporto a queste premesse e tenendo conto dei rapporti di collaborazione di lunga data con il Prof. Serge Brochu, anche nell'ambito delle attività svolte dalla Società Internazionale di Criminologia e dalla Società Italiana di Vittimologia, mi è stata offerta la possibilità di effettuare, nell'estate del 2017, un soggiorno di ricerca presso l'*Institut Universitaire sur les Dépendances* (IUD - *Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux* CIUSSS du Centre-Sud-de l'île-de-Montréal), da lui diretto, al fine di studiare le modalità di intervento adottate da questo Istituto nei confronti della "clientela" tossicodipendente e alcolodipendente inserita nel circuito della giustizia penale.

In particolare, l'obiettivo di questo studio è stato quello di analizzare le caratteristiche, gli obiettivi e

l'andamento del PTTCQ (*Programme de Traitement de la Toxicomanie de la Cour du Québec à Montréal*) intervistando undici testimoni significativi fra ricercatori, operatori sociali, giudici e avvocati impegnati nell'ambito di tale programma. Si è trattato di interviste semi-strutturate che si sono concentrate su tre aree tematiche: aspetti organizzativi concernenti gli elementi essenziali alla base dell'attuazione e del funzionamento del programma (ad esempio: obiettivi, risorse umane, ruoli e compiti, partenariato, risorse finanziarie, fasi e attività, impatto sugli utenti e sul sistema di giustizia); punti di forza e criticità del programma; prospettive per il futuro.

2. L'influenza dell'esperienza americana sul PTTCQ.

Al fine di meglio comprendere il contesto di riferimento teorico del PTTCQ, ho ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti del sistema delle *Drug Treatment Courts* statunitensi al quale appunto il PTTCQ si ispira.

Innanzitutto, è di fondamentale importanza sottolineare che esse applicano il concetto della "giurisprudenza terapeutica", inteso come l'assunzione da parte dei tribunali del ruolo di agenti terapeutici (Hora, Schma, Rosenthal, 1999, p. 444). In altri termini, il riferimento è essenzialmente a quel potere assegnato ai giudici che permette loro di obbligare alcune tipologie di persone indagate, imputate o condannate a partecipare ad attività di carattere terapeutico. La giurisprudenza terapeutica valorizza l'utilizzo di strumenti socio-psicologici e si avvale delle scienze sociali per guidare le proprie analisi sul diritto, giungendo così a segnare un netto distacco dalla tradizionale giurisprudenza (Hora, Schma & Rosenthal, 1999, p. 446).

La prima *Drug Court* nasce nel 1989 nella giurisdizione della Dade County di Miami sotto forma di un tribunale specializzato che si poneva l'obiettivo di percorrere una via alternativa e pragmatica per cercare di arginare quello che veniva ritenuto essere il problema principale alla base dell'alto tasso di recidiva e cioè la tossicodipendenza (Hora, Stalcup, 2007, pp. 724-725). Da quel momento, tale esperienza si è allargata a macchia d'olio facendo contare già 1.621 *Drug Courts* nel 2004 per arrivare a più di 3.100 nel 2017 (4).

Alcuni ritengono che una crescita così importante nel numero di questi tribunali sia da attribuirsi alla maturata convinzione, da parte di giudici, procuratori e difensori, che la prospettiva unicamente punitiva della giustizia penale statunitense (detenzione, *probation*, *parole*) non fosse in grado di arginare l'ondata dell'uso di sostanze stupefacenti da parte dei criminali e l'aumento dei reati correlati alla droga. Pertanto, dinnanzi al compito di processare un sempre più elevato numero di criminali tossicodipendenti e alcolodipendenti che sovraccaricava il sistema di giustizia penale (5), molte giurisdizioni hanno fatto appello al concetto del "*Drug Treatment Court*" proprio con l'obiettivo di affrontare in modo più efficace l'aumento del carico di lavoro dovuto a tali casi (Hora, Stalcup, 2007, pp. 448-449), aprendo così la strada all'utilizzo dei programmi di disintossicazione e di riabilitazione come nuovo modello di controllo sociale.

Le *Drug Court* rivolte ad adulti imputati e condannati utilizzano un programma finalizzato alla riduzione dei rischi di recidiva criminale e di ricaduta nella dipendenza attraverso la valutazione dei rischi e dei bisogni, il monitoraggio e la supervisione, l'utilizzo di un sistema di incentivi, l'inflizione graduale di

eventuali sanzioni, il ricorso a molteplici servizi sociali territoriali per il reinserimento sociale.

Oltre alle *Drug Court* per adulti, vi sono quelle che si occupano di minorenni e che utilizzano un approccio simile che viene orientato, però, avendo riguardo alle esigenze specifiche di giovani con problemi di abuso di sostanze. In questo ambito, vengono seguiti non solo i giovani, ma anche le loro famiglie tramite attività di counseling, sensibilizzazione, scolarizzazione e formazione e vengono forniti altri servizi per un immediato intervento e trattamento. Tali programmi, inoltre, mirano ad una maggiore responsabilizzazione di tutte le parti coinvolte.

Infine, altri tipi di *drug court* si sono affermati al fine di affrontare problematiche emergenti nell'ambito di gruppi specifici, quali quelli delle popolazioni tribali, delle persone che hanno commesso infrazioni causate dalla guida in stato di ebbrezza (*driving while intoxicated*), dei residenti nei campus universitari, dei veterani e dei malati psichiatrici.

3. Uno sguardo alle statistiche per inquadrare la situazione.

Dopo questo breve riferimento al sistema delle *Drug Treatment Courts*, che risulta propedeutico alla successiva analisi del programma PTTCQ, si ritiene necessario aprire una ulteriore parentesi relativa all'analisi di alcuni dati riportati nelle statistiche penitenziarie (<http://www.stat.gouv.qc.ca/>) al fine di meglio inquadrare il contesto dell'isola di Montréal e del suo carcere dato che il PTTCQ è rivolto proprio ai detenuti di questa struttura (6), indagati o imputati per crimini correlati al consumo di sostanze stupefacenti per i quali sia prevista una pena massima non superiore a due anni.

In particolare, per rendere evidente la complessità della situazione, ho fatto ricorso ai dati statistici più

recenti che, per quanto riguarda la mia ricerca, sono apparsi molto significativi.

Montréal è la principale metropoli del Québec (provincia della confederazione canadese) che, al censimento del 2016, contava 1.704.694 abitanti.

Nel 2015, il tasso di delittuosità di Montréal è di 4.344 per 100.000 abitanti (7), in diminuzione del 3,8% rispetto all'anno precedente. Soffermendosi su alcune categorie di delitti, si riportano qui di seguito i rispettivi tassi di delittuosità:

- contro la persona (8): 987 (in particolare, poco più di un terzo di tutti gli omicidi registrati del Québec – 79 - sono stati commessi a Montréal - 29, dei quali 11 attribuiti a scontri fra bande);
- contro il patrimonio (9): 2.848
- altri delitti (10): 508;
- reati previsti dal codice della strada (11): 177;
- violazioni della legge in materia di degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (12): 143 (13).

Con riferimento poi, all'ambito penitenziario, anche il Québec, come molte altre regioni del mondo, da diversi anni sta registrando un aumento continuo della popolazione detenuta presente quotidianamente. Infatti, rispetto al 2009-2010, nel periodo 2014-2015 i detenuti in attesa di giudizio sono aumentati dell'8,7% e quelli condannati del 16,5%.

La popolazione penitenziaria che viene particolarmente monitorata dal *Ministère de la Sécurité Publique* del Québec è quella che appartiene ai seguenti cinque gruppi: giovani adulti (età compresa fra i 18 e i 24 anni – il 19%), adulti di 50 anni e più (16%), componenti di organizzazioni criminali (8%), donne (6%) e autoctoni (5%).

L'istituto di detenzione di Montréal, il più grande del Québec, si caratterizza per una minor

percentuale di individui autoctoni rispetto alla media delle altre prigioni della medesima provincia (2%) e per una maggior percentuale di appartenenti ad organizzazioni criminali (11%). In particolare, tale carcere ha una capienza regolamentare pari a 2.119 posti e vede la presenza quotidiana media di 1.162 persone in attesa di giudizio e di 1.080 condannati. Durante le interviste mi è stato riferito che “*circa un terzo dei detenuti manifesta problemi di tossicodipendenza*” (14).

Il totale di 2.242 ristretti indica, quindi, una situazione caratterizzata da un tasso di densità carceraria pari a 105,8 che, in confronto a quanto si verifica in Italia, potrebbe sembrare non allarmante, ma che viene comunque considerata come una condizione di lieve sovraffollamento.

4. Obiettivi e fasi del programma PTTCQ.

Pur muovendosi dall'esperienza delle *Drug Court* americane, la particolarità del PTTCQ è quella di non essere un tribunale specializzato, ma un programma specializzato, in quanto i procuratori ed i giudici assegnati a tale programma non si occupano soltanto di questi casi. Come nel caso dei tribunali specializzati americani, però, la predisposizione del PTTCQ ha cercato di rispondere ad una serie di bisogni di cui erano da tempo portatori tutti gli attori (dell'ambito giudiziario e di quello socio-sanitario) che, successivamente, sono stati coinvolti nel progetto medesimo.

In tal senso, il tribunale del Québec a Montréal, già dalla fine degli anni '70 del XX secolo, al fine della determinazione della quantità di pena da infliggere in concreto all'imputato, aveva cominciato a tener conto dell'esito positivo dell'eventuale trattamento di disintossicazione effettuato, partendo comunque dal presupposto che una persona che ha commesso

un reato in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è sempre considerata imputabile e quindi punibile. L'obiettivo della difesa sociale che si vuole raggiungere in tal modo si declina sia nel favorire il reinserimento sociale dei tossicodipendenti-delinquenti che nella protezione della società. Infatti, le misure che mirano a spezzare il circolo vizioso legato ai problemi di abuso e dipendenza dalle sostanze, da una parte, e alla perpetrazione di reati ad essi collegati, dall'altra, devono, in caso di esito positivo, apportare dei benefici all'imputato in sede di determinazione della condanna, la quale mette fine alla sua partecipazione al programma di trattamento.

Il protocollo del PTTCQ è stato elaborato, negli anni che hanno preceduto il suo avvio ufficiale, da parte di un comitato ristretto (15) incaricato dal Tribunale, i cui componenti hanno anche effettuato molteplici visite istituzionali in altre realtà canadesi ed europee al fine di effettuare analisi comparative e di raccogliere elementi utili alla predisposizione del PTTCQ medesimo. Pertanto, forti delle loro esperienze conoscitive così acquisite, i componenti il comitato hanno portato, nei diversi dibattiti e trattative che hanno dato vita al programma PTTCQ, elementi significativi per sostenere la loro prospettiva.

In particolare, la prima decisione assunta da questo comitato fu quella di non chiedere l'istituzione di un vero e proprio tribunale a causa delle lungaggini burocratiche che ne sarebbero conseguite per ottenerne il dovuto finanziamento. Successivamente, i componenti il comitato si impegnarono in diverse trattative al fine di convincere, innanzi tutto, il Procuratore e il DPCP (*Directeur des poursuites criminelles et pénales* - http://www.dpcp.gouv.qc.ca/dpcp/fonctions_du_directeur/index.aspx) ad *“imbarcarsi nella vicenda perché trovavano il*

programma complicato” dato che *“si trattava di un apprendistato per loro, di un'apertura verso un lato diverso della giustizia che non conoscevano”*; poi il Ministero della Salute e dei Servizi Sociali a sostenere il programma grazie al fatto che, in quegli anni, il governo conservatore aveva trasferito un budget rilevante a tale settore.

La promulgazione, il 13 giugno del 2012, della legge C-10 (*Loi sur la sécurité des rues et des communautés* - http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/LoisAnnuelles/2012_1/page-1.html) ha funto da catalizzatore per l'avvio del PTTCQ avvenuto il 6 novembre del 2012 (Plourde, Goyette, et al., 2014, p. 14) grazie all'autorizzazione del Ministro della Giustizia del Québec che, in base al comma 2 dell'articolo 720 del Codice Penale canadese (16), da quel momento ha ritenuto idoneo il ricorso a tale programma. Ciò significa che il PTTCQ di Montréal è riconosciuto nell'ambito di un programma quadro che è il programma del Québec di trattamento della tossicodipendenza (17). I giudici dedicati a tale programma sono cinque, i quali sono stati scelti per la loro *“particolare motivazione”* ad impegnarsi in un progetto che prevede un approccio differente da quello del sistema di giustizia tradizionale e cioè non solo la punizione del reo, ma soprattutto il suo accompagnamento verso un effettivo reinserimento sociale, periodo durante il quale *“si creano dei legami con i partecipanti e l'approccio è soprattutto quello dell'ascolto”*. Particolarità di alcuni giudici che fanno parte del gruppo PTTCQ è l'aver in precedenza conseguito una specializzazione universitaria post laurea in criminologia.

I principali obiettivi del PTTCQ sono due e devono essere raggiunti sinergicamente: da un lato, offrire ai tribunali una soluzione alternativa alla classica pena detentiva da imporre agli imputati che si impegnano in un progetto di disintossicazione e di

reinserimento sociale; questo diventa possibile nel caso in cui le parti (accusa e difesa) esprimano il proprio accordo e si muovano in un'ottica di prevenzione della recidiva sulla base della convinzione che l'astinenza definitiva dal consumo di droghe condurrà alla cessazione del comportamento criminale (Schneeberger, Borchu, 2000, p. 131). Dall'altro lato, creare un collegamento tra il tribunale ed i servizi territoriali che si occupano di tossicodipendenza in modo che essi agiscano di concerto nel momento della definizione delle modalità di trattamento, del monitoraggio in itinere e della valutazione dell'esito in funzione della determinazione della pena.

Le idee alla base del PTTCQ sono, quindi, quelle di creare una procedura standardizzata (perché *“prima ogni giudice aveva la sua ricetta”*), di assicurare all'imputato un sostegno ed un monitoraggio più efficaci e stringenti e di migliorare la qualità dei servizi proposti dagli enti territoriali coinvolti, siano essi pubblici o privati.

Lo spirito del PTTCQ è quello di riunire intorno all'idea comune di concertazione e di collaborazione i rappresentanti del mondo della giustizia penale, della sicurezza pubblica, della salute e dei servizi sociali, del mondo lavorativo e della formazione, delle strutture di accoglienza ed alloggio per i tossicodipendenti. Ciò significa che, nella pratica operativa, le decisioni sui casi vengono prese nell'ambito di sedi formalizzate di confronto tra giudice, avvocato difensore e operatori del sistema socio-sanitario; successivamente il giudice interagisce direttamente con l'imputato (innanzi tutto alla prima udienza in cui viene decisa la sua ammissione al PTTCQ) e monitora i suoi progressi nell'ambito del programma terapeutico e di reinserimento sociale (durante le udienze che

vengono fissate dopo due mesi, dopo quattro, dopo sei, dopo nove e dopo dieci).

Se il DPCP acconsente al rinvio della pronuncia della pena, l'imputato è ammesso al PTTCQ soltanto: a) se si dichiara responsabile dei reati che gli vengono attribuiti (perché *“nel diritto canadese il fatto che una persona si riconosca colpevole è un elemento favorevole per la sua situazione, quindi ammettere la propria responsabilità è sempre il primo passo da compiere verso la riabilitazione”* e anche perché *“è come una forma di impegno di base”*); b) se questi sono strettamente correlati al suo problema di tossicodipendenza o alcolodipendenza; c) se egli non ha collegamenti con la criminalità organizzata; d) se non viene ritenuto socialmente pericoloso; e) se viene ritenuto idoneo a seguito di una valutazione specializzata sulla gravità dei comportamenti di abuso di sostanze (tramite il test IGT – *Indice de gravité d'une toxicomanie*) effettuata dall'équipe del Centro Dollard-Cormier – *Institut Universitaire sur les Dépendances* (CDC-IUD) (<http://dependancemontreal.ca/actualites/le-centre-dollard-cormier-institut-universitaire-sur-les-dependances-se-rejouit-du-deploiement-de-quatre-nouvelles-equipes-de-liaison-specialisees-en-dependance-a-montreal>) presente presso il Tribunale di Montréal; f) infine, se il giudice *“ha maturato la convinzione che egli abbia una reale motivazione per partecipare al programma”*.

Una volta ammesso al PTTCQ, l'imputato deve trascorrere obbligatoriamente i primi sei mesi all'interno di una comunità terapeutica privata “accreditata”, terminati i quali viene reinserito in società, almeno per i successivi quattro mesi, in libertà provvisoria con l'obbligo di sottostare a determinate prescrizioni e all'aiuto-controllo dei servizi territoriali. Infatti, l'ultima udienza (che appunto si tiene dopo dieci mesi) è quella cruciale in quanto viene valutato l'andamento del programma dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi, di un miglioramento significativo della condizione

dal punto di vista psicologico, fisico e sociale, dell'astinenza dall'uso di sostanze psicoattive, della condizione lavorativa o di formazione, del domicilio e del rispetto delle prescrizioni. Pertanto, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- 1) il giudice constata che l'imputato ha terminato positivamente il programma e lo sottopone a una sanzione in comunità (ad esempio, la *probation*)
(https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/depliants/depliant_ordonnance_embri_sonnement_sursis.pdf;
<https://www.avocat.qc.ca/public/iicrim-peines.htm>) (“Non mandiamo mai qualcuno in detenzione se ha finito positivamente il programma, questo è certo!”);
- 2) il giudice constata che il programma non è stato ancora adeguatamente completato e rinvia l'udienza per la determinazione della pena ad una data successiva, tenendo però conto del fatto che la durata del PTTCQ non può eccedere i 24 mesi;
- 3) il giudice constata che il percorso non ha avuto esito positivo e condanna l'imputato ad una pena detentiva.

5. Strumenti e metodi per la valutazione delle tossicodipendenze.

Il Centro Dollard-Cormier – *Institut Universitaire sur les Dépendances* (CDC-IUD) è un attore fondamentale, per non dire cruciale, del PTTCQ in quanto alcuni dei loro operatori distaccati presso il Tribunale di Montréal sono incaricati di effettuare la valutazione dei rischi di astinenza e del livello di cure richiesto nei confronti di tutti gli imputati che abbiano chiesto di partecipare al programma. Essi

rappresentano “la porta di ingresso del programma” medesimo.

Durante un incontro che avviene nelle camere di sicurezza del Tribunale, un operatore del CDC-IUD sottopone all'imputato il test IGT (*Indice de Gravité d'une Toxicomanie*) e i risultati vengono successivamente comunicati all'interessato, al suo difensore, all'accusa e, in caso di ammissione al PTTCQ, anche alla comunità terapeutica che lo accoglierà.

Al termine del programma, tale operatore sottoporrà nuovamente l'imputato al test IGT (in una versione abbreviata) al fine di documentarne scientificamente il miglioramento. I risultati serviranno, insieme ad altri indicatori, per constatare l'eventuale raggiungimento degli obiettivi del programma di trattamento da parte del trasgressore (<http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/pttcqmontreal.pdf>).

L'IGT è uno strumento psicometrico sia clinico che di ricerca utilizzato in Québec, in quanto raccomandato dal *Ministère de la Santé et des Services sociaux*

(http://aqcid.com/images/Intranet/Outils/Evaluations/IGT/IGT_FR_Guide_des_pratiques.pdf) a partire dalla seconda metà degli anni '80 del XX secolo, nei centri di reinserimento sociale per gli adulti alcolodipendenti e tossicodipendenti al fine della valutazione bio-psico-sociale della gravità dell'abuso e dell'orientamento di questo tipo di clientela verso servizi specializzati tramite la predisposizione di un piano di intervento appropriato e individualizzato (http://aqcid.com/images/Intranet/Outils/Evaluations/2016/IGT/IGT_Fiche_r%C3%A9sum%C3%A9.pdf). L'IGT è stato ideato per affrontare le difficoltà dovute alla necessità di comprendere quali fattori, antecedenti, concomitanti o conseguenti, entrano in gioco nell'evoluzione della tossicodipendenza e altresì per evidenziare possibili interazioni tra la

tossicodipendenza ed altri problemi quali quelli di salute mentale, di criminalità, di rischio di suicidio, di violenza familiare, di negligenze genitoriali (Clerc Bérard, Moix & Schalbetter).

Esso, in particolare, è utilizzato per valutare il consumo di alcol e di droghe e per misurare la gravità di un certo numero di problematiche di cui spesso i tossicodipendenti sono portatori. Infatti, tale profilo di gravità è relativo a sette scale principali: consumo di alcol, consumo di droghe, stato di salute fisica, relazioni familiari e interpersonali, stato psicologico, posizione lavorativa e risorse, situazione giudiziaria.

Si tratta di un questionario semi-strutturato, composto di 200 domande, che viene compilato durante un colloquio effettuato con l'utente e il cui tempo di somministrazione è di circa novanta minuti.

L'IGT è utilizzato per mettere in evidenza le percezioni del cliente circa il consumo di sostanze, le sue preoccupazioni relativamente a tale consumo e alla sua salute, il suo eventuale bisogno di uno specifico trattamento. Esso fornisce un indice compreso tra 0 e 9 che indica un grado crescente di gravità dei problemi attuali e passati del cliente ed offre la possibilità di arrivare ad una comprensione dinamica di tali problemi, identificando altresì obiettivi specifici da raggiungere nell'ambito di ogni tipologia di problematica. Per questi motivi, l'IGT viene utilizzato al fine di elaborare percorsi di trattamento individualizzati e, pertanto, esso ne costituisce la prima tappa. Tali informazioni permettono, quindi, all'operatore del CDC-IUD di valutare se l'imputato, nel caso in cui quest'ultimo ritenga che l'uso di droghe o di alcol sia problematico, sia sufficientemente motivato per essere ammesso al PTTCQ dato che *“si tratta di un*

impegno notevole che richiede molti sforzi alla persona, non è un percorso facile”.

I risultati del test, unitamente ad un breve rapporto redatto dall'operatore che lo ha somministrato, fanno parte delle informazioni delle quali il procuratore si serve per manifestare il proprio consenso all'ammissione dell'imputato al programma o il proprio diniego.

A livello quantitativo, nei cinque anni di attività del programma, sono state depositate 725 istanze di accesso al PTTCQ, 228 delle quali sono state raccomandate dall'operatore del CDC-IUD e accettate sia dal procuratore che dal giudice. Di queste 228 persone, 50 hanno terminato positivamente il percorso e sono state punite soltanto con una sanzione di comunità, come pattuito all'inizio.

6. La fase dell'osservazione giudiziaria del reinserimento sociale.

Dopo i sei mesi trascorsi presso una comunità terapeutica di recupero per tossicodipendenti, inizia la seconda fase di trattamento, che è quella di messa alla prova e di consolidamento dei risultati ottenuti, durante la quale l'imputato è libero, ma sotto la supervisione degli operatori del servizio di *probation* del *Ministère de la Sécurité Publique* del Québec (<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/carriere/agent-probation.html>).

Alla base della predisposizione di questo percorso di messa alla prova vi è il principio dell'individualizzazione del trattamento e, pertanto, esso è finalizzato ad incidere positivamente sulle caratteristiche di personalità e sul miglioramento delle relazioni sociali della persona.

Pertanto, nel tentativo di assicurare una strutturazione ottimale delle diverse dimensioni dell'intervento, viene offerta una vasta gamma di

programmi e di tecniche di intervento la cui molteplicità dovrebbe permettere di rispondere al meglio ai differenti bisogni dei quali gli imputati sono portatori.

Il percorso di messa alla prova, quindi, viene predisposto non soltanto per contrastare la recidiva, ma anche nel tentativo di offrire alle persone inserite nel circuito della giustizia delle opportunità per superare l'esclusione sociale, l'etichettamento ed altri effetti negativi dovuti alla carcerazione (Quirion, 2018).

Uno dei pilastri di questa fase è rappresentato da un ciclo di colloqui che l'imputato deve avere con gli operatori dei servizi per le tossicodipendenze di un CIUSS (*Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux* -

<https://santemontreal.qc.ca/population/ressources/ciuss/>). Si tratta di un percorso che è calibrato sulla base dei suoi bisogni che sono stati evidenziati innanzi tutto dal rapporto di fine trattamento redatto dagli addetti della comunità terapeutica. Inoltre, se il giudice lo ha richiesto, egli deve recarsi al Centro locale per l'impiego per beneficiare di misure di formazione, di aggiornamento professionale e di reinserimento nel mondo del lavoro al fine di strutturare una nuova quotidianità proficua per l'interessato, ma anche per la comunità.

I CIUSS sono strutture pubbliche che offrono gratuitamente molteplici servizi socio-sanitari tra i quali quelli dedicati alla consulenza, alla cura e all'assistenza delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso ed alla dipendenza di sostanze psicoattive o a comportamenti compulsivi.

In particolare, in un'ottica di trattamento integrato, a seguito della segnalazione dell'operatore che si occupa della persona inserita nel PTTCQ dal punto di vista della tossicodipendenza, altri settori del CIUSS-Centre-sud-de-l'île-de-Montréal

predispongono percorsi di sostegno al reinserimento sociale offrendo servizi di ricerca e fornitura di alloggi di vario tipo (strutture di accoglienza, case famiglia, alloggi sociali), servizi di valutazione e orientamento professionale, attività ricreative e di cittadinanza attiva (<http://dependancemontreal.ca/programmes-et-services/adultes/soutien-a-lintegration-sociale>).

L'équipe del programma “Adulti e Giustizia” del servizio per le tossicodipendenze del CIUSS-Centre-sud-de-l'île-de-Montréal, che segue le persone inserite nel PTTCQ, è composta di venti persone che non sono esclusivamente dedicate a questo programma, ma che si occupano in generale del recupero di tutti gli adulti tossicodipendenti di più di 26 anni che hanno chiesto il loro aiuto. Pertanto, gli utenti inseriti nel PTTCQ differiscono dagli altri per il fatto di presentare una duplice problematica (droga e giustizia). Si tratta, quindi, di una “*clientela semi-volontaria*”, cioè persone che non richiedono i servizi in completa autonomia, ma in quanto prescrizione del PTTCQ. Infatti, come evidenziato in precedenza, è il sistema di giustizia penale che obbliga questi trasgressori-tossicodipendenti a seguire un trattamento e tale situazione fa sì che gli operatori del programma “Adulti e Giustizia” ricevano delle persone talvolta poco motivate ad intraprendere il percorso, condizione che non facilita certamente il loro compito. E' evidente nell'espressione “*clientela semi-volontaria*”, utilizzata da un operatore intervistato al fine di spiegare il funzionamento del servizio presso il quale è impiegato, il riferimento è al rapporto tra intervento terapeutico e potere. Anche se la relazione terapeutica che lega l'operatore e il cliente non è mai veramente egualitaria (18), specialmente in questi casi è evidente il rischio che l'operatore socio-sanitario

rivista, agli occhi del paziente-partecipante al PTTCQ, il ruolo di un rappresentante del sistema di giustizia penale che incarna gli aspetti normativi e coercitivi della vita in società. Pertanto, emerge la consapevolezza che queste costrizioni possano tradursi in ostacoli importanti dal punto di vista clinico (19).

In linea di massima, questo servizio si occupa di circa 700-800 persone all'anno, delle quali soltanto il 20% circa provengono dal circuito giudiziario. La particolarità di questa équipe è la sua specializzazione e la presenza di diverse professionalità al suo interno: criminologi, educatori (20), psico-educatori, assistenti sociali, psicologi ed esperti nell'ambito della salute mentale.

7. Riflessioni conclusive.

Nei paragrafi precedenti mi sono soffermata, da un punto di vista descrittivo, sulle caratteristiche essenziali del PTTCQ e sul suo andamento. Ritengo ora necessario tirare le fila di quanto raccolto durante le interviste al fine di riflettere sui punti di forza e sulle criticità di tale programma.

Per ragioni di chiarezza, essi verranno raggruppati per aree tematiche cominciando dai punti di forza.

- La motivazione personale di tutti gli attori. Ciò che è emerso con evidenza nel corso delle interviste effettuate è rappresentato dal fatto che l'essere implicati in tale programma rappresenta per loro un motivo d'orgoglio. Il PTTCQ è un percorso a cui tutti tengono molto, per alcuni simboleggia addirittura *“una ventata di freschezza”* che ha impregnato lo svolgimento delle proprie attività con riguardo all'ambito delle tossicodipendenze. Secondo alcuni, addirittura, il programma potrà durare nel tempo soltanto se gli attori coinvolti proseguiranno a credere nella sua efficacia e se

lo alimenteranno con la propria passione e determinazione. Dal punto di vista dei giudici intervistati, inoltre, l'esistenza del PTTCQ ed il fatto di operare in seno a tale programma rappresenta un *“riconoscimento delle proprie qualità umane”*.

- Il lato umano della giustizia. In stretto collegamento con il precedente, questo aspetto è stato evidenziato dai giudici intervistati i quali hanno affermato di volere *“creare un legame con il partecipante”* e il lavoro svolto nell'ambito del PTTCQ permette proprio di svelare *“il lato umano della giustizia”*. A loro avviso, l'approccio è differente, meno formale, *“meno freddo”*, si rivolgono particolarmente al trasgressore perché vogliono *“sapere le cose di lui e da lui”* e tale atteggiamento coglie quest'ultimo sempre di sorpresa dato che *“egli non si aspetta questa modalità perché è molto probabile che questa persona in precedenza abbia visto un altro volto della giustizia”*. E' altresì evidente che i giudici sono consapevoli della necessità di *“non perdere in credibilità e di cercare un equilibrio dato che si vuole la riabilitazione del delinquente, però egli deve essere anche punito per quello che ha fatto”*. Pertanto il tentativo di creare un legame con l'imputato è importante al fine di *“incoraggiarlo e motivarlo, in modo che si renda conto che noi giudici lo ascoltiamo, capiamo la sua problematica, che vogliamo veramente fornirgli dei punti di riferimento e degli strumenti per aiutarlo a reintegrarsi”*. L'instaurazione di questo stretto contatto fra giudice e imputato è, a detta degli intervistati, chiaramente provato dal fatto che *“alcune persone continuano a darci loro notizie o addirittura vengono a trovarci dopo la conclusione del PTTCQ”*. Proprio per il fatto che, nell'ambito del PTTCQ, *“occorre calmare, occorre congratularsi, occorre anche comportarsi in modo materno”*, alcuni

giudici hanno deciso di abbandonare il programma sostenendo di *“non aver studiato il diritto per poi fare questo”*.

- Partenariato solido per meglio affrontare la doppia problematica tossicodipendenza-delinquenza. La complessità dell'intervento in situazioni caratterizzate dalla duplice problematica droga-giustizia è un aspetto che è stato trattato da tutti gli intervistati in riferimento alla necessità di consolidare la rete tra diversi attori istituzionali, rete che è stata creata con l'attivazione del PTTCQ al fine di ridurre il numero di crimini perpetrati a causa dell'alcoldipendenza o della tossicodipendenza, offrendo ai trasgressori l'accesso ad un trattamento strutturato ed individualizzato. Il programma mette in collegamento il tribunale con le comunità di recupero, i servizi della sicurezza pubblica e quelli socio-sanitari promuovendo uno spirito di concertazione, di collaborazione e non di contraddittorio. Infatti, emerge chiara la consapevolezza che la doppia problematica droga-giustizia, la sua valutazione e la sua presa in carico implichi un accordo tra una molteplicità di attori provenienti da contesti culturali e professionali differenti. Questo partenariato rappresenta pertanto un punto di forza del PTTCQ che si concretizza nello spirito di apertura dei suoi componenti nei confronti di *“filosofie professionali”* differenti con le quali, nel tempo, essi hanno imparato a confrontarsi positivamente e ad interagire. Tuttavia, come molteplici ricerche svolte in contesti e in tempi differenti hanno ormai messo chiaramente in evidenza (21), nell'ambito di tali partenariati possono verificarsi divergenze, per non dire contrasti, di punti di vista relativi agli obiettivi della relazione di aiuto

e a quelli del controllo sociale, tra le esigenze terapeutiche degli operatori socio-sanitari, le istanze securitarie promosse dal sistema di giustizia penale e le richieste, talvolta strumentali, dei trasgressori-tossicodipendenti. Anche in questo contesto emerge la consapevolezza, da parte degli operatori sociali intervistati, del fatto che lo spazio clinico che si crea in seno al PTTCQ non è uno spazio libero o almeno non lo è agli occhi della persona da aiutare. Quindi, la riflessione sulle modalità di convincere il cliente tossicodipendente-trasgressore a intraprendere e, soprattutto, terminare un percorso terapeutico, anche se in un quadro di costrizione giudiziaria, è sempre riportata dagli operatori. Infatti, nell'ambito delle interviste effettuate, pur nella contezza che il partenariato funziona bene, che *“tutti vanno d'accordo e che l'obiettivo comune è quello di contribuire al buon andamento del programma, di muoversi tutti nella stessa direzione che è quella del trattamento”*, gli operatori sociali fanno presente di aver attraversato, all'inizio, momenti di difficoltà in quanto *“il sistema di giustizia non riconosceva completamente il fatto che per ridurre la recidiva occorre che i tossicodipendenti si facciano aiutare e quindi restava ancorato al suo ruolo molto punitivo”*. Si evidenzia in alcune narrazioni la difficoltà di gestire ruoli differenti, ma forse anche il timore di non ottenere la centralità della propria visione professionale nell'ambito del percorso previsto dal PTTCQ, quando un operatore del servizio per le tossicodipendenze ricorda che *“loro [nda: gli operatori del sistema di giustizia] tenevano al fatto che fossero previsti 6 mesi da trascorrere obbligatoriamente all'interno di una comunità residenziale, noi volevamo includere un percorso*

obbligatorio della persona in libertà, volevamo tenere tutto il monitoraggio esterno”.

- Criminologi nell'équipe del PTTCQ. Anche se non evidenziato dai testimoni significativi intervistati, ritengo che il fatto che molti attori del PTTCQ abbiano un titolo di studio universitario in criminologia rappresenti un valore aggiunto per il programma stesso nonché il riconoscimento che il mercato del lavoro del Québec è già abbastanza maturo per aprirsi al collocamento delle professioni criminologiche (22). A tal proposito è importante ricordare che, dal 22 luglio 2015 (Quirion, 2018), in Québec è stato istituito l'Ordine Professionale dei Criminologi (OPCQ - <https://ordrecrim.ca/>) al quale ci si può iscrivere se si è in possesso di un titolo di studio, riconosciuto dall'OPCQ stesso, rilasciato dall'Università di Montréal, da quella di Laval e da quella di Ottawa (<https://ordrecrim.ca/devenir-membre/>). I professionisti iscritti all'OPCQ hanno l'obbligo di aggiornamento professionale che, per il periodo 1 ottobre 2017-31 marzo 2020, si concretizza nella partecipazione a 30 ore di formazione continua (<https://ordrecrim.ca/formation-continue/>). Infine, l'Ordine rappresenta anche un punto di riferimento e di visibilità per enti/istituzioni/associazioni che sono orientate all'inserimento professionale dei criminologi (<https://ordrecrim.ca/offres-demploi/>).

Con riferimento, poi, alle criticità del PTTCQ evidenziate nel corso della ricerca, esse possono essere riassunte tramite le seguenti aree tematiche:

- Durata del PTTCQ. Come si è precisato in precedenza, l'adesione al PTTCQ implica il fatto di dover trascorrere i primi sei mesi presso

una comunità residenziale di recupero per tossicodipendenti, a cui devono seguire, come minimo, altri quattro mesi in libertà in “regime” di messa alla prova, periodo che può allungarsi fino ad un massimo di diciotto mesi. In pratica, nella migliore delle ipotesi, il PTTCQ dura dieci mesi, nella peggiore ventiquattro. A questo periodo, poi, dovrà seguire quello della sanzione penale da espiare, concordata prima dell'inizio del percorso dal procuratore e dall'avvocato difensore, sempre in condizione di libertà. Come tutti gli intervistati hanno riferito, questo periodo può essere più lungo della eventuale condanna alla pena della reclusione prevista per il delitto commesso, pertanto alcuni imputati preferiscono farsi processare e scontare la pena in prigione piuttosto che chiedere di partecipare al programma ed impegnarsi in tale percorso riabilitativo-punitivo. Infatti, il PTTCQ rappresenta in un certo senso un servizio ad alta soglia e la sua eccessiva durata, rispetto a quella della sanzione detentiva, può rappresentare un motivo di esclusione di quelle persone che, pur necessitando di un trattamento e versando in situazioni di difficoltà, non sono particolarmente motivate oppure non sono sufficientemente consapevoli della propria condizione e, in modo strumentale, ritengono che non convenga investire più tempo di quello necessario per scontare la pena. Ciò, evidentemente, può avere ripercussioni sia sulla loro carriera criminale che sul loro stato di intossicazione innescando un circolo vizioso estremamente dannoso. A tali considerazioni se ne aggiunge un'altra, di ordine più strettamente giuridico, sollevata da un intervistato e relativa alla durata ragionevole di un processo. Egli si riferisce alla “sentenza Jordan”, pronunciata l'8

luglio 2016 dalla Corte Suprema del Canada, che ha rappresentato una piccola rivoluzione per la giustizia penale in quanto impone che i processi per i delitti meno gravi (quelli che vengono celebrati nei tribunali provinciali) debbano essere conclusi entro diciotto mesi e quelli celebrati nei tribunali federali entro trenta mesi (23). Evidentemente, con riferimento alla durata del percorso del PTTCQ, l'intervistato riconosce la necessità che gli attori giudiziari implicati (Procuratore, DPCP e Tribunale) riflettano su quello che, ormai, è diventato un “*anacronismo*” e cioè che un imputato possa restare impegnato nel PTTCQ fino a ventiquattro mesi a fronte della durata ragionevole del processo che, in questi casi, è di diciotto.

- Durata del trattamento residenziale in comunità terapeutica. Secondo alcuni operatori intervistati, l'imposizione di un periodo obbligatorio di sei mesi da trascorrere all'interno di una comunità di recupero rappresenta la “*visione punitiva che ha informato il PTTCQ al momento della sua predisposizione*” da parte degli attori del sistema di giustizia i quali, generalmente, attribuiscono maggiore credibilità a queste strutture ritenendole in grado di meglio sorvegliare i propri ospiti. E' stata evidente, in tal senso, la volontà di attribuire ai primi mesi di trattamento le sembianze della detenzione. Altri hanno precisato che la decisione di prevedere i sei mesi di trattamento residenziale è stata maturata al fine di rendere il PTTCQ “*accettabile socialmente, tenuto conto delle infrazioni per le quali le persone erano imputate oppure dei casellari giudiziari lunghissimi, e di mostrare che il programma prevedeva una certa proporzionalità tra gravità del crimine e intensità del trattamento*”. Tuttavia, a lungo andare,

i dubbi si sono insinuati e ora tutti gli attori implicati paiono concordi nel sostenere che sarebbe meglio ridurre la lunghezza delle terapie residenziali e ammorbidire tale rigidità prevedendo un periodo di massimo sei mesi o un lasso di tempo compreso tra tre e sei mesi. Addirittura, tra gli intervistati, c'è chi sostiene che sarebbe opportuno lasciare la quantificazione di tale durata all'operatore del CDC-IUD che valuta l'ammissibilità dell'imputato al PTTCQ al fine di “*aggiustare il trattamento ai bisogni della persona con l'obiettivo di cominciare il prima possibile a lavorare sul suo reinserimento sociale*”.

- Numero di richieste di ammissione al PTTCQ.

Nel corso della ricerca è emerso che circa il 30% dei detenuti dell'istituto penitenziario di Montréal hanno problemi di tossicodipendenza; tale carcere ha una capienza regolamentare di 2.119 posti e presenta una condizione di lieve sovraffollamento. A fronte di tali dati, sono rimasta stupita del fatto che, nei cinque anni di attività del PTTCQ, siano state depositate soltanto 725 istanze di accesso al PTTCQ (228 delle quali sono state raccomandate dall'operatore del CDC-IUD e successivamente accettate sia dal procuratore che dal giudice) e, pertanto, ho chiesto a tal proposito l'opinione degli intervistati. Un giudice ha effettivamente convenuto sul fatto che tale numero fosse basso, precisando che soltanto gli imputati-detenuti possono presentare istanza di accesso, che i presupposti di ammissibilità sono severi e che ci sarà un aumento delle domande nel momento in cui verranno accettati anche gli imputati-liberi. Altri intervistati hanno attribuito la causa dell'esiguità del numero delle richieste di ammissione all'atteggiamento dei difensori

tenuto conto del fatto che, stante le caratteristiche di questi imputati-detenuti, in molti casi si tratta di avvocati provenienti dai centri di *aide juridique* (24) per i quali l'adesione del proprio cliente al PTTCQ implica molti documenti da predisporre e numerose presenze in Tribunale. E' stato messo in evidenza, inoltre, che tra gli avvocati difensori vi sono anche coloro che sono scettici nei riguardi del programma PTTCQ in particolare nei confronti dell'utilità della terapia di recupero e delle effettive possibilità di reinserimento sociale di tali persone. Altri difensori ancora ritengono che il programma sia troppo lungo o troppo complicato e, quindi, non "pubblicizzano" l'iniziativa e non incoraggiano i propri clienti a parteciparvi.

8. Prospettive future.

Il PTTCQ, pur essendo attivo soltanto da cinque anni, è un progetto-percorso in evoluzione che, agli occhi degli attori implicati, occorre "*addolcire, migliorare e semplificare*" e, conseguentemente, adattare ai cambiamenti socio-giuridici della società. Pertanto, l'ultima tematica delle interviste era proprio indirizzata alla delineazione delle prospettive future, possibili e auspiccate.

Il primo aspetto, a mio avviso, positivo e importante è che questo programma sia ritenuto dagli operatori implicati ancora in fase di sperimentazione tanto che, nei mesi successivi alla ricerca da me condotta, sarebbero stati ammessi nel PTTCQ, fino alla primavera del 2018, un gruppo di venti imputati-liberi. Successivamente, sarà previsto un momento di riflessione e di valutazione per decidere se accettare definitivamente questa "categoria" di imputati nell'ambito del programma.

Anche in relazione agli esiti di questo periodo di prova, è stata manifestata la necessità di introdurre modalità per raccogliere dati sulla soddisfazione degli utenti in vista di eventuali rimodulazioni del PTTCQ stesso sulla base di tali informazioni.

Un'aspettativa di alcuni operatori del servizio per le tossicodipendenze impegnati nel PTTCQ è quella di riuscire ad organizzare forme di assistenza specifica all'interno del penitenziario di Montréal al fine di promuovere la salute dei detenuti tossicodipendenti favorendone i processi di disintossicazione, di recupero, assicurando l'intervento socio-sanitario e contribuendo a ridurre i rischi di recidiva. Il modello al quale questi intervistati fanno riferimento è quello del carcere di Québec ove, dal 2009, è attivo il programma "Toxico-Justice" (Ferland, Blanchette-Martin, et al., 2013). Tale programma è diviso in due filoni, uno di recupero di natura psicoeducativa e l'altro centrato su corsi scolastici. Ha una durata di sei settimane, durante le quali i detenuti selezionati (massimo dodici) vivono in un'apposita sezione del carcere e, cinque giorni a settimana, sotto la guida di operatori sociali, educatori, psicologi, insegnanti e animatori di associazioni no profit del territorio, seguono sia attività laboratoriali di gruppo dedicate a tematiche specifiche collegate alle problematiche di tossicodipendenza sia attività didattiche.

Infine, una ulteriore riflessione deve essere rivolta alla questione della legalizzazione della vendita e del consumo di cannabis in Canada, argomento che anche in Italia, come riportato brevemente all'inizio di questo articolo, è molto dibattuto e controverso.

Alcuni intervistati, infatti, si interrogano sugli impatti che tale normativa potrà avere sul PTTCQ chiedendosi se e come un percorso come il PTTCQ possa continuare ad esistere quando si avrà il diritto di consumare cannabis. Altri, invece, ritengono che la legalizzazione non cambierà nulla nel proprio

modo di porsi nei confronti della doppia problematica droga-crimine dato che la situazione che si presenterà sarà analoga a quella relativa al consumo di alcol, che è legale, ma che nell'ambito del PTTCQ non è tollerato.

Al termine della ricerca, l'auspicio della scrivente è quello di poter seguire l'evoluzione di questo programma e di poter analizzare l'impatto che l'accettazione, inizialmente in via sperimentale, degli imputati-liberi potrà produrre.

Ultime considerazioni, ma non le meno importanti, riguardano il diffuso inserimento nel mondo lavorativo dei criminologi in Québec e l'esistenza, da qualche anno, di un Ordine professionale che regola tale professione.

Il paragone sorge evidente con la realtà italiana nella quale la professione di criminologo ancora stenta a trovare una sua collocazione, anche se, a cinque anni dalla laurea, ad esempio il 78,6% dei laureati magistrali in “Scienze criminologiche per l'investigazione e la sicurezza” dell'Università di Bologna (25) lavora, nel 42,9% dei casi ha notato un miglioramento nel proprio lavoro dovuto alla laurea e nel 59,4% ritiene che la laurea sia molto o abbastanza efficace nel lavoro svolto (26).

Con riferimento all'ordine professionale, si segnala l'importanza del fatto che la Società Italiana di Vittimologia, da novembre 2017, sia stata iscritta nell'elenco, tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni Professionali e, pertanto, si stia adoperando per promuovere la formazione permanente degli associati ai sensi della legge n. 4/2013 (27), attestando la qualità e la qualifica professionale dei servizi prestati dai propri iscritti, ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della citata legge, come “esperti criminologi” o “esperti vittimologi”.

Ringraziamenti.

Non posso esimermi dal ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuta in questa ricerca e in particolare:

Serge Brochu, direttore scientifico Institut Universitaire sur les Dépendances (IUD), Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSS) du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal e Professore Emerito, École de Criminologie, Université de Montréal; Serge Maynard, coordinatore scientifico e di ricerca, IUD, Centre Intégré Universitaire de Santé et de Services sociaux (CIUSS) du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; Véronique Landry, capo servizio, IUD, CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; Hélène Simoneau, ricercatrice, IUD, CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; i giudici dell'équipe del PTTCQ, Chambre criminelle et pénale, Cour du Québec à Montréal; Gilles Trudeau, avvocato, segretario corporativo del Centre Communautaire Juridique di Montréal; Laurence Deslauriers, educatrice PTTCQ, CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; Geneviève Laramée – criminologa, capo servizio del settore reinserimento (Programme adulte et justice), CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; Myriam Cardinal, criminologa, operatrice Programme adulte et justice, CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal; Sylvie Rioux, criminologa, operatrice Programme adulte et justice, CIUSS du Centre-sud-de-l'île-de-Montréal.

Note.

(1) Nel periodo 2012-2014, grazie ad una disposizione del Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dell'epoca, dott. Francesco Maisto, ho istruito personalmente, e pertanto ho assunto il ruolo di magistrato relatore nelle relative udienze, parecchie decine di procedimenti relativi a condannati, prevalentemente tossicodipendenti, alcol dipendenti o disabili psichici, liberi perché in sospensione di pena a vario titolo.

(2) Tale testo di legge, presentato dal Governo canadese il 3 dicembre 2015, è stato successivamente approvato dal

Parlamento il 7 giugno 2018 ed è entrato in vigore il 17 ottobre 2018. Vedasi, <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/drogues-medicaments/cannabis/lois-reglementation.html>

(3) A tal proposito, si pensi che nel corso dell'attuale XVIII legislatura sono stati presentati ben sei disegni di legge in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati.

(4) <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdp/grants/249744.pdf>

(5) Il riferimento teorico in tal senso è senz'altro al seguente studio: Henri N. Pontell, *A Capacity to Punish. The Ecology of Crime and Punishment*, Indiana University Press, 1985.

(6) Alla pagina:

<https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/milieu-carceral/etablissements-detention/edm.html> sono disponibili materiali multimediali sulla storia della “prigione di Bordeaux”, dal toponimo del villaggio presso cui fu costruita tra il 1907 e il 1912 che, all'epoca, si trovava diversi chilometri a ovest del centro abitato di Montréal.

Inoltre, sul sito: <http://www.ztele.com/emissions/en-prison/emission>, è stato diffuso, tra agosto ed ottobre 2017, un documentario, suddiviso in 10 episodi, girato all'interno di tale carcere con l'obiettivo di presentare al grande pubblico il mondo sconosciuto della più grande prigione della provincia del Québec.

(7) Soltanto per fornire un'idea di tipo comparativo, si riportano i tassi di delittuosità registrati nel 2016 in alcune grandi città italiane: Torino=9.133; Genova=6.121; Milano=11.070; Bologna=10.453; Firenze=8.862; Roma=6.169; Napoli=6.281; Bari=6.274; Palermo=4.674 (fonte: <http://dati.istat.it>).

(8) Omicidi, omicidi preterintenzionali, tentati omicidi, reati sessuali, sequestri, furti aggravati e rapine, estorsioni, ricatti, minacce e altri reati contro la persona.

(9) Incendi, furti con effrazione, furti di veicoli a motore, furti di beni per più di 5.000 dollari canadesi, furti di beni per meno di 5.000 dollari canadesi, ricettazioni, frodi, danneggiamenti.

(10) Sono raggruppate in questa ampia categoria tutte quelle infrazioni che vengono scoperte grazie al lavoro investigativo delle forze dell'ordine piuttosto che alla denuncia delle vittime. In particolare, si tratta, tra l'altro, di: prostituzione, terrorismo, porto d'armi, reati contro l'amministrazione della giustizia, il gioco d'azzardo, le infrazioni contro l'ordine pubblico e quelle contro la moralità pubblica e il buon costume.

(11) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope, fuga in caso di incidente stradale senza vittime e altri delitti.

(12) La statistica della delittuosità di questo tipo di criminalità riflette le operazioni di polizia mirate a contrastare la produzione, il traffico e la distribuzione dei diversi tipi di droghe sul territorio del Québec.

(13) Ancora con riferimento ad alcune grandi città italiane, i tassi di delittuosità relativi alla violazione della normativa sugli stupefacenti sono i seguenti: Torino=130,5; Genova=97,8; Milano=117,4; Bologna=169; Firenze=149,5; Roma=132; Napoli=79; Bari=94,7; Palermo=68,1 (fonte: <http://dati.istat.it>).

(14) Da qui in poi, con le frasi racchiuse tra virgolette e scritte in carattere corsivo vengono evidenziate le parole dei testimoni significativi intervistati.

(15) Tale comitato era composto di 7 persone delegate dai seguenti enti ed istituzioni: *Direction des services professionnels correctionnels, support, liaison et développement du réseau correctionnel* di Montréal, *Centre de réadaptation en dépendance de Montréal-Institut universitaire*, *Centre communautaire juridique* di Montréal,

Bureau du directeur des poursuites criminelles et pénales di Montréal, *Association des avocats de la défense* di Montréal, *Association des intervenants en toxicomanie* del Québec.

(16) L'articolo 720 rappresenta il quadro legale entro cui il giudice ha la possibilità di sospendere il processo, se le parti (accusa e difesa) sono d'accordo, per permettere all'imputato di seguire un trattamento che è riconosciuto dalla provincia.

Tale articolo così recita:

Règle générale

720(1) Dans les meilleurs délais possibles suivant la déclaration de culpabilité, le tribunal procède à la détermination de la peine à infliger au délinquant.

Report

(2) Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l'intérêt de la justice et de toute victime de l'infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d'aide en matière de violence conjugale (<http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/page-183.html#h-267>)

(17) <https://www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/programme-quebecois-de-traitement-de-la-toxicomanie-sous-surveillance-judiciaire>

(18) Si vedano a tal proposito le riflessioni sul ruolo del criminologo-psichiatra di fronte alla devianza in: Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patròn, Bologna, 1982, pp. 1-16.

(19) Su modalità e sfide dei trattamenti “imposti” ai tossicodipendenti-criminali vedasi tra gli altri: Quirion B., « Modalités et enjeux du traitement sous contrainte auprès des toxicomanes », *Santé mentale au Québec*, vol. 39, n. 2., 2014, pp. 39-56, doi : 10.7202/1027831ar

(20) Gli educatori in Québec non hanno conseguito un titolo di studio universitario, ma un titolo rilasciato da un *collège*. Il *collégial* è un ciclo di istruzione che si colloca tra il percorso scolastico obbligatorio (che dura undici anni) e gli studi universitari

(<http://www.education.gouv.qc.ca/colleges/etudiants-au-collegial/admission-au-collegial/>).

(21) Tra le tante, ci si riferisce in particolare ad una recente ricerca presentata da Maria Letizia Zanier e Alessia Bertolazzi nell'ambito del convegno “Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica”, organizzato dalla sezione “Sociologia del Diritto” dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia) e tenutosi a Jesi il 26 e 27 ottobre 2017. Tale ricerca, avente per tema “La sanità penitenziaria tra diritto, politiche e prassi. Il caso del trattamento delle tossicodipendenze in carcere in alcune regioni italiane”, ha messo in evidenza l'ipotesi dell'esistenza di tante culture penali, con significati e prassi difforni, quanti sono i modelli assistenziali e ha restituito l'immagine di un rapporto complesso e non necessariamente convergente tra giustizia, servizi socio-sanitari e politiche.

(22) Con riferimento alla realtà italiana, a proposito della formazione e dell'inserimento professionale dei criminologi e dei vittimologi vedasi, tra gli altri: Balloni A., Bisi R., Sette R., “La didattica in criminologia: l'evoluzione di una disciplina e l'esigenza di una professionalità”, *Rassegna Italiana di Criminologia*, vol. IX, n. 1, 1998, pp. 23-53; Bisi R. (edited by), *Criminology Teachings from Theory to Professional Training*, Clueb, Bologna, 1998; Bisi R., “Teaching and Professional Training in Criminology”, *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, vol. 7, n. 2, 1999, pp. 103-129; Balloni A., Bisi R., Sette R., « Un parcours historique et évolutif de l'enseignement de la criminologie à l'Université de Bologne », *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*,

vol. II, n. 3, 2008, pp. 32-43 ; Balloni A., Sette R., *Didattica in criminologia applicata. Formazione degli operatori della sicurezza e del controllo sociale*, Clueb, Bologna, 2000.

(23) La vicenda del sig. Jordan è cominciata nella provincia della Columbia Britannica. Il processo a cui fu sottoposto a causa delle accuse a lui mosse nel 2008, per partecipazione ad un traffico di droga, finì in febbraio 2013 cioè cinque anni più tardi. A causa dei tempi ritenuti troppo lunghi, il sig. Jordan aveva presentato istanza per chiedere l'interruzione dei procedimenti a suo carico, ma tale richiesta fu rigettata sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte di Appello. Essa è stata, invece, successivamente accolta dalla Corte Suprema che, l'8 luglio 2016, ha annullato tutte le condanne a lui inflitte.

<http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1004404/arret-jordan-explications-cour-supreme-delaix>

<https://coutureetassocies.com/delaix-proces-criminel-2106/>

(24) L'*aide juridique* è l'equivalente funzionale del gratuito patrocinio. In Québec, è un servizio pubblico offerto gratuitamente, oppure erogato dietro contributo sulla base del proprio reddito, a tutti coloro che ne facciano richiesta. I servizi giuridici vengono erogati da avvocati e, raramente, anche da notai. Tali avvocati possono essere professionisti assunti direttamente dai centri comunitari giuridici oppure liberi professionisti.

<https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Quest-ce-que-aide-juridique/fr>

La normativa di riferimento è la « Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques » del 2010 (<http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-14>)

(25) Si tratta di uno dei pochi percorsi formativi universitari in Italia basati su materie criminologiche e vittimologiche

(26) Dati indagine Almalaurea 2017 <http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?config=occupazione>

(27) Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

Bibliografia di riferimento.

- Balloni A., *Criminologia e psicopatologia. Analisi di 110 perizie psichiatriche*, Patròn, Bologna, 1982.
- Balloni A., *Crimine e droga*, Clueb, Bologna, 1983.
- Bisi R. (a cura di), *Tossicodipendenze comunità e trattamento. Strumenti di analisi*, Clueb, Bologna, 2006.
- Bisi R., "Misure alternative alla detenzione e promozione dei diritti tra prossimità e sollecitudine", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. X, n. 3, settembre-dicembre 2016, pp. 43-52.
- Bisi R., "The re-education of offenders through predictive algorithms and behavioural studies", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XI, n. 3, settembre-dicembre 2017, pp. 6-20, doi: 10.14664/rcvs/731
- Brochu S., *Légalisation du cannabis: Vérités et incertitudes*, 14 juin 2018,

https://www.youtube.com/watch?v=84mpt_R7B5g&feature=youtu.be

- Centre de Réadaptation en Dépendance de Montréal, *Programme « Faculté Vie »*, Octobre 2014.
- Clerc Bérod A., Moix J-B., Schalbetter P., *L'indice de gravité d'une toxicomanie. Fiabilité et validité auprès de patients alcooliques et toxicomanes du Valais* romand, http://cms.lvt.ch/Upload/addiction-valais/Annexes/1078_rapport_bilan_IGT_02_07.pdf
- Dorf M.C., Sabel C.F., "Drug Treatment Courts and Emergent Experimentalist Government", *Vanderbilt Law Review*, vol. 53, 2000, pp. 831-883.
- Fanci G., "Il mercato del lavoro nel mutamento del sistema penitenziario: dalle rivoluzioni industriali ai networks sociali", *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. II, n. 2, maggio-agosto 2008, pp. 116-136.
- Ferland F., Blanchette-Martin N., Arseneault C., Jacques I., Desbiens C., Émond N., « Programme toxico-Justice : le département spécialisé en toxicomanie en milieu carcéral », in Plourde C., Laventure M., Landry M., Arseneault C. (sous la direction de), *Sortir des sentiers battus : pratiques prometteuses auprès d'adultes dépendants*, Presse de l'Université Laval, Laval, 2013, pp. 211-227.
- Furfaro V., "L'art. 94 D.P.R. 309/1990 attraverso alcune esperienze di operatori giuridici e sociali e di tossicodipendenti beneficiari della misura", *L'Altro Diritto*, 2005, disponibile alla pagina: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2005/furfaro.htm>
- Hora P.F., Schma W.G., Rosenthal J.Y., "Therapeutic Jurisprudence and the Drug Treatment Court Movement: Revolutionizing the Criminal Justice System's Response to Drug Abuse and Crime in America", *Notre Dame Law Review*, vol. 74, n. 2, 1999, pp. 439-537 (disponibile alla pagina: <https://scholarship.law.nd.edu/ndlr/vol74/iss2/4>).
- Hora P.F., Stalcup T., "Drug Treatment Courts in the Twenty-First Century: the Evolution of

the Revolution in Problem-Solving Courts”, *Georgia Law Review*, vol. 42, 2007, pp. 717-811.

- Latimer J., Morton-Bourgon K., Chrétien J-A., *Les tribunaux de traitement de la toxicomanie : Méta-analyse. Ont-ils un effet positif sur les taux de récidive ?*, Ministère de la Justice, Canada, Août 2006 (disponibile alla pagina : <https://www.securitepublique.gc.ca/lbrr/archives/cnmcs-plcng/cn33286-fra.pdf>).
- Notarbartolo A., “Modalità di lavoro in un Ser.T.”, *Prospettive sociali e sanitarie*, n. 1, 2001, pp. 13-16.
- O’Neil C., *Armi di distruzione matematica*, Bompiani, Milano, 2017.
- Orsenigo M., *Tra clinica e controllo sociale. Il lavoro psicologico nei servizi per tossicodipendenti*, FrancoAngeli, Milano, 1996.
- Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze, *Relazione europea sulla droga 2018. Tendenze e sviluppi*, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2018.
- Blanchette-Martin N., Arseneault C., « Programme toxico-Justice : Le département spécialisé en toxicomanie en milieu carcéral », in Plourde C., Laventure M., Landry M., Arseneault C. (sous la direction de), *Sortir des sentiers battus : pratiques prometteuses auprès d’adultes dépendants*, Presses de l’Université de Laval, Québec, 2013, pp. 211-227.
- Plourde C., Goyette M., Brochu S., Alain M., *Évaluation d’implantation Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec (PTTCQ) – Rapport exécutif*, Université du Québec à Trois-Rivières, Université de Montréal, Université de Sherbrooke, Décembre 2014 (disponibile alla pagina : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/chercheurs_partenaires/RAPPORT_D_E_RECHERCHE_1.pdf).
- Plourde C., Alain M., Ferland F., Blanchette-Martin N., Arseneault C., *Bilan de l’implantation du programme d’intervention en toxicomanie offert par le Centre de réadaptation en dépendance de Québec à l’Établissement de détention de Québec – Rapport de recherche*, 31 Mars 2015 (disponibile alla pagina : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/chercheurs_partenaires/rapport_de_recherche_2.pdf).
- Pontell H.N., *A Capacity to Punish. The Ecology of Crime and Punishment*, Indiana University Press 1985.
- Quirion B., « Modalités et enjeux du traitement sous contrainte auprès des toxicomanes », *Santé mentale au Québec*, vol. 39, n. 2., 2014, pp. 39-56, doi : 10.7202/1027831ar
- Quirion B., « Un demi-siècle d’intervention en criminologie. Approche critique et enjeux actuels autour de la création de l’Ordre professionnel des criminologues du Québec », *Criminologie*, vol. 51, n. 1, 2018, pp. 291-315, doi : 10.7202/1045317ar
- Schneeberger P., Brochu S., « Le traitement de la toxicomanie comme alternative à l’incarcération : un sentier rocaillieux », *Criminologie*, vol. 33, n. 2, 2000, pp. 129-149, doi : 10.7202/004745ar
- Sette R., “Strumenti di lettura per un fenomeno in mutamento”, in Bisi R. (a cura di), *Tossicodipendenze comunità e trattamento. Strumenti di analisi*, Clueb, Bologna, 2006, pp. 81-115.
- Sette R., “Criminologia e sicurezza: competenze operative ed esigenze di formazione interdisciplinare”, in Sette R., *Criminologia e vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva Edizioni, Bologna, 2011, pp. 7-20.
- Sette R., “La recidiva in Italia: riflessioni per il monitoraggio del fenomeno”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. X, n. 3, settembre-dicembre 2016, pp. 110-121, doi: 10.14664/rcvs/639.
- Sette R., *Detenuti e prigionieri. Sofferenze amplificate e dinamiche di rapporti interpersonali*, FrancoAngeli, Milano, 2017.
- Sette R., “Prison, recidivism, and alternative measures to detention in Italy over the past ten years”, *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, vol. XII, n. 1, gennaio-aprile 2018, pp. 81-91.